Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 **ROMA — Lunedì, 28 giugno** **Numero 150.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

ABBONAMENTI

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio e nel Regno: » » [illegible]; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale . » » [illegible]; » » 41; » » [illegible]
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

INSERZIONI

Atti giudiziari . . . . [illegible]
Altri annunzi . . . . [illegible]

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

Domani 29 giugno 1909, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale",.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

In foglio di supplemento:

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. il Re si è compiaciuto nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Nella ricorrenza della festa di San Maurizio 1909:
Sentito il parere favorevole della Giunta dell'Ordine mauriziano:

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreti del 14 e 24 gennaio 1909:

a grand'uffiziale:

De Martino comm. nob. Giacomo, senatore del Regno.

a commendatore:

Pappalepore Nicolai nob. comm. Domenico (dei marchesi di Canneto), console generale di 1ª classe.

Fassati di Balzola nob. Ferdinando (dei marchesi), inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

ad uffiziale:

Bacchetti comm. Tito, capo sezione del Ministero dell'interno.

Carutti di Cantogno barone Ugo, console generale di 2ª classe.

a cavaliere:

Naselli conte Gerolamo, console di 1ª classe.

Caccia Dominioni di Sillavengo conte Carlo, id. id.

Rosset cav. Giuseppe, id. id.

Fano cav. Alberto, capo sezione di ragioneria di 2ª classe.

Vinardi cav. Giuseppe, id. id.

Bovio cav. Enrico, ingegnere di 1ª classe del genio civile.

Dall'Aste Brandolini conte Angiolo, console di 1ª classe.

Fara Forni cav. Giacomo, id. id.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreto del 21 gennaio 1909:

a grand'uffiziale:

Plutino comm. Fabrizio, prefetto.
Sandrelli comm. avv. Carlo, consigliere di Stato.
Pincherle comm. avv. Gabriele, id.
Panizzardi comm. dott. Carlo, prefetto.

a commendatore:

Prandi comm. dott. Francesco, prefetto.
Adami Rossi comm. dott. Carmine, id.
Chiericati nob. comm. dott. Gabriele, id.
Siragusa comm. avv. Alfonso, membro del Consiglio d'amministrazione dell'Albergo dei poveri di Palermo.
Giuli comm. Alberto, consigliere provinciale di Pisa.
Frescot comm. ing. Cesare, assessore comunale di Torino.
Depanis comm. avv. Giuseppe, consigliere comunale e presidente dell'asilo infantile di Sassi Torinese in Torino.
Susanna comm. Carlo, contrammiraglio in posizione ausiliaria presidente della Commissione amministrativa dell'orfanotrofio maschile di Catanzaro.
Lamberti comm. Eugenio, ex presidente della Congregazione di carità di Porto Maurizio.

ad uffiziale:

Griva cav. don Filippo, parroco della chiesa dell'Immacolata Concezione in Torino.
Camussetti cav. don Giovanni, vicario foraneo in Ciriè.
Malagola cav. uff. prof. dott. Carlo, capo archivista di 1ª classe nell'Amministrazione degli archivi di Stato.
Bosco Lucarelli cav. avv. Giovanni, presidente della Deputazione provinciale di Benevento.
Bonanno barone comm. Michele, deputato provinciale di Siracusa.
Linaker cav. prof. dott. Arturo, consigliere provinciale di Firenze.
Zoccoletti comm. dott. Riccardo, direttore capo di divisione nel Ministero dell'interno.
Ambrosino comm. dott. Lorenzo, direttore capo di divisione, id. id.
Scrocca comm. dott. Gabriele, id. id.
Taddei comm. dott. Paolino, ispettore generale amministrativo nel Ministero dell'interno.
Vigliani comm. dott. Giacomo, direttore capo divisione id. id.
Bladier comm. dott. Gennaro, ispettore generale amministrarivo id. id.
Tamburini comm. prof. Augusto, membro del Consiglio superiore di sanità.
De Giaxa cav. prof. Vincenzo, membro id. id.
Baldas arre comm. prof. Salvatore, id. id.

a cavaliere:

Crosio cav. Carlo, direttore di 2ª classe nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.
Occhini Luigi, deputato provinciale di Arezzo.
Pugliese cav. Nicolò, amministratore del ricovero di mendicità ed ospedale civile di Cagliari, consigliere comunale.
Zammarano cav. Adolfo, capo sezione al Ministero del tesoro, ex-membro della Commissione consultiva per l'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma.
Nissim Vittorio, presidente dell'ospizio marino e della Congregazione di carità di Pisa.
Basile cav. Francesco, vice questore di P. S.
Tarantelli cav. Francesco, id. id. id.
Vitale cav. dott. Vincenzo, id. id. id.
Anselmi cav. uff. dott. Achille, id. id. id.
Guarino cav. Francesco, id. id. id.
Cavalletti cav. Francesco, maggiore dei RR. carabinieri.
Suria cav. prof. don Giuseppe, direttore spirituale della Casa benefica pei giovani derelitti e dell'Albergo di virtù in Torino.
Marzolo cav. Francesco, maggiore dei RR. carabinieri.
Lupi prof. Clemente, capo archivista di 2ª classe presso l'Amministrazione degli archivi di Stato
Raniero comm. avv. Ignazio, presidente del Consiglio provinciale di Udine.
Gandini cav. Guido, capitano dei RR. carabinieri.
Ottini nob. cav. uff. avv. Ottone membro G. P. A. ed ex componente la Commissione straordinaria per provvisoria amministrazione della provincia di Ancona.
Coccanari comm. avv. Luigi, ex sindaco di Tivoli.
Cerù cav. ing. Eugenio, membro del Consiglio sanitario provinciale e Commissione provinciale assistenza e beneficenza pubblica, deputato provinciale di Verona.
Donegani ing. Guido, assessore comunale di Livorno, ex deputato provinciale.
Inama cav. uff. avv. Carlo, membro della Giunta provinciale amministrativo di Verona.
Roggeri cav. Nicola, sindaco di Copparo (Ferrara), consigliere provinciale.
Tatti ing. Paolo, sindaco di Turbigo (Milano).
Chizzolini cav. uff. Marcello, sindaco di Marcaria, vice presidente del Consiglio provinciale di Mantova.
Lari cav. uff. prof. Venceslao, membro del Consiglio sanitario provinciale di Modena.
San Donnino comm. avv. Pietro Luigi, sindaco e presidente del Consiglio provinciale di Modena.
Lanzara cav. avv. Alberto, capo sezione del Ministero interni.
Mulloni cav. dott. Antonio di Andrea, capo sezione, id. id.
Brandi cav. prof. avv. Brando, id. id. id.
Carbone cav. dott. Luigi, consigliere di prefettura di 1ª classe.
Zangrandi cav. dott. Enrico, id. id. id.
Montani cav. dott. Provvido, id. id. id., ff. di consigliere delegato.
Clarini avv. Ignazio, membro della Congregazione di carità di Roma.
Bisanti cav. dott. Carlo, ispettore veterinario di 1ª classe presso la Direzione generale di sanità pubblica.
Ambrosi cav. dott. Vittorio, medico provinciale di 1ª classe.
Frattini dott. cav. Fortunato, id. id.
Festi cav. Giovanni, consigliere comunale di Oltressenda Bassa (Bergamo) residente in Milano.
Filippi cav. Emilio, capitano dei RR. carabinieri.
Tanca Teologo Antonio Maria, presidente dell'asilo infantile di Tiesi (Sassari).
Albani conte ing. Luigi, consigliere comunale di Bergamo.
Zanardi Landi conte di Veano cav. Vittorio, capitano dei RR. carabinieri.
Donnorso nob. cav. Vincenzo, consigliere comunale di Napoli.
Ginori Venturi marchese Ippolito, consigliere comunale di Calenzano (Firenze).
Candiani comm. Giuseppe, membro del Consiglio superiore di sanità.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreto del 14 gennaio 1909:

a gran cordone:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri:

Ponza di San Martino conte Coriolano, tenente generale.

a grand'uffiziale:

Mazzitelli cav. Achille, tenente generale.

a commendatore:

Frugoni cav. Pietro, tenente generale.
Pollio cav. Alberto, id.
Corticelli cav. Carlo, id.

ad uffiziale:

Soddu cav. Gavino, sostituto avvocato generale militare di seconda classe.

Dessalles cav. Leone, maggior generale.
Vitelli cav. Raffaele, id.
Stilo cav. Raffaele, id.
Mirandoli cav. Pietro, id.
Botteoni cav. Pietro, id.
Lequio cav. Clemente, id.
Lang cav. Guglielmo, id.
Ricci nob. di Firenze e di Pontremoli cav. Armano, colonnello di stato maggiore.
Tassoni cav. Giulio, id. id.
Boron cav. Tullio, id. cavalleria.
Sirchia cav. Gioacchino, id. stato maggiore.
Angelotti cav. Oleto, id. id.
Roffi cav. Oscar, id. fanteria.

a cavaliere:

Artuffo cav. Ferdinando, colonnello di fanteria.
Calderari patrizio milanese e dei conti di Palazzolo cav. Luigi, id. fanteria.
Barsanti cav. Ezio, id. commissario.
Parrocchetti cav. Costanzo, id. di cavalleria.
Ballanti cav. Candido, id. di fanteria.
Barbarito cav. Salvatore, id. id.
Gatti cav. Antonio, id. id.
Bartoli cav. Vincenzo, id. id.
Gardini cav. Ernesto, id. di artiglieria.
Pescetto cav. Iginio, id. del genio.
Andreassi cav. Vincenzo, id. di artiglieria.
Aveta cav. Achille, id. del genio.
Frulli cav. Tancredi, id. di fanteria.
Campo cav. Antonino, id. di artiglieria.
Frattina nob. conte palatino signore della Frattina cav. Giovanni, id. di artiglieria.
Golini cav. Celestino, id. di fanteria.
Bianchi-Mina cav. Giacomo, id. di cavalleria.
Brunatti cav. Luigi, id. di fanteria.
Bellavita cav. Emilio, id. id.
Cantore cav. Antonio, id. id.
Guerci Lena cav. Cesare, id. nel personale permanente dei distretti in posizione ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo.
Bassi cav. Ugo, id. di fanteria.
Ruiz de Ballesteros cav. Gaetano, id. id.
Malavasi cav. Celso, tenente colonnello artiglieria.
Galliano cav. Camillo, id. nel personale permanente dei distretti.
Angelini cav. Fedele, id. cavalleria.
Bozzi cav. Angelo, id. nel personale permanente dei distretti.
Natoli cav. Salvatore, id. id. id.
Costa Reghini conte Carlo, id. id. id.
Paolucci cav. Doria, id. di fanteria.
Avallone cav. Alfredo, id. nel personale permanente dei distretti.
Scala cav. Edoardo, id id. id.
Monteverde cav. Giuseppe, id. id. id.
Paganini cav. Pio, ingegnere geografo principale di 1ª classe.
Bastia cav. Giovanni, tenente colonnello di fanteria.
Mortara cav. Cesare, id. id.
Novelli cav. Corrado, id. di artiglieria.
De Angelis cav. Edoardo, id. del genio.
Zaccone cav. Rodolfo, id. contabile.
Fisauli nob. dei baroni cav. Diego, maggiore artiglieria.
Gavalli cav. Ettore, id. id.
Cattani cav. Antonio, id. veterinario.
Candelori cav. Angelo, ragioniere capo di artiglieria di 2ª classe.
Gargano Pietro, capitano di fanteria.
Cocchi cav. Gino, id. id.
Riva cav. Giuseppe, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della guerra.
Rovetti cav. dott. Gaetano, primo segretario di 1ª classe nel Ministero id.
Viale cav. Gaudioso, segretario di 1ª classe nel personale civile della giustizia militare.
Bonetti cav. Guglielmo, tenente colonnello commissario non più inscritto nei ruoli.
Del Zio cav. Basilide, medico civile in Melfi.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreti del 24 e 29 gennaio 1909:

a commendatore:

Gagliardi Edoardo, contrammiraglio nello stato maggiore generale della R. marina.
Faravelli Luigi Giuseppe, id. id. id.

ad uffiziale:

Olivieri Antonio, ispettore nel corpo delle capitanerie di porto.
Turinetti di Priero, capitano di vascello nello stato maggiore generale della R. marina.
Pastorelly Alberto, capitano di vascello nello stato maggiore generale della R. marina.
Ferrara Edoardo, id. id. id.
Martini Paolo, id. id. id.
Mazzinghi Francesco Roberto, id. id. id.
Del Bono Alberto, id. id. id.

a cavaliere:

Bernardini Carlo, capitano di porto di 1ª classe nel personale delle capitanerie della R. marina.
Orlandini Pasquale, id. id. id.
Veroggio Gio. Battista, capitano di porto di 1ª classe nel corpo delle capitanerie di porto.
Ignesti Francesco, id. id. id.
Casanova Ierserinch Mario, capitano di fregata nello stato maggiore generale della R. marina.
Scarpis Maffeo, id. id. id.
Millo Enrico, id. id. id.
De Matera Giuseppe, id. id. id.
Pinelli Elia, id. id. id.
Sicardi Ernesto, id. id. id.
Basso Giuseppe, id. id. id.
Cipollone Leonildo Tommaso, tenente colonnello medico nella R. marina.
Murani Giuseppe, tenente colonnello commissario nella R. marina.
Goglia Vincenzo, id. id. id.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreto del 10 gennaio 1909:

a commendatore:

Boselli Donzi comm. Mario, consigliere alla Corte dei conti.

ad uffiziale:

Mazzoccolo comm. avv. Enrico, referendario alla Corte dei conti.
Tonino comm. Luigi, direttore capo di divisione nel Ministero del tesoro.
Belloni comm. Carlo, ispettore per la vigilanza sugli Istituti di emissione.
Riccardi comm. Giuseppe, sostituto avvocato generale erariale.
Piana comm. Efisio, vice direttore generale della Banca d'Italia.

a cavaliere:

Mazio cav. uff. dott. Alberto, direttore capo di divisione negli uffici della Corte dei conti.
Roberti cav. dott. Arturo, capo sezione negli uffici della Corte dei conti.
C[illegible]i cav. dott Umberto, capo sezione amministrativo nel Ministero del tesoro.
[illegible]nardi cav. dott. Luigi, capo sezione amministrativo, id.

Failla cav. dott. Giuseppe, capo sezione di ragioneria nel Ministero del tesoro.
Breglia cav. Edoardo, id. id. id.
D'Amelio cav. Salvatore, sostituto avvocato generale erariale.
Monticini cav. Lorenzo Giuseppe Aladino, ragioniere capo nelle Intendenze di finanza.
Chiapparini cav. Antonio, delegato del tesoro.
Sullam comm. ingegnere Giuseppe, direttore della Banca Zaccaria Pisa in Milano.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 14 gennaio 1909:

a commendatore:

Abbate comm. dott. Alessandro Enrico, direttore generale nel Ministero delle finanze.

ad uffiziale:

Princivalle comm. dott. Luigi, direttore capo divisione amministrativo nel Ministero delle finanze.
Dell'Abbadessa comm. Antonio, id. id. id.
Racagni cav. uff. dott. Giuseppe, intendente di finanza.
Catastini cav. uff. Pietro, ispettore centrale delle privative.

a cavaliere:

Fanari Puddu cav. Clemente, capo sezione amministrativo nel Ministero delle finanze.
Bonora cav. Guglielmo, capo sezione di ragioneria.
Bonetti cav. dott. Ettore, intendente di finanza.
Lucangeli cav. Giovanni, id. id.
Mignani cav. dott. Angelo, id. id.
Ascari cav. Antonio, ispettore superiore delle imposte.
Masini cav. Giovanni Battista, agente superiore delle imposte.
Pedone Lauriel cav. Errico, direttore di dogana.
Napoletano, ing. cav. Camillo, ingegnere capo ufficio tecnico finanza.
Zappa dott. cav. Luigi, ispettore demaniale.
Valizzone cav. Biagio, id. id.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

Con decreto del 17 gennaio 1909:

ad uffiziale:

Aschieri avv. cav. Alessandro, capo sezione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Boccardo dott. cav. Eugenio, id. id.
Casaglia cav. Ugo, capo sezione di ragioneria al Ministero, id. id.
Camerana cav. Enrico, ingegnere capo nel R. corpo delle miniere.
Gorrini dott. cav. Giovanni, segretario della scuola superiore di commercio di Torino.

a cavaliere:

Maggi conte Gaetano, presidente della Società Brixia Zust, Brescia.
Paolucci prof. cav. Luigi, membro della Commissione consultiva per la pesca.
Panfili rag. cav. Cesare, capo sezione di ragioneria al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Marsili cav. Leopoldo, id. id. id.
Spreafico cav. prof. Giovanni, id. id. id.
Franchi Secondo, ingegnere del R. corpo delle miniere.
Sabatini Venturino, id. id.
Goretti Flamini conte Goretto, membro del Consiglio direttivo della R. scuola delle industrie forestali di Pratovecchio Stia.
Di Frassineto conte Alfredo, membro del Consiglio zootecni
Di Frassineto conte Massimo, presidente del Comizio e agrario di Arezzo.

Lombardi prof. Luigi, R. commissario presso la scuola industriale « Alessandro Volta » di Napoli.
Bagni ing. cav. Tullio, professore nella R. scuola superiore di commercio di Roma.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreto del 10 gennaio 1909:

a commendatore:

Rodini barone ing. Severino, capo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Paulucci avv. comm. Angelo, direttore generale delle opere marittime nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Inglese ing. comm. Ignazio, ispettore superiore nel R. corpo del Genio civile.

ad uffiziale:

Bianchini ing. cav. Etebredo, R. ispettore superiore nel personale di vigilanza nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Rampelli avv. cav. Ernesto, direttore capo divisione nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Leone ing. cav. Bartolomeo, ispettore superiore nel R. corpo del Genio civile.
Pelleri ing. cav. Italo, id. id. id.
Nico ing. Antonio, capo compartimento nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Ovazza ing. Emilio, capo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

a cavaliere:

Ciompi ing. cav. Umberto, R. ispettore capo nel personale di vigilanza nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Tavosanis avv. cav. Gino, capo sezione amministrativo, id.
Gadda cav. Edoardo ingegnere capo nel R. corpo del Genio civile.
Dazzi cav. Enrico, id. id.
Beduzzi cav. Rinaldo, id. id.
Torresani cav. Antonio, id. id.
Rovida cav. Edoardo, id. id.
Somma cav. Achille, id. id.
Berghini avv. Giovanni, sotto capo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Germano ing. Lino, capo divisione nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Porro ing. Enrico, id. id.
Benoffi Andrea, id. id.
Crosti Romeo, id. id.
Roluti Carlo, id. id.
Coda ing. Carlo, id. id.
Gilardi ing. Giovanni, id. id.
Mengoni Marinelli Ferretti, ing. Cesare, id. id.
Accomazzi ing. Pietro, id. id.

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

a cavaliere:

Morera Giacinto professore ordinario nella R. Università di Torino.
Scardino Carmelo, capitano di fanteria, benemerito della pubblica istruzione.
Valente Lorenzo, professore ordinario nella R. Università di Sassari.
Vitali Vittore, id. id. id. di Genova.
Severi Alberto, id. id.
Baccarini Pasquale, professore ordinario nel R. Istituto di studi superiori di Firenze.
Bucchi monsignor Gennaro, preposto della Chiesa primaziale di Empoli, benemerito delle Arti belle.
Marchionni Edoardo, direttore dell'opificio delle pietre dure in Firenze.

Levi Leon Davide, capo sezione di ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione.
Martini Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, benemerito della pubblica istruzione.
Bedeschi Giovanni, capo sezione di ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione.
Stella Carlo, professore ordinario nel R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » Roma.

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreto del 14 gennaio 1909:

a cavaliere:

Tavolaccini cav. Giovanni.
Giordano cav. uff. Domenico.
Sacco cav. Alessandro.
Chelotti cav. Pirro Ugo.
Bavuso cav. Corrado.
Botti cav. Luigi.
Calò cav. Nicola.
Caflero cav. Giuseppe.
Zuccolini cav. Oreste.
Boscarini cav. Raffaello.

LEGGI E DECRETI

Il numero 364 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 2.

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbriceri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7.

Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 8.

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denunzia all'Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti, sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

Art. 9.

Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui a norma del precedente articolo, è vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto avrà facoltà, quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Art. 10.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1°, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Art. 11.

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento purchè la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

Art. 12.

Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13.

La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14.

Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 15.

Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscono gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e se-

guenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'art. 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. 16.

Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del capo IV (titolo I), di detta legge.

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Art. 17.

Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all'art. 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di Provincie o di Comuni che siano proprietari di un museo.

Art. 18.

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potrà lo scopritore rimuoverli per meglio guarentirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Art. 19.

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

Art. 20.

Per le licenze di scavo concedute anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 21.

La riproduzione delle cose di cui all'art. 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Art. 22.

L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli Istituti da cui proviene. Gli Istituti, il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun

assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata » saranno conservate fra i residui anche se non impegnate, e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purchè pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

Art. 23.

Alla denominazione del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'art. 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di L. 300,000, è sostituita la seguente: « Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità ».

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

Art. 24.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di L. 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziate e da stanziarsi in bilancio come all'art. 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma *c*.

Art 25.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma *b* dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma *e*, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

Art. 26.

Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

Art. 27.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di L. 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre L. 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e L. 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

Art. 28.

Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità », e inscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « Acquisto di cose d'arte e di antichità ».

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di L. 100,000, di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

Art. 29.

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 30.

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

Art. 31.

L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 32.

Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di

cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

Art. 33.

Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione all'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 34.

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 35.

Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

Art. 36.

L'amministratore dell'ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco delle cose di che all'art. 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

Art. 37.

Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

Art. 38.

Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 39.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento.

Art. 40.

Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242, e 2 luglio 1908, n. 396, e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 41.

Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

Sulle prime	L. 5000	il 5	per cento
Sulle seconde	» »	il 7	»
Sulle terze	» »	il 9	»
Sulle quarte	» »	l' 11	»

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

Art. 42.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*Il numero **365** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi è soppresso. Le sue attribuzioni, per quanto concerne la provvista, la conservazione e la distribuzione del vestiario, sono affidate in ciascun dipartimento o comando militare marittimo alle rispettive direzioni di commissariato militare.

Art. 2.

L'amministrazione dei militari del Corpo Reale equipaggi è affidata alle autorità alla cui immediata dipendenza sono posti: e così ai comandi di deposito, ai comandi di distaccamenti istituiti nelle rispettive circoscrizioni ed ai responsabili di bordo delle RR. navi.

Art. 3.

Il « Fondo vestiario e spese generali » del Corpo Reale equipaggi è soppresso. I magazzini del vestiario sono sottoposti a norme analoghe a quelle vigenti per i magazzini delle sussistenze.

L'eventuale avanzo attivo risultante dallo stralcio del fondo suddetto sarà versato in tesoreria e portato in aumento allo stanziamento del capitolo: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente ».

Art. 4.

In ciascuno dei RR. arsenali marittimi le funzioni amministrative e contabili comuni a tutte le direzioni dei lavori e indipendenti dalla esecuzione dei lavori stessi, e cioè il servizio degli incanti, la stipulazione dei contratti, la ricognizione e la liquidazione delle forniture, il pagamento delle spese ad economia e la liquidazione ed il pagamento delle mercedi, sono accentrate in un ufficio di economato dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

Art. 5.

In ciascuno dei RR. arsenali marittimi le funzioni contabili riassuntive e di riscontro, e la tenuta delle scritture relative sono affidate ad un ufficio di ragioneria dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

Le scritture sopra indicate sono riassunte presso la ragioneria dell'Amministrazione centrale.

Art. 6.

Presso le sottodirezioni autonome dei lavori le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono esercitate da uffici di economato e di ragioneria posti alla dipendenza del sottodirettore.

Art. 7.

È abrogata la legge 14 luglio 1907, n. 504, e ogni disposizione contraria a quelle contenute negli articoli precedenti.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla modificazione del regolamento per l'Amministrazione e la contabilità del Corpo Reale equipaggi a bordo ed a terra e per gli altri servizi delle navi, e del regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi.

Il ministro della marina è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

---

*Il numero **366** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è per l'esercizio 1909-1910 autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 6,000,000, per il servizio di cassa delle RR. navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa di ogni successivo esercizio sarà determinata la cifra del conto corrente.

Art. 3.

Con ordini sul conto corrente, sottoposti a norme analoghe a quelle stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per i mandati a disposizione, il Ministero della marina può aprire crediti a favore dei direttori di Commissariato militare marittimo.

Nello stato di previsione della spesa saranno pure determinate le delegazioni del tesoro sulle quali potranno essere rilasciati gli ordini di pagamento.

Per l'esercizio 1909-910 tali delegazioni del tesoro saranno quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

Art. 4.

Non si farà luogo a registrazione di un ordine sul conto corrente da parte della Corte dei conti, ed il rifiuto annullerà l'ordine medesimo, quando questo ecceda la disponibilità del conto corrente, oppure, quando ne sia avvenuta l'emissione, per titolo che non riguardi esclusivamente il fondo di scorta delle RR. navi.

Art. 5.

I direttori di Commissariato militare marittimo dispongono dei crediti loro aperti, mediante buoni a favore dei responsabili di cassa delle RR. navi armate, in riserva, in allestimento e in disponibilità, per somministrare loro la dotazione di cassa della rispettiva nave.

Art. 6.

La dotazione di cassa prelevata dal conto corrente, con le norme stabilite dagli articoli precedenti, costituisce il fondo di scorta di ciascuna nave, l'ammontare del quale sarà determinato, per ciascun tipo e per ciascuna posizione amministrativa, con decreto del ministro della marina da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 7.

Non compete alcun fondo di scorta alle navi in disarmo. Nel caso di disarmo di una R. nave i responsabili di cassa dovranno eseguire la restituzione del fondo stesso nella cassa della Direzione di commissariato militare marittimo del dipartimento nella cui giurisdizione avviene il disarmo stesso.

Analogo procedimento sarà seguito nel caso di riduzione del fondo di scorta per il passaggio della nave dalla posizione di armamento o di riserva a quella di disponibilità.

Art. 8.

Le somme restituite dai responsabili delle RR. navi per cessazione o riduzione del fondo di scorta, sono immediatamente versate dai direttori di Commissariato militare marittimo nella locale sezione di tesoreria, che ne rilascia apposita quietanza.

L'ammontare delle quietanze di versamento è portato in aumento del residuo disponibile sul credito aperto al direttore di Commissariato militare marittimo che ha proceduto al versamento stesso.

Art. 9.

I direttori di Commissariato militare marittimo presentano trimestralmente al Ministero della marina, pel tramite dei rispettivi delegati del tesoro che vi apporranno il loro visto, il rendiconto documentato delle somme erogate e di quelle versate, per essere riveduto e trasmesso alla Corte dei conti.

I direttori di Commissariato sono personalmente responsabili della regolarità dei prelevamenti ordinati e dei versamenti eseguiti sui crediti loro aperti.

I responsabili di cassa delle RR. navi sono solidalmente responsabili della regolare gestione del fondo di scorta della sua ricostituzione periodica mediante il rimborso delle spese mensili di bordo sulla presentazione delle relative contabilità alle competenti direzioni di Commissariato, non che della restituzione parziale o integrale del fondo stesso, nei casi di cui all'art. 7. Essi sono a tal uopo sottoposti alle disposizioni dell'art. 64 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Uno stato dimostrante la situazione del conto corrente al principio e alla fine dell'esercizio finanziario scaduto e il riassunto delle operazioni compiute nell'esercizio stesso sarà compilato dal Ministero della marina, trasmesso al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità con le proprie scritture, parificato dalla Corte dei conti e posto a corredo del relativo conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'art. 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1909.

Le modalità per la tenuta delle scritture, del conto corrente, per l'emissione degli ordini per le aperture di credito, per i buoni da emettersi in conto dei crediti stessi, per le quietanze di versamento, per la contabilità delle spese di bordo e per il periodico rimborso delle medesime ai responsabili di cassa delle RR. navi, saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei ministri competenti, sentiti la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato.

Art. 12.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1909-910, saranno soppressi i capitoli riflettenti il fondo di scorta per le RR. navi armate.

Entro il primo semestre dell'esercizio medesimo sarà proceduto alla liquidazione del detto fondo, mediante versamenti da introitarsi ai residui del capitolo del bilancio d'entrata per l'esercizio 1908-909 « Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le RR. navi armate », con le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **372** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:

Art. 4, comma 4°:

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri d'amministrazione ed ai vice direttori generali.

Art. 9. — Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti o le spese e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.

La relazione è distribuita ai membri del Parlamento.

Art. 10, comma *d*).

d) approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle L. 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonchè le provviste fino allo stesso limite.

Comma *f*).

f) approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a L. 20,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 5000;

Comma *m* e *n*).

m) autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, già deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti;

n) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

o) ordinare... ecc. (identico).

Ultimo comma.

Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, proporrà al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice-direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 20. — Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verrà stanziata in bilancio una somma in misura non minore di L. 1000 per ogni chilometro di strada esercitata.

Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verrà stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.

Sono spese complementari di esercizio quelle:

a) di manutenzione straordinaria occorrente per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verrà stanziata in bilancio una somma non minore di L. 270 per ogni chilometro di strada esercitata;

b) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non minore di L. 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;

c) pel rinnovamento del materiale rotabile, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;

d) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verrà stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'art. 21. Lo stanziamento della predetta somma verrà fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo del l'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a L. 25 milioni.

I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d*, sarà alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.

Le spese accessorie comprendono:

e) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

f) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

g) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere *b*) ed *e*) dell'art. 21;

h) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'articolo 24;

i) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad *e*) e *f*) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;

l) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111:

m) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;

n) il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.

Art. 22. — Aggiungere:

Per le spese straordinarie di cui all'art. 21 e in aumento dei fondi stanziati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e 23 dicembre 1906, n. 638, l'Amministrazione stessa è autorizzata ad assumere impegni, nel sessennio 1909-910, 1914-915, fino al li-

mite del quintuplo dell'eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base, salvo il disposto del seguente capoverso.

Il ministro del tesoro provvederà i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni, entro il limite massimo annuale di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, nei modi indicati nell'art. 3 della legge stessa.

Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, sentito, secondo le rispettive competenze, il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell'interno, è autorizzato a fornire nel sessennio, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 10 milioni, per l'acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dell'interno, salvo, da parte di questi ultimi, la correspensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l'uso del detto materiale.

Art. 24 (comma 1°, 2° e 3°):

È istituito un fondo di riserva per spese impreviste, formato da assegnazioni in ragione di 6 milioni di lire all'anno.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto infruttifero al tesoro.

Quando il fondo abbia raggiunto la somma di L. 30,000,000, l'assegnazione annua di cui al primo comma potrà essere destinata a spese pel rinnovamento del materiale rotabile, in aumento degli stanziamenti di cui alla lettera *c*) dell'art. 20, o alle spese straordinarie di cui all'art. 21.

Art. 27, comma 2°:

La registrazione preventiva da parte dell'Ufficio speciale della Corte dei conti è limitata ai contratti che rappresentano un ammontare superiore alle L. 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza per assicurare la regolarità e la continuità del servizio. L'urgenza dovrà essere motivata.

Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonchè gli elenchi dei mandati emessi.

Art. 30, aggiungere:

Tuttavia i vincoli d'ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e dal presente articolo, debbono essere notificati al direttore generale, al quale altresì, in materia di cessioni, spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 11 della legge medesima.

La detta legge, inoltre, è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le seguenti norme e modificazioni:

a) gli agenti avventizi e quelli in prova, di cui agli articoli 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1906, n. 417, e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli articoli 9 e 10 della legge, ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall'art. 12, ultimo comma;

b) anche gli atti di cessione, fatti in conformità dell'art. 12, ultimo comma, debbono essere stesi per iscritto e comunicati, mediante piego raccomandato, al direttore generale delle ferrovie dello Stato; essi hanno effetto presso l'Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;

c) la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l'Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante. La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa, più l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per 360;

d) con i contributi del personale stabile ferroviario sarà costituito, come agli articoli 8, 9 e 11, un fondo separato di garanzia, del quale la Cassa depositi e prestiti terrà il conto corrente e la gestione, separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge.

Le cessioni degli agenti ferroviari, che alla data di pubblicazione della presente legge saranno state già effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro, saranno riconosciute ed osservate dall'Amministrazione ferroviaria.

Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908, n. 574, finchè al coordinamento ed all'applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sarà provveduto con altro apposito regolamento.

Le ritenute di cui agli articoli 9 e 10 non ancora applicate, o applicate in misura diversa da quella che sarà definitivamente stabilita dall'apposito regolamento, saranno effettuate o rettificate dopo la sua pubblicazione, ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908.

Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute già effettuate, ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni, sarà provveduto, subito dopo la pubblicazione della presente legge, mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro, delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 31, comma 4° e seguenti sostituiti da:

È ammessa la trattativa privata:

a) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 50,000, anche se ripartito in più anni;

b) con deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a L. 50,000;

La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazoine di importo superiore a L. 200,000, dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento di cui all'art. 86 della presente legge.

Art. 33. — 4° comma: soppresso.

5° comma: soppresso.

Art. 35, comma 2°:

Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose, presentati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non sono applicabili gli articoli 19, n. 3, e 20, n. 34, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414.

Art. 38, comma 2°:

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvederà alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tariffe, nonchè a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 41.

Aggiungere dopo il comma 4°:

In attesa della revisione di cui sopra, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione.

Art. 45. — Aggiungere:

Quando le cause suddette siano di competenza dei giudici conci-

liatori, le sentenze anche per valore non eccedente le L. 50, sono appellabili in conformità degli articoli 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 2 della legge 23 luglio 1895, n. 455.

Art. 48. — Sostituito da:

Il Consiglio d'amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggieri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari.

Art. 60 — Aggiungere di seguito al comma 2°:

... La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie, i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione.

Aggiungere dopo il 3° comma il seguente comma:

Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali, di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, sarà, all'atto del collocamento a riposo, liquidata una indennità con le stesse norme stabilite dall'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 63, comma *a* e *g* - Sostituire:

a) di un vice presidente;

. . . .

g) di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

Art. 64, comma 2° - Sostituito da:

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie *b* e *c* possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni. I membri della categoria *e* durano in carica fino a che fanno parte della Commissione compartimentale che rappresentano in seno al Consiglio generale.

Art. 64 — Aggiungere:

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, uno dei membri di cui alla lettera *g* dell'articolo precedente è incaricato annualmente di fungere da vice-presidente del Consiglio.

Art. 65, comma 1° — Sostituito da:

Il Consiglio generale del traffico si riunirà normalmente due volte all'anno, e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Art. 70 — Sostituito da:

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica quattro anni; quelli della categoria *a* possono essere rinominati; quelli delle categorie *b* e *c* non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

Art. 72, comma 2° — Sostituito da:

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione e che continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo fra le Legislature e le Sessioni.

Art. 73. — Sostituito da:

La Commissione di vigilanza esamina la relazione annuale del direttore generale di cui all'art. 9.

La Commissione ha facoltà di richiedere al ministro tutti i dati che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

Art. 74. — Sostituito da:

Nel febbraio di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

Art. 81. — Aggiungere di seguito al 2° comma:

. . . Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 82, comma 1°. — Sostituito da:

Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e d'ispezione secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

Art. 2.

Le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie comprese nella rete esercitata dallo Stato, saranno inscritti nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

In casi eccezionali possono, con deliberazione del Consiglio dei ministri, essere approvate, su proposta del direttore generale accompagnata dal parere motivato del Consiglio d'amministrazione, le assunzioni di nuovo personale di qualsiasi qualifica senza il pubblico concorso richiesto dall'art. 55, qualora si richiedano peculiari requisiti indispensabili per speciali lavori od uffici.

Parimente, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, si potrà, nei casi d'urgenza, prescindere dal sentite l'avviso del Consiglio generale del traffico, di cui all'ultimo comma dell'art. 62.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è tenuta a comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.

Art. 5.

Dalla iscrizione nelle liste dei giurati vanno esenti, insieme ai funzionari mentovati nell'art. 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937:

il direttore generale,
i vice direttori generali,
i capi di servizio,
i capi di compartimento,
i capi delle divisioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Agli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato dispensati dall'ufficio di giurato per l'art. 4, n. 2 di detta legge, sono aggiunti quelli delle ferrovie dello Stato, quando siano titolari di un ufficio senza supplente.

Art. 6.

In occasione di un sinistro ferroviario non sono soggetti, purchè immuni dal dolo e purchè non abbandonino il servizio, all'arresto preventivo, comminato per la flagranza di reato dalle vigenti leggi, gli agenti ferroviari, che si trovino in servizio sulle locomotive e sui treni danneggiati, o sieno addetti al movimento delle stazioni ove, o fra le quali, il sinistro sia avvenuto, o at-

tendano alla sorveglianza della linea in località e per funzioni comunque involgenti una presunzione di colpa.

Tutti, indistintamente, i detti agenti che, in presenza del sinistro, o prima di riceverne ordine, abbandonino il servizio, incorrono per ciò solo nella pena di cui all'art. 312 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, senza pregiudizio delle altre sanzioni dei regolamenti speciali dell'Amministrazione ferroviaria.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili al personale addetto, con le funzioni suindicate, a qualunque ferrovia pubblica o tramvia meccanica, escluse le tramvie urbane.

Art. 7.

Qualora, in seguito ad un sinistro ferroviario o per qualsiasi altra causa, ancorchè ignota, si rinvengano lungo la sede ferroviaria, ed in giacitura tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi potranno, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, venire rimossi, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali o dal sindaco del Comune o da chi ne fa le veci.

Eguali facoltà, e sotto la stessa condizione di urgenza, sono conferite al personale delle ferrovie che sarà designato dal regolamento generale di cui all'art. 86, per la rimozione, previo accertamento e descrizione, del materiale rotabile, la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.

Tale materiale sarà inviato alle officine per le occorrenti riparazioni, o rimesso senz'altro in circolazione, salvo divieto dell'autorità giudiziaria, che sarà però revocato appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi del caso.

Art. 8.

Per l'impianto del servizio di navigazione di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, il ministro della marina potrà consentire il passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a richiesta della medesima, del personale tecnico ed operaio, che ad essa occorresse ed a condizione che il personale stesso ne faccia domanda.

Il detto personale avrà le qualifiche e gli stipendi o paghe, che gli saranno assegnate dal Consiglio di amministrazione, o ad esso saranno applicabili le norme in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione di quanto riguarda il trattamento di pensione, che sarà regolato secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70, e della legge 26 dicembre 1901, n. 518, per le pensioni degli operai della R. marina.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base al servizio complessivamente prestato sotto la R. marina e sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: e l'onere della pensione sarà ripartito tra il tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati a ciascuno corrisposti prima e dopo il passaggio alle ferrovie dello Stato. Agli effetti del riparto, gli operai a paga si considerano come provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.

Art. 9.

Al personale proveniente dalla R. marina ed assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il quale sia provvisto di pensione od abbia percepito indennità a carico del Tesoro per servizio prestato sotto la R. marina, sono applicabili gli articoli 28 e 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, riguardanti la riunione del nuovo servizio a quello anteriore per la pensione di riposo, da liquidarsi in base alle disposizioni del testo unico suddetto.

L'onere della maggiore pensione o indennità è a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'ammontare che eccede quello già liquidato a carico del tesoro.

Art. 10.

La cessione degli stipendi dei funzionari mentovati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 può avere luogo anche a favore delle associazioni tontinarie o di ripartizione costituite e legalmente esercenti nel Regno. Tali istituti restano autorizzati a impiegare i loro fondi in operazioni di mutuo ai funzionari dello Stato verso cessione degli stipendi, ai sensi del predetto art. 3.

La detta legge, inoltre, è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le norme e condizioni di cui ai comma *a*, *b*, *c*, *d*, dell'art. 30 come modificato coll'art. 1 della presente legge, ed ai quattro successivi dello stesso art. 30.

Art. 11.

Le disposizioni degli art. 1 (comma 5° dell'art. 38 e comma 3° dell'art. 45) 4 e 7 sono applicabili anche alle ferrovie esercitate da imprese private.

Art. 12.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni non abrogate delle leggi precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 25 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI — COCCO-ORTU — LACAVA — ORLANDO — CARCANO — MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 874 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La carriera amministrativa e quella di ragioneria del Ministero della marina saranno istituite e mantenute distinte.

In conseguenza la tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304, che stabilisce il ruolo organico promiscuo della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della marina, è abrogata e sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge, la quale è approvata e resa esecutiva.

Art. 2.

La tabella *D* che stabilisce il ruolo organico del Corpo di commissariato militare marittimo, approvata con la legge 14 luglio 1907, n. 467, è parimente abrogata e sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Nella prima costituzione della carriera di ragioneria di cui all'art. 1 saranno osservate le norme seguenti:

Il posto di direttore capo di ragioneria è conferito conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 21 del testo unico delle leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Ai posti di capo sezione di ragioneria, primo ragioniere e ragioniere possono essere trasferiti, in seguito a domanda ed a scelta del ministro, i funzionari della carriera amministrativa e di ragioneria di grado e di classe corrispondente.

Art. 4.

I posti che, dopo effettuati i passaggi di cui nel precedente articolo, rimanessero tuttora vacanti nei vari gradi, saranno conferiti:

Quelli di capo sezione in seguito a concorso per titolo, a scelta del ministro, fra i primi segretari ed i primi ragionieri;

Quelli di primo ragioniere in seguito a concorso per titolo, a scelta del ministro, fra i segretari ed i ragionieri, purchè contino almeno quattro anni di servizio nel personale del Ministero, fatta eccezione per coloro che dal Corpo di commissariato militare marittimo furono trasferiti nel ruolo del Ministero per effetto della legge 15 luglio 1906, n. 341.

La prima nomina dei prescelti nei concorsi suddetti ha luogo nell'ultima classe del grado pel quale concorsero.

I segretari che fanno passaggio nei ragionieri conservano, per l'avanzamento al grado di primo ragioniere, l'eventuale diritto alla esonerazione dagli esami in conformità dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 5.

Dieci posti, complessivamente, tra i due organici della carriera amministrativa e di quella di ragioneria, sono riservati ad ufficiali subalterni del corpo di commissariato militare marittimo.

Tali posti saranno conferiti in seguito a domanda, a scelta del ministro.

I prescelti verranno nominati nell'ultima classe del ruolo nel quale sono trasferiti, e classificati in ordine della propria anzianità di grado nel corpo di commissariato militare marittimo, dopo i funzionari civili attualmente appartenenti al ruolo della carriera amministrativa e di ragioneria e dei vincitori del concorso a segretario di 4ª classe tuttora inscritti nella graduatoria approvata con decreto Ministeriale del 16 novembre 1908.

Art. 6.

Gli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo che, per effetto dell'applicazione del nuovo organico di cui all'art. 2, venissero a trovarsi in eccedenza alla forza numerica in esso stabilita, saranno considerati in soprannumero fino alla loro normale eliminazione.

Gli stipendi ad essi assegnati saranno stanziati nella parte straordinaria del bilancio della marina.

Art. 7.

Gli ufficiali subalterni del Corpo di commissariato militare marittimo che, per effetto del passaggio nel personale del Ministero, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate gradualmente, in modo però da avere piena attuazione entro il primo semestre dell'esercizio finanziario 1909-910.

Art. 9.

Entro due anni dall'approvazione della presente legge il Governo del Re sottoporrà all'approvazione del Parlamento un disegno di legge, per la riduzione delle attuali tabelle organiche del personale dei contabili della R. marina, in dipendenza delle riforme introdotte nell'Amministrazione marittima e per la ripartizione del personale stesso in due distinte categorie per i servizi contabili e per quelli d'ordine.

Art. 10.

In conseguenza delle disposizioni contenute nella

presente legge si provvederà, mediante decreto del ministro del tesoro, al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA A.

Organico della carriera amministrativa.

2	Direttori generali a	L. 10,000
6	Direttori capi divisione di 1ª classe	» 8,000
5	Direttori capi divisione di 2ª classe	» 7,000
13	Capi sezione di 1ª classe	» 6,000
12	» di 2ª »	» 5,000
12	Primi segretari di 1ª classe	» 4,500
12	» di 2ª »	» 4,000
11	Segretari di 1ª classe	» 3,500
10	» di 2ª »	» 3,000
8	» di 3ª »	» 2,500
3	» di 4ª »	» 2,000
94		

Organico della carriera di ragioneria.

1	Direttore capo di ragioneria a	L. 8,000
2	Capi sezione di 1ª classe	» 6,000
2	» di 2ª »	» 5,000
3	Primi ragionieri di 1ª classe	» 4,500
2	» di 2ª »	» 4,000
2	Ragionieri di 1ª classe	» 3,500
2	» di 2ª »	» 3,000
2	» di 3ª »	» 2,500
1	» di 4ª »	» 2,000
17		

TABELLA B.

Organico del Corpo di commissariato militare marittimo.

1	Maggiore generale
6	Colonnelli
17	Tenenti colonnelli
28	Maggiori
107	Capitani
64	Tenenti
16	Sottotenenti
239	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
MIRABELLO.

Il numero 263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto il regolamento pel servizio territoriale, approvato con R. decreto 2 luglio 1905;

Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1904, n. 702, che stabilisce l'ordinamento amministrativo dei magazzini centrali militari ed approva il regolamento per il servizio dei magazzini stessi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra e del tesoro, il quale andrà in vigore dal 1° luglio 1909.

Art. 2.

Sono abrogati: il regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza, approvato con R. decreto 9 ottobre 1903; il R. decreto 27 luglio 1903 sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato, nonchè tutte le disposizioni contrarie e non conformi al regolamento qui annesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza.

PARTE PRIMA.

Delle direzioni di commissariato

Art. 1.

Degli uffici di commissariato.

§ 1. Al servizio di commissariato provvede in ciascun corpo di armata una direzione di commissariato militare.

Ciascuna direzione si divide in un ufficio della direzione ed in due sezioni: eventualmente potrà avere anche uffici locali.

Delle sezioni la 1ª è alla sede della direzione, la 2ª è distaccata alla sede della 2ª divisione del corpo d'armata.

Le direzioni di commissariato dei corpi d'armata IX e X hanno ciascuna tre sezioni.

§ 2. L'ufficio della direzione tratta gli affari comuni a più divisioni e a più corpi d'armata, quelli relativi all'istruzione o alla disciplina del personale dipendente dalla direzione.

Sono di sua competenza gli atti per la costituzione di imprese per somministrazione di cose e di opere, la revisione delle contabilità delle imprese stesse quando si estendano al territorio dell'intero corpo d'armata nonchè la stipulazione dei contratti per gli acquisti e le vendite di derrate e di materiali. Fanno eccezione gli acquisti e le vendite che hanno luogo nella 2ª divisione del corpo d'armata alle quali provvede la sezione di commissariato della divisione stessa.

Allo stesso ufficio spettano pure tutte le predisposizioni per la mobilitazione dei servizi di commissariato nel corpo d'armata, per il funzionamento dei servizi stessi territoriali nonchè gli studi d'ordine commerciale e statistico necessari per provvedere al servizio in qualsiasi contingenza di pace o di guerra. Dall'ufficio della direzione dipende il magazzino centrale ove esiste.

§ 3. La sezione 1ª attende, in base agli ordini del direttore, ai servizi di vettovagliamento, casermaggio ed affini, disimpegnati dal commissariato nel territorio della divisione nella quale ha sede la direzione.

Ad essa spetta particolarmente di provvedere che impresari e fornitori soddisfino agli obblighi contrattuali, che gli stabilimenti dipendenti procedano colla voluta regolarità osservando le disposizioni contenute nelle relative istruzioni. Di ciò dovrà la sezione assicurarsi con una assidua ed oculata vigilanza, con controlli tecnici, colla verifica in linea amministrativa e contabile dei conti presentati. Spetta pure alla medesima di procedere agli acquisti da eseguirsi ad economia.

§ 4. La sezione 2ª attende ed ha, nell'altra divisione del corpo d'armata, la responsabilità dei servizi di commissariato di cui al paragrafo precedente, oltre alla stipulazione dei contratti per gli acquisti e le vendite di derrate e di materiali che hanno luogo nella divisione stessa.

§ 5. Gli uffici locali esercitano attribuzioni analoghe alla sezione 2ª, limitatamente al presidio nel quale sono istituiti.

La direzione del X corpo d'armata ha una terza sezione a Caserta, la quale nei distretti di Caserta, Gaeta e Benevento disimpegna servizio analogo a quello attribuito alla 2ª sezione.

Per la divisione militare di Cagliari è istituita una sezione di commissariato della 25ª divisione alla dipendenza della direzione di commissariato del IX corpo d'armata. Ha attribuzioni identiche a quelle della sezione 2ª aumentate di tutto ciò che ha tratto alla preparazione della mobilitazione dei servizi di commissariato per le truppe dell'isola. In questo è autonoma e provvede in conformità degli ordini ricevuti dal comando della divisione.

Art. 2.

Del personale.

§ 6. All'assegnazione del personale (ufficiali commissari, contabili e d'ordine) alle direzioni e la ripartizione di esso fra la sede della direzione, le sezioni staccate e gli uffici locali provvede il Ministero.

Spetta ai direttori di commissariato di ripartire fra l'ufficio della direzione e la 1ª sezione, in relazione colle esigenze di servizio, i capitani commissari e gli ufficiali d'ordine assegnati alla sede della direzione.

§ 7. *Direttore.* — Imprime l'indirizzo ai servizi di commissariato del corpo d'armata ed impartisce le istruzioni e gli ordini necessari per assicurarne il regolare andamento amministrativo, tecnico e contabile. Fa di propria iniziativa al comandante del corpo d'armata tutte quelle proposte che a tale scopo reputi necessarie e vigila perchè siano rettamente interpretati ed applicati i regolamenti, le istruzioni e le prescrizioni in vigore.

Tratta personalmente gli affari più importanti della direzione e vigila gli acquisti ad economia da farsi dalle sezioni dipendenti.

Personalmente si occupa ed è particolarmente responsabile della istruzione degli ufficiali non solo coll'assicurarsi che ciascuno conosca le proprie attribuzioni ed abbia le cognizioni professionali necessarie per ben disimpegnarle, ma col dare altresì direzione ed impulso ai loro studi coll'ordinare ricognizioni, conferenze, manovre sulla carta e col mettere in opera ogni mezzo atto a far sì che la coltura degli ufficiali stessi sia professionalmente completa.

Sul personale dipendente esercita autorità di comandante di corpo.

§ 8. *Vice direttore.* — Il tenente colonnello commissario è capo della 1ª sezione ed in conformità delle norme che regolano ciascun servizio, degli ordini e delle direttive impartite dal direttore di commissariato, dirige l'andamento amministrativo, tecnico e contabile dei servizi di commissariato nel territorio della divisione dove ha sede la direzione ed è responsabile del loro funzionamento.

Presiede le Commissioni per il collaudo e l'accettazione delle derrate e dei materiali da introdursi negli stabilimenti dipendenti, e tale ufficio esercita personalmente o delegando, in quei casi nei quali lo creda e sotto la sua responsabilità, un ufficiale della sezione.

Sul personale della sezione e su quello degli stabilimenti dipendenti esercita autorità uguale a quella del comandante di battaglione alla sede del reggimento.

§ 9. *Maggiore capo della 2ª sezione.* — Esercita attribuzioni analoghe a quelle del capo della prima sezione.

Sul personale della sezione e su quello degli stabilimenti dipendenti, esercita l'autorità di comandante di distaccamento.

§ 10. *Capo di ufficio locale.* — Ha attribuzioni analoghe a quello del capo della 2ª sezione, limitatamente al territorio di sua giurisdizione.

Dipende immediatamente dal direttore di commissariato.

§ 11. *Ufficiali addetti.* — All'ufficio della direzione è assegnato un maggiore commissario per la trattazione degli affari relativi alla mobilitazione e al funzionamento dei servizi di commissariato in guerra e per gli studi e le indagini statistiche inerenti.

Da esso dipendono direttamente gli ufficiali controllori del magazzino centrale ove esiste.

I capitani commissari sono singolarmente incaricati di trattare affari e di compiere studi alla diretta dipendenza del direttore, dei capi delle sezioni e degli uffici locali. Ogni capitano deve avere attribuzioni e responsabilità proprie ben determinate. Affinchè poi ognuno acquisti la pratica necessaria e gli ufficiali possano a vicenda, in caso di bisogno, sostituirsi, i direttori cureranno che abbiano luogo scambi periodici di attribuzioni fra quelli alla sede della direzione sì che tutti siano tenuti al corrente dei principali affari trattati dalla 1ª sezione o dell'ufficio della direzione.

Analogamente provvederanno i capi delle sezioni staccate e degli uffici locali.

I servizi ai quali devono essere adibiti gli ufficiali allievi di complemento in servizio temporaneo, sono stabiliti dal direttore di commissariato, dal capo della sezione staccata o dell'ufficio locale.

Nell'assegnazione degli incarichi di servizio a ciascun ufficiale i direttori ed i capi delle sezioni o degli uffici locali avranno riguardo all'affinità esistente fra i diversi lavori.

Ciò non dovrà per altro dar luogo a suddivisione delle sezioni e degli uffici in reparti minori.

Presso ogni direzione di commissariato un ufficiale inferiore contabile addetto all'ufficio della direzione è incaricato del disbrigo degli affari relativi ai locali, ai mobili degli uffici e degli alloggi e ai servizi di segreteria.

Presso le direzioni di commissariato che non hanno Consiglio di amministrazione l'ufficiale medesimo esercita inoltre le funzioni di ufficiale d'amministrazione.

§ 12. *Veci di carica.* — In caso di assenza o di impedimento del direttore ne assume le funzioni il vice direttore.

Nel caso di assenza o di impedimento del direttore e del vice direttore contemporaneamente, il maggiore commissario addetto alla direzione assume le funzioni di direttore interinale di commissariato.

Per l'esercizio delle funzioni di direttore interinale da parte di un maggiore commissario meno anziano del capo della 2ª sezione o dell'ufficio locale, si applicherà il disposto del § 268 del regolamento di disciplina militare nei riguardi delle sue relazioni di servizio colla sezione o coll'ufficio.

Quando il titolare della sezione o dell'ufficio locale sia assente od impedito, ne assume le funzioni l'ufficiale commissario che lo segue in grado od in anzianità nella sezione o nell'ufficio stesso.

§ 13. *Dipendenza del direttore, dei capi sezione e dei capi ufficio.* — Il direttore di commissariato dipende direttamente dal Ministero per tutto quanto concerne i servizi di amministrazione generale, il funzionamento tecnico ed amministrativo degli stabilimenti dipendenti e la relativa contabilità.

Però affinchè il comando del corpo d'armata possa avere perfetta conoscenza dell'andamento dei servizi di commissariato, egli tratterrà pel suo tramite quegli affari che rivestono carattere di speciale importanza.

Per l'andamento generale del servizio e per la preparazione della mobilitazione il direttore di commissariato dipende dal comandante del corpo d'armata; per la disciplina del personale a lui sottoposto, dal comandante della divisione dove il personale si trova; pei servizi affidati alla 1ª sezione, dal comandante la 1ª divisione del corpo d'armata.

I capi delle sezioni staccate e degli uffici locali dipendono oltrechè dai rispettivi direttori di commissariato anche dai rispettivi comandanti di divisione o di presidio per quanto ha tratto all'immediato soddisfacimento dei bisogni delle truppe ed alla disciplina del personale dipendente.

Art. 3.

Indirizzo generale del servizio.

§ 14. Nei limiti dell'osservanza delle prescrizioni di legge e di regolamento, degli ordini delle autorità superiori, i direttori di commissariato possono esercitare le loro attibuzioni con la maggiore libertà d'azione la quale include per essi il dovere di lasciarne nella debita proporzione ai propri dipendenti in ragione del grado di questi, giacchè in guerra l'iniziativa, oggi divenuta più che mai necessaria in tutti i gradi, non può manifestarsi se nel tempo di pace si sia contratta l'abitudine di non far nulla senza averne ricevuto l'ordine o di operare sempre secondo minute prescrizioni intese a regolare ogni atto.

Siano agli inferiori ben definitivi gli scopi da conseguire e si prenda norma dai fatti per giudicare della loro attitudine a far buon uso della libertà di azione loro concessa.

La libertà d'azione ed il sentimento della responsabilità che ne consegue, sono di grande incitamento a fare impegnare tutta l'attività di cui si è capaci nell'adempimento del proprio dovere.

Il superiore deve esercitare una continua vigilanza, ma intervenire solo quando noti errori, omissioni o violazioni delle leggi e dei regolamenti, o quando sia necessario reprimere la mala voglia, la negligenza e l'abuso, o quando abbia fondato motivo di credere che il suo intervento valga ad evitare qualche inconveniente.

La gradazione gerarchica deve essere rispettata nell'amministrazione come in tutte le altre forme dell'ordinamento militare.

Perciò in massima ciascun direttore, capo di sezione, e capo di ufficio locale, deve rispettivamente dare gli ordini di servizio soltanto per mezzo dei capi sezione, capi d'ufficio, consegnatari di stabilimenti di commissariato e comandanti di compagnia o di plotone staccato di sussistenza in quanto mantengono rapporti di diretta dipendenza, e deve d'altra parte rispondere dei suoi atti verso il proprio superiore diretto e competente.

Concetto fondamentale da tenersi presente nell'esercizio delle attribuzioni rispettive per parte delle direzioni, sezioni e degli uffici locali è che l'ufficio della direzione è organo di studio nonchè centro della trattazione di tutti quegli affari che non interessano il funzionamento dei servizi in rapporto specialmente alla immediata soddisfazione dei bisogni delle truppe: le sezioni e gli uffici locali sono organi che provvedono al servizio in stretto rapporto colla soddisfazione dei bisogni delle truppe stesse.

Ne consegue che queste sezioni e gli uffici locali devono essere esonerati da tutto il lavoro che non interessa direttamente l'approvvigionamento immediato delle truppe affinchè il personale addettovi possa esercitare al riguardo una efficace e vigile azione e vivere in frequente contatto con quelle.

Art. 4.

Disposizioni varie.

§ 15. *Orario d'ufficio.* — In ogni direzione, sezione staccata ed ufficio locale deve essere stabilito dal direttore e dal capo della sezione e dell'ufficio locale un orario possibilmente in relazione a quello osservato dai comandi dai quali dipendono. A questi dovrà esserne trasmessa copia.

L'orario è in massima di sei ore nei giorni feriali e di tre nei giorni festivi; però, quando il servizio realmente lo esiga, il direttore ed i capi delle sezioni o degli uffici locali hanno facoltà di prolungarlo per tutto o parte del personale.

§ 16. *Turni di servizio.*

a) Ufficiale di settimana per i servizi interni.

Presso ogni direzione, sezione staccata ed ufficio locale deve essere stabilito, fra tutti gli ufficiali inferiori commissari in servizio attivo permanente, un turno di settimana per i servizi interni, il quale comincia la domenica mattina alle ore 11 e termina alla stessa ora della domenica successiva. Per il cambio per la ripresa, la dispensa e pel computo del servizio settimanale si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni del regolamento di servizio interno per le varie armi. Il servizio di settimana non dispensa gli ufficiali dal disimpegno del servizio normale loro affidato.

L'ufficiale di settimana è responsabile del regolare andamento del servizio. Egli deve essere sempre reperibile, ricevere la corrispondenza d'ufficio e qualunque altra comunicazione su argomenti di servizio. Se trattasi di cose urgenti, provvede direttamente informandone poi sollecitamente il proprio superiore. In tutti gli altri casi, consegna la corrispondenza ricevuta al direttore, al capo della sezione staccata e dell'ufficio locale al loro ritorno.

b) Ufficiale di settimana per i servizi esterni.

Presso ogni sezione ed ufficio locale deve essere stabilita fra tutti gli ufficiali inferiori commissari in servizio attivo permanente un turno settimanale per la sorveglianza dei servizi esterni.

§ 17. *Norme per la corrispondenza d'ufficio.* — La corrispondenza colle autorità è tenuta esclusivamente dai direttori di commissariato salvo le eccezioni che il Ministero, in relazione specialmente colle esigenze degli acquisti ad economia, crederà di stabilire.

I capi delle sezioni staccate e degli uffici locali, oltre che col rispettivo direttore di commissariato e cogli organi di esecuzione del servizio dipendenti potranno corrispondere coi comandi di divisione e di presidio, di corpo e di reparto, per tutto quanto ha tratto all'immediato soddisfacimento dei bisogni delle truppe, alla sistemazione delle conseguenti contabilità e per affari d'ordine disciplinare quando così sia prescritto dai regolamenti.

§ 18. *Custodia dei fondi in denaro.* — Per la custodia dei fondi in denaro, nonchè dei depositi dei concorrenti alle aste e delle somme che i deliberatari e contraenti devono anticipare per spese di contratti, è assegnata a ciascuna direzione non avente Consiglio di amministrazione una cassa a due chiavi, una delle quali è tenuta dal direttore, l'altra dell'ufficiale incaricato del servizio di cassa.

Le direzioni di commissariato di Torino, Firenze e Napoli non

hanno cassa propria, servendo per esse quella del Consiglio d'amministrazione alla loro sede istituito.

Art. 5.

Ordinamento amministrativo e contabile degli uffici di commissariato.

§ 19. *Consigli d'amministrazione e capi degli uffici di commissariato.* — Degli atti necessari al regolare andamento dell'amministrazione delle direzioni di commissariato e delle compagnie di sussistenza, parte sono di esclusiva competenza dei Consigli d'amministrazione, altri sono riservati all'autorità dei direttori; altri infine, per i distaccamenti, sono deferiti ai capi delle sezioni staccate e degli uffici locali.

I Consigli d'amministrazione sono istituiti presso la direzioni di commissariato di Torino, Firenze e Napoli rispettivamente per le direzioni e le compagnie di sussistenza dei corpi d'armata I-IV, V-VIII, IX-XII. Ciascun Consiglio è composto del colonnello commissario direttore, presidente, del tenente colonnello commissario vice direttore, membro, del maggiore commissario addetto alla direzione, relatore, del maggiore o capitano contabile direttore dei conti, membro. Ha le funzioni di segretario, senza voto, uno degli altri ufficiali contabili addetti alla direzione.

§. 20. *Attribuzioni e funzionamento dei Consigli d'amministrazione.* — I Consigli d'amministrazione trattano le questioni che riguardano il governo economico delle direzioni e delle compagnie di sussistenza nei rapporti collo Stato.

Ad essi spetta pertanto:

a) tenere conto della forza in uomini e cavalli e delle varie sue posizioni;

b) fare le domande di fondi sulle casse dello Stato o dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari;

c) provvedere per la fornitura del pane e dei viveri alla truppa delle compagnie di sussistenza e della paglia per la lettiera dei cavalli, quando il servizio non sia fatto per presidio o a conto diretto dello Stato;

d) fare per conto dello Stato le provviste di materiali occorrenti alle compagnie di sussistenza e provvedere alla lavorazione degli oggetti di corredo;

e) assumere in servizio capi operai o provvedere altrimenti al servizio delle riparazioni del materiale e determinare le tariffe;

f) fare acquisto di mobili e arredi per i propri uffici e per quelli di compagnia, per la mensa sottufficiali e per altri simili servizi;

g) determinare i fondi in denaro da inviare alle direzioni pei bisogni dell'Amministrazione ed assegnare fondi permanenti ai comandi di compagnia;

h) deliberare il risarcimento di danni economici a carico degli agenti responsabili;

i) regolare le successioni ereditarie per riguardo ai crediti e alle robe lasciate dai defunti;

l) compilare le contabilità prescritte, rendersi conto delle osservazioni che su di esse vengono fatte dal Ministero, prendere atto dell'eseguito loro assestamento;

m) compiere infine tutti quegli atti che per qualsiasi disposizione del presente o di altro regolamento debbono essere mandati ad effetto per opera dei Consigli d'amministrazione.

§ 21. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti del Consiglio.

Mancando il presidente ne fa le veci il vice presidente. Mancando il relatore ne assume le funzioni il tenente colonnello commissario vice direttore.

Rimanendo contemporaneamente vacanti le cariche di presidente e di relatore, esse si riuniscono nella persona del tenente colonnello commissario vice-direttore, ed in tal caso, come in ogni altro in cui manchino contemporaneamente due membri, entra a far parte del Consiglio il capitano commissario più anziano fra i presenti.

Mancando contemporaneamente il direttore e il vice direttore, assume la carica di direttore il maggiore commissario che conserva pure la carica di relatore.

Mancando il direttore dei conti, ne fa le veci, come direttore dei conti e come membro del Consiglio, con voto deliberativo, l'ufficiale contabile segretario.

Infine mancando il segretario ne assume le funzioni il capitano contabile direttore dei conti.

§ 22. I Consigli sono adunati dal rispettivo presidente ogni qual volta occorra.

Le questioni a trattarsi sono proposte dal presidente: ogni membro però ha diritto di proporre alle deliberazioni del Consiglio i provvedimenti che creda opportuni.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, ed i membri inferiori di grado, ed in ciascun grado i meno anziani, sono i primi ad esprimere la loro opinione.

A parità di voti prevale quello del presidente.

§ 23. Le deliberazioni del Consiglio sono inscritte dal segretario su apposito registro degli atti d'amministrazione, e firmate da tutti i componenti del Consiglio stesso, possibilmente prima che si levi la seduta.

Il presidente però ha facoltà, durante le sedute, di far prendere nota soltanto sommaria delle deliberazioni in apposito memoriale, ma in questo caso esse devono al più presto possibile essere inscritte per disteso nel registro degli atti.

Anche le deliberazioni annotate solo sommariamente nel memoriale, se devono avere effetto subito, sono firmate dal Consiglio.

§ 24. Le deliberazioni debbono essere scritte in modo conciso e chiaro ed esporre intera la questione trattata e la ragione delle conclusioni prese.

Negli atti che importano spese è inoltre specificato l'ammontare delle singole partite, e sono indicate tutte le circostanze che valgano a dare ragione di provvedimenti.

§ 25. Quando una proposta fatta dal Consiglio non sia approvata, il proponente può chiederne l'inserzione nel registro degli atti, ed il Consiglio, in questo caso, indica a piè di essa, i motivi per i quali non ha stimato di adottarla.

§ 26. Quando in una deliberazione uno dei componenti del Consiglio sia d'avviso contrario a quello della maggioranza, può richiedere che del suo voto e delle sue ragioni sia presa nota sul registro degli atti.

Se contrario al voto della maggioranza sia quello del presidente, questi ha facoltà di sospendere l'eseguimento della deliberazione, riferendone subito al Ministero. Se però vi sia urgenza, il presidente può intanto, sotto la sua personale responsabilità, dar corso alla proposta da lui fatta.

§ 27. *Attribuzioni dei direttori di commissariato.* — Sono riservati ai direttori di commissariato i provvedimenti amministrativi che hanno immediato rapporto col governo disciplinare e colla mobilitazione delle truppe.

Essi devono pertanto:

a) regolare il servizio della mensa sottufficiali e del rancio dei caporali e soldati;

b) esentare gli uomini di truppa dal convivere alla mensa e al rancio comune e autorizzarli a ricevere il pane in contanti;

c) ammettere alla concessione di razioni supplementari di pane sentito il parere dell'ufficiale medico;

d) determinare il modo di provvista degli oggetti di cancelleria; assegnare il combustibile per le cucine della truppa e per il riscaldamento degli uffici, dell'infermeria e degli altri locali occupati; determinare i mezzi per l'illuminazione e il modo di provvedere a tutti gli altri servizi interni;

e) provvedere all'ordinamento delle dotazioni di corredo, di equipaggiamento e d'armamento conservate nei magazzini di arredamento delle compagnie di sussistenza per la mobilitazione delle compagnie stesse;

f) determinare la classe ed i passaggi di classe degli oggetti di corredo, dichiarare fuori servizio i materiali che non possono più essere utilizzati, farne la vendita e provvedere alla loro rinnovazione;

g) proporre al Consiglio tutti gli altri provvedimenti necessari per il regolare andamento dell'Amministrazione delle truppe.

§ 28. Per i distaccamenti la cui Amministrazione è concentrata nei capi delle sezioni staccate e degli uffici locali, gli uffici ora indicati, attribuiti al direttore di commissariato, sono esercitati dai capi delle sezioni e degli uffici locali stessi sotto la sorveglianza e la direzione del direttore di commissariato.

§ 29. Per gli uffici, le deliberazioni e la responsabilità dei Consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato si applicano le norme stabilite dagli articoli 207, lettera *c*) e 219 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato.

§ 30. I Consigli d'amministrazione non hanno alcuna ingerenza nella gestione degli stabilimenti (panifici, molini, laboratorî per la preparazione dei viveri a secco e di conforto, magazzini di casermaggio o magazzini centrali) e dei servizi di commissariato.

Conseguentemente le richieste di anticipazioni di fondi occorrenti per gli stabilimenti e servizi suaccennati dovranno essere presentate dai consegnatari degli stabilimenti agli uffici di commissariato dai quali direttamente dipendono e trasmesse al Ministero dalle direzioni di commissariato.

Per lo stesso tramite saranno trasmessi al Ministero i rendiconti in denaro e in materie degli accennati stabilimenti e servizi.

PARTE SECONDA.

Delle compagnie di sussistenza

Art. 1.

Composizione, ordinamento e dipendenza.

§ 1. La compagnia di sussistenza si compone del capitano contabile comandante e di uomini di truppa.

Al capitano contabile, oltre il comando, è affidata l'istruzione, la disciplina e l'Amministrazione della compagnia.

In caso di mancanza od assenza di lui, ne fa le veci il subalterno contabile più elevato in grado e più anziano fra quelli addetti al panificio, che trovasi alla sede della compagnia.

Gli uomini di truppa in ciascuna compagnia sono effettivi ed aggregati. Sono effettivi i graduati tutti ed i soldati panattieri, mugnai, macellai, meccanici, fabbri, falegnami, materassai, lavandai; sono aggregati i soldati di fanteria comandati temporaneamente, giusta il § 7, per il disimpegno in massima del servizio generale, e gli attendenti.

Il numero degli effettivi è tale da produrre, a rotazione completa delle classi, la forza occorrente per assicurare il servizio delle sussistenze in tempo di guerra; quello degli aggregati deve essere tale che, unito a quello degli effettivi, assicuri il disimpegno del servizio in tempo di pace.

§ 2. *Organico.* — La forza complessiva e la ripartizione per gradi del personale di truppa di tutte le compagnie di sussistenza sono fissate in apposita tabella graduale e numerica di formazione, approvata con R. decreto; la ripartizione di tale forza fra le compagnie, proporzionalmente all'entità dei servizi cui ognuna deve attendere, viene stabilita dal Ministero della guerra con apposito specchio di riparto organico, il quale sviluppa l'accennata tabella graduale.

Annualmente il Ministero, in occasione della ripartizione del contingente di leva fra i corpi dell'esercito, assegna alle compagnie il numero di reclute occorrenti per ricompletarne gli organici.

§ 3. Il riparto degli uomini di truppa di ciascuna compagnia fra i vari stabilimenti di commissariato del corpo d'armata e le modificazioni a tale riparto, che si rendessero necessarie per le esigenze del servizio, sono fatti dal direttore di commissariato.

È in facoltà del direttore stesso di aumentare o diminuire temporaneamente, quando il bisogno lo richieda, la forza di qualche plotone distaccato, tenendo presente che gli uomini di truppa potranno essere impiegati in qualsiasi servizio degli stabilimenti predetti.

§ 4. *Passaggi di corpo.* — Spetta a ciascun comandante di corpo d'armata di tenere a numero l'organico dei soldati della compagnia di sussistenza ed a ciò provvede mediante passaggi di corpo, osservando le norme regolamentari relative al reclutamento del R. esercito.

Saranno di preferenza trasferiti effettivi alla compagnia, quando abbiano i requisiti necessari, i militari che vi si trovino aggregati e quelli che furono precedentemente in tale posizione, i quali, per speciale attitudine a prestar servizio negli stabilimenti di commissariato, siano stati presi in nota per tale passaggio.

Al predetto direttore di commissariato spetta di promuovere dal comandante del corpo d'armata le necessarie disposizioni affinchè la compagnia abbia l'organico degli uomini di truppa effettivi al completo, salvo quando si trovino sotto le armi due sole classi, nel qual caso, restando il numero degli effettivi ridotto in causa del congedamento d'una classe, provvederà alle esigenze del servizio con aggregati e con uomini di fatica.

Il direttore di commissariato, nel chiedere al comandante del corpo d'armata il passaggio di corpo degli uomini di truppa, indicherà volta per volta di quale professione debbano essere i militari da transitarsi dai corpi alla compagnia.

Quando occorra di far passare effettivo ad una compagnia qualche militare di truppa di professione speciale non indicata nel presente regolamento, il direttore di commissariato ne rivolge la richiesta direttamente al Ministero (direzione generale servizi logistici ed amministrativi).

È in facoltà del comandante del corpo d'armata di ordinare, su proposta motivata dal direttore di commissariato, il passaggio ai reggimenti di fanteria di coloro, tra gli effettivi alla compagnia, che, per poca abilità tecnica o per altro motivo, non convenga tenere più oltre in servizio negli stabilimenti di commissariato.

§ 5. *Organico dei sottufficiali.* — Deve essere tenuto a numero mediante promozioni fatte nella compagnia, secondo le norme prescritte e mediante trasferimenti nei modi stabiliti dalle vigenti norme regolamentari sul reclutamento.

Sarà cura del direttore di commissariato di fare conoscere ai caporali maggiori o caporali più abili nel servizio tecnico e che hanno l'anzianità prescritta per essere promossi sergenti, tutti i vantaggi che ricaverebbero dal proseguire come sottufficiali la carriera militare.

E qualora qualche caporale maggiore o caporale, meritevole di promozione a sergente, esprimesse il desiderio di assumere tale ferma e l'organico della compagnia fosse al completo, il direttore ne riferirà al Ministero (direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) per gli opportuni provvedimenti.

§ 6. *Organico dei caporali maggiori o caporali.* — Deve essere tenuto a numero mediante promozioni rispettivamente di caporali e soldati effettivi alla compagnia, che abbiano le qualità volute, e mediante trasferimenti ordinati dal comandante del corpo d'armata.

Si avvertirà che:

a) i trasferimenti dei graduati dai vari corpi alla compagnia non dovranno aver luogo se non in caso di constatata necessità e sotto la osservanza delle disposizioni regolamentari relative al reclutamento;

b) potranno essere passati effettivi alla compagnia di sussistenza e promossi caporali i soldati aggregati alla compagnia stessa, quando abbiano le qualità necessarie e siano di mestiere panattieri, mugnai, macellai, meccanici, fabbri, falegnami, materassai o lavandai.

§ 7. *Aggregati ed uomini di fatica.* — Il numero degli aggregati a ciascuna compagnia dev'essere proporzionato al bisogno, ma

non oltrepassare in massima quello indicato nello specchio di riparto organico. Soltanto, ove le circostanze lo esigano, il direttore di commissariato può chiedere al comandante del corpo di armata l'aggregazione alla compagnia ed ai plotoni distaccati, per il tempo strettamente indispensabile, di un numero d'uomini maggiore di quello fissato dal citato specchio.

In caso di bisogno temporaneo ed urgente, i direttori, i capi delle sezioni staccate e degli uffici locali di commissariato si rivolgeranno ai comandanti di presidio per ottenere dai medesimi, a senso della parte II, capo V, n. 260, lettera *e*) del regolamento per il servizio territoriale, che siano dati gli uomini di fatica, il cui impiego negli stabilimenti di commissariato sia ritenuto necessario.

I militari da aggregare alle compagnie di sussistenza devono possedere fisico adatto ed essere tratti dai reggimenti di fanteria di linea del rispettivo corpo d'armata. Il comandante di questo indica volta per volta il corpo od i corpi che debbono dare gli aggregati, tenendo però presenti le condizioni di forza e di servizio di ciascun corpo.

In casi eccezionali, gli aggregati potranno esser tratti anche dai reggimenti bersaglieri ed alpini.

Il medesimo comandante avvertirà inoltre di evitare possibilmente spese per trasferimento di uomini da un presidio all'altro, per il che gioverà che gli uomini da aggregarsi alla compagnia siano tratti dai corpi di presidio nella stessa città in cui trovasi il comando od il distaccamento della compagnia, presso i quali gli aggregati devono prestare effettivamente servizio.

I militari da aggregare devono aver compiuto la loro istruzione, contare almeno sei mesi di servizio ed avere tenuto buona condotta.

In relazione ai bisogni rappresentati dai direttori di commissariato, sono preferiti quelli che, prima di venir alle armi, esercitavano uno dei mestieri seguenti: panattière, pasticciere, pastaio, mugnaio, macellaio, meccanico, fabbro, falegname, materassaio o lavandaio e, in mancanza, i contadini.

In massima non dovranno essere aggregati alle compagnie di sussistenza graduati di truppa, salvo che si tratti di sottufficiali che debbano subire l'esperimento per far passaggio effettivo alle compagnie stesse.

Il passaggio alle compagnie di sussistenza degli uomini in qualità di aggregati ha luogo con tutto il loro equipaggiamento individuale, meno le armi, le buffetterie, le munizioni ed i viveri di riserva che saranno conservati nel magazzino della compagnia del corpo cui detti uomini appartengono, per essere loro restituiti quando vi facciano ritorno.

Però gli aggregati dei bersaglieri e degli alpini conserveranno la sciabola ed il cinturino.

All'atto del ritiro, le armi e gli oggetti debbono essere visitati per riconoscere quali riparazioni sia necessario di farvi e se, per avventura, il relativo importo debba essere in tutto o in parte addebitato agli individui.

Il comandante della compagnia di sussistenza fa distribuire agli aggregati, che non siano bersaglieri od alpini, il cinturino e la sciabola di fanteria.

È obbligo del direttore di commissariato di far senz'altro rientrare al proprio corpo il personale aggregato, quando diventi esuberante al bisogno, dandone ogni volta l'avviso al comandante del corpo d'armata.

Gli aggregati per il servizio generale debbono rientrare al loro corpo quando questo, per cambio di guarnigione, passi dal territorio d'un corpo d'armata a quello d'un altro.

Gli aggregati restano alla compagnia, in massima, non più di sei mesi. Essi non possono essere tenuti nella posizione di aggregati per un periodo maggiore, se non quando divengano attendenti o debbano dopo poco esser promossi di grado e far passaggio effettivo alla compagnia, od infine quando il reggimento cui appartengono debba prossimamente trasferirsi da uno ad altro corpo d'armata per cambio di guarnigione.

In quest'ultimo caso la durata dell'aggregazione può essere prorogata di altri tre mesi al massimo.

A mente delle vigenti norme regolamentari relative al reclutamento, le compagnie ed i plotoni di sussistenza provvederanno direttamente al congedamento di tutti gli aggregati, il corpo o reparto dei quali non si trovi nella stessa sede della compagnia o del plotone.

In caso di mobilitazione, i militari aggregati rientrano al loro reggimento successivamente e cioè in modo che nei giorni di maggiore lavoro per gli stabilimenti di commissariato essi possano continuare a prestarvi l'opera loro.

§ 8. *Dipendenza del comando della compagnia e dei plotoni distaccati.* — Il comandante della compagnia di sussistenza, nel comando e nell'amministrazione della compagnia, dipende direttamente dal direttore di commissariato: per la disciplina degli uomini impiegati negli stabilimenti, dipende anche dal capo della sezione 1ª di commissariato il quale ha autorità di comandante di battaglione. Gli ufficiali subalterni contabili addetti agli stabilimenti ed incaricati del comando e dell'amministrazione dei plotoni distaccati dipendono, per queste loro attribuzioni, dai capi delle sezioni staccate e degli uffici locali di commissariato, i quali esercitano l'autorità e le attribuzioni di comandante di distaccamento.

Spetta al comandante della compagnia di fare direttamente al direttore di commissariato le proposte per il completamento dell'organico della compagnia stessa per quanto riguarda gli uomini di truppa effettivi, come pure le proposte per il reparto di questi fra la sede della compagnia ed i plotoni distaccati.

Per quanto riguarda invece gli aggregati, le relative richieste sono rivolte al direttore di commissariato dai capi delle sezioni e degli uffici locali, ed il medesimo vi provvede, nei modi indicati nei precedenti paragrafi, tenendo presenti i bisogni dei singoli stabilimenti e l'organico della compagnia.

Il comandante della compagnia riceve direttamente dal direttore di commissariato gli ordini relativi all'istruzione delle reclute, degli allievi ufficiali commissari e contabili di complemento e dei volontari di un anno.

Tanto il comandante di compagnia, quanto quelli dei plotoni distaccati debbono concorrere, in quelle ore in cui non sono occupati nei servizi di compagnia, al disimpegno del servizio negli stabilimenti di commissariato cui sono addetti.

Per la parte amministrativa e contabile i predetti comandanti dipendono altresì dal proprio Consiglio d'amministrazione.

Per tutte le eventualità di servizio il comandante di compagnia e quelli dei plotoni distaccati comunicano mediante rapporto giornaliero coi capi degli uffici di commissariato dai quali dipendono. Non hanno corrispondenza ufficiale e, per quanto riguarda la spedizione dei documenti periodici dai distaccamenti alla compagnia, osservano le norme per essi stabilite dai vigenti regolamenti.

§ 9. *Dipendenza degli uomini durante il lavoro.* — Durante il lavoro negli stabilimenti di commissariato, gli uomini di truppa dipendono dai consegnatari degli stabilimenti medesimi.

§ 10. *Situazione della forza.* — I direttori di commissariato debbono trasmettere al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) le situazioni della forza delle compagnie e dei singoli plotoni di sussistenza, mod. 820 del catalogo, in modo che gli giungano entro la prima decade di ciascun trimestre.

Art. 2.

Istruzione militare e tecnica degli uomini di truppa.

§ 11. *Istruzione militare e tecnica delle reclute.* — Appena le reclute sono giunte alla compagnia, il direttore di commissariato deve promuovere dal comandante del corpo d'armata le disposizioni necessarie perchè siano destinati alla compagnia un ufficiale subalterno ed un adeguato numero di graduati dell'arma di fanteria per l'istruzione militare da impartirsi alle reclute stesse, in base al seguente programma e nel periodo di otto settimane:

a) regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria. Istruzione individuale (compresa la ginnastica elementare senz'arme e coll'arme) — Istruzione di plotone;

b) istruzione sulle armi — Scomposizione, ricomposizione, pulitura e conservazione dell'arme;

c) istruzione sul tiro per la fanteria — Nozioni principali sulla scuola di puntamento — Esecuzione del tiro delle reclute;

d) regolamento di disciplina militare — Giuramento — Disciplina militare — Subordinazione — Gradazione della subordinazione — Mancanze contro la subordinazione — Ordine — Doveri morali di ogni militare — Bandiera — Divisa — Assenze e licenze in generale — Doveri propri degli inferiori — Doveri tra eguali — Doveri del soldato — Punizioni disciplinari dei soldati — Ricompense militari;

e) Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito;

f) Regolamento pel servizio territoriale — Parola d'ordine — Doveri dei soldati di guardia — Collocamento e cambio delle sentinelle — Doveri delle sentinelle — Saluto da rendersi dalle sentinelle — Modo di ricevere le ispezioni alle guardie e le pattuglie;

g) Codice penale militare — Mancanze e reati soggetti a condanne penali;

h) Affardellamento e buon governo degli oggetti di corredo;

i) esecuzione di una o più esercitazioni di marcia.

L'istruzione relativa all'educazione morale del soldato è impartita, in massima, personalmente dal comandante della compagnia che invigila pure le istruzioni indicate nel precedente programma.

Ultimata l'istruzione militare il direttore di commissariato dà le norme generali perchè sia impartita alle reclute l'istruzione tecnica in modo che esse possano mettersi in grado di ben disimpegnare le attribuzioni inerenti alle specialità di servizio al quale, in base alle loro attitudini, possano essere assegnate.

Tutti indistintamente gli uomini di truppa debbono avere le nozioni generali dei vari servizi che si svolgono negli stabilimenti di commissariato. Ciascuno poi deve possedere speciali cognizioni sulla nomenclatura e sull'uso dei materiali adoperati nella propria specialità di servizio, nonchè sulla conservazione delle varie derrate.

Così i soldati mugnai devono conoscere i diversi metodi di crivellazione, di macinazione del grano ed abburattamento delle farine; i panattieri, i sistemi di fabbricazione del pane e della galletta a macchina ed a mano; i macellai, i sistemi di abbattimento dei buoi, la preparazione e distribuzione della carne; i meccanici il funzionamento dei macchinari, la loro manutenzione e le riparazioni principali che possono occorrere agli attrezzi in uso negli stabilimenti; gli uomini infine che dovranno essere addetti ai magazzini del casermaggio, devono conoscere i vari sistemi di liscivatura, i metodi per la battitura, cardatura, lavatura della lana ed il rifacimento degli oggetti imbottiti, nonchè le norme tecniche per la manutenzione in genere del materiale di casermaggio.

§ 12. *Istruzione degli uomini di truppa effettivi ed aggregati in servizio negli stabilimenti.* — Durante l'anno, e compatibilmente con le esigenze del servizio, saranno ripetute agli uomini disponibili le istruzioni indicate nelle lettere d), e), g), h) ed i); dal comandante della compagnia o da un ufficiale contabile dello stabilimento, quelle indicate nelle lettere d), e) e g); da un sottufficiale le altre.

Per l'esecuzione delle esercitazioni di marcia i direttori di commissariato disporranno che i consegnatari dei dipendenti stabilimenti regolino i servizi in modo che una volta al mese, durante la buona stagione, si renda disponibile il maggior numero possibile di uomini. Ed affinchè le esercitazioni stesse riescano utili anche dal lato tecnico, dovranno essere opportunamente combinate con operazioni di carico e scarico, trasporto di materiale e simili istruzioni.

Alla esecuzione degli accennati esercizi dovrà esser dato un carattere esclusivamente pratico, richiedendo, quando sia necessario, al comando di presidio i mezzi di trasporto.

Gli uomini saranno comandati da un sottufficiale ed accompagnati dal comandante della compagnia o del plotone distaccato.

I direttori di commissariato faranno ripetere nel corso dell'anno l'istruzione sull'uso dei materiali di mobilitazione e segnatamente dei forni di campagna e ciò, tanto alla sede della compagnia, quanto possibilmente, presso i plotoni distaccati, impartendo all'uopo le opportune istruzioni ai capi delle sezioni staccate o degli uffici locali.

Sarà opportuno che gli impianti dei forni siano ripetuti più volte nel corso dell'anno e che ad ogni impianto faccia seguito prima della smontatura una conveniente larga fabbricazione di pane continuativa per alcuni giorni.

A queste istruzioni dovranno per turno, e compatibilmente con le esigenze del servizio, assistere gli ufficiali commissari e contabili.

§ 13. *Istruzione dei graduati di truppa.* — All'istruzione dei graduati di truppa delle compagnie di sussistenza sarà provveduto in base a programmi stabiliti dal Ministero.

§ 14. *Allievi ufficiali commissari e contabili di complemento; volontari di un anno.* — L'istruzione militare degli allievi ufficiali commissari e contabili di complemento e dei volontari di un anno è impartita presso la compagnia di sussistenza con le stesse modalità stabilite per le reclute, ed ha la durata di due mesi.

La loro istruzione amministrativa, contabile e tecnica, tanto teorica quanto pratica, è impartita secondo i programmi d'insegnamento e con le norme all'uopo stabilite dai vari regolamenti ed istruzioni speciali in vigore.

Art. 3.

Locali, ordine, pulizia ed illuminazione.

§ 15. *Consegna e ripartizione.* — I locali assegnati alla compagnia sono presi in consegna dal suo comandante.

La ripartizione di essi è stabilita in conformità del disposto del capo I del regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

I detti locali debbono comprendere:

a) camerate della compagnia;

b) magazzini per la conservazione delle dotazioni vestiario ed equipaggiamento, di quelle di oggetti vari d'arredamento e dei materiali da sezione sussistenze;

c) sala di ritrovo e mensa sottufficiali;

d) sala di ritrovo caporali e soldati;

e) sala di disciplina e prigione;

f) quando sia possibile, un locale ad uso di lavatoio per la truppa ed uno con panche e tavole ove i caporali e soldati possano mangiare il rancio. Deve essere anche stabilito un luogo per le adunate della compagnia.

Le camerate della compagnia debbono essere ripartite in modo che i sottufficiali (ad eccezione dei marescialli, i quali avranno una camera a parte), siano alloggiati in camere separate, in prossimità di quelle occupate dai soldati della compagnia. Quando tali camere separate non vi siano, sarà provveduto a formarle mediante tramezzi nelle camerate.

I caporali maggiori ed i caporali stanno nelle camerate con i soldati delle rispettive squadre.

La distribuzione delle camerate è fatta dal comandante della compagnia, il quale assegna i posti, di regola nell'ordine in cui gli uomini si trovano segnati sulla tabella della compagnia, ripartita per plotoni e squadre.

Sulla porta di ogni locale è apposta, a cura di chi lo ha in consegna, un'iscrizione che indichi l'uso al quale è destinato.

All'ingresso degli stabilimenti o dei magazzini sono affissi, a cura del comandante della compagnia o del plotone, l'orario, la nota delle abitazioni degli ufficiali, la nota dei soldati puniti di prigione e di consegna. Oltre le note prescritte da altri regolamenti, il comandante della compagnia e del plotone fa affiggere sulla porta di

ogni camerata una nota degli uomini che vi sono alloggiati. In questa i graduati sono descritti per grado e per anzianità, ed i soldati, per ciascuna classe di leva, sono disposti nell'ordine secondo il quale egli stabilisce, che, in mancanza di graduati, debbano eventualmente succedersi nelle funzioni di capo-camerata. Inoltre in ogni locale della compagnia fa tenere affisso uno specchio dei mobili e degli arredi di caserma che vi si trovano.

§ 16. *Tenuta dei locali.* — I locali della compagnia devono essere tenuti in ogni loro parte con pieno ed uniforme assetto e con la massima pulizia.

Nelle camerate non devono trovarsi oggetti che non siano di prescrizione e modello regolamentare. Ciascun sottufficiale può però tenere, nella propria camera, una cassetta della forma e delle dimensioni di quelle prescritte per ufficiali. A ciascuno di essi sono assegnati: un lavamano con catinella e brocca ed un lavapiedi.

I letti e gli altri arnesi di casermaggio, come pure gli oggetti di corredo, che il soldato non ha addosso o nello zaino o nell'apposito sacchetto, devono essere collocati con assetto uniforme, a seconda delle prescrizioni del comandante la compagnia.

Ciascuno è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali che ha in consegna.

§ 17. *Illuminazione.* — Durante la notte, i locali delle camerate devono essere convenientemente illuminati, a seconda delle disposizioni del direttore di commissariato.

Art. 4.

Ufficio di compagnia e magazzino.

§ 18. — L'ufficio di compagnia è tenuto dal maresciallo destinato dal direttore di commissariato.

Egli, sotto la immediata direzione e responsabilità del comandante la compagnia, è coadiuvato, pel magazzino d'arredamento, dal rispettivo guarda-magazzino, e per tutto il resto, da un caporal maggiore e caporale di contabilità ed eventualmente da un sergente o sergente maggiore.

È suo compito di trattare gli affari d'ordine interno della compagnia e di attendere ad ogni cosa che si riferisca all'amministrazione e contabilità della stessa. Provvede inoltre a comunicare gli ordini agli uomini di truppa e comanda i vari servizi, tenendo apposito registro dei turni.

Convenienti ed adatti locali sono assegnati alla compagnia pel proprio magazzino di arredamento, cui è preposto un sottufficiale guarda-magazzino; e così pure un locale attiguo alla stanza che serve da ufficio, viene concesso come magazzino di compagnia. In mancanza di locali serve a quest'ultimo uso la stessa stanza ove è l'ufficio.

Art. 5.

Ripartizione e servizio interno della compagnia.

§ 19. *Ripartizione.* — Gli uomini presenti alla sede della compagnia sono riuniti in un solo plotone, quando il loro numero non sia superiore a 50. Superando essi questo numero, vengono ripartiti in due o più plotoni della forza non superiore ai 50 uomini ciascuno.

Le reclute durante il periodo della loro istruzione militare e tecnica costituiscono un plotone speciale, che viene sciolto al termine del periodo d'istruzione.

Così pure gli allievi ufficiali commissari e contabili di complemento ed i volontari di un anno costituiscono un altro plotone speciale, che viene sciolto al termine del corso.

Ogni plotone viene suddiviso in due squadre.

I sottufficiali, caporali maggiori e caporali sono ripartiti egualmente fra i plotoni e le squadre.

Nell'ufficio di compagnia deve essere affissa una tabella nominativa degli uomini presenti alla sede, ripartiti per plotoni e per squadre.

I plotoni sono comandati dai sottufficiali più elevati in grado o più anziani. Gli altri sottufficiali, se ve ne sono, hanno il comando delle squadre, le quali, in mancanza di questi, vengono comandate da caporali maggiori o caporali.

Qualora il numero dei sottufficiali sia maggiore di quello delle squadre, i meno anziani sono assegnati alla squadra comandata dal sottufficiale più anziano.

§ 20. *Servizio interno di compagnia.* — Comprende tutte quelle operazioni che hanno per oggetto il mantenimento dell'ordine e della pulizia, il prelevamento del pane ed il prelevamento o l'acquisto dei viveri, la cottura e distribuzione del rancio, l'igiene della truppa, la buona conservazione dell'arredamento del soldato, dei locali e del casermaggio, la pronta trasmissione degli ordini e dei rapporti, l'esecuzione delle chiamate per i vari servizi e per le istruzioni, l'accertamento della presenza degli uomini, ecc.

Tale servizio è regolato da speciale orario, compilato a norma di quanto è stabilito all'art. 9.

Per il servizio interno di compagnia sono comandati giornalmente:

un sottufficiale o caporale maggiore di giornata;
un caporale di giornata;
un piantone alle camerate;

mensilmente:

un caporale ed un soldato ranciere, scelti fra quelli che hanno speciale attitudine a questo servizio;
un piantone all'ufficio di compagnia;
un piantone al magazzino di arredamento.

Il comandante di compagnia dispensa, dai soli servizi di fatica un soldato, per incaricarlo di tenere in assetto le camere ed il corredo dei sottufficiali della compagnia.

Nei distaccamenti, il comandante di plotone si regola analogamente a quanto si è detto pel comando della compagnia.

§ 21. *Sottufficiale o caporale maggiore di giornata.* — È responsabile della nettezza dei locali in consegna alla compagnia e della pulizia e del regolare assetto di tutti gli arnesi di casermaggio d'uso comune (tavole, panche, recipienti per acqua, ecc.). Invigila affinchè nelle camerate siano osservate le prescrizioni relative all'igiene. Interviene a tutte le adunate della truppa e ne fa le chiamate. Sorveglia il caporale di giornata nell'adempimento del proprio servizio ed accompagna alla prigione i caporali puniti, assicurandosi che non abbiano seco oggetti che non sia lecito introdurre nelle prigioni. Presiede alle distribuzioni del pane, del rancio, del caffè o del vino agli uomini della compagnia. Provvede che sia fatto portare il vitto ai sottufficiali che trovansi alla sala di disciplina ed informa il maresciallo di compagnia di quanto avviene nell'interno della compagnia stessa.

Non può uscire dallo stabilimento che per servizio o quando abbia il permesso dal comandante della compagnia. In sua assenza si fa sostituire dal caporale di giornata.

§ 22. *Caporale di giornata.* — Coadiuva il sottufficiale di giornata nell'adempimento delle sue attribuzioni; perciò cura l'assetto e la nettezza delle camerate, dando al piantone gli ordini necessari; invigila che l'aria e l'acqua vi siano frequentemente rinnovate, che gli oggetti di casermaggio non vengano insudiciati o guasti, che i soldati attendano ai propri doveri e che non avvengano tra essi litigi, nè si tengano discorsi sconvenienti o giuochi proibiti. Inoltre, per mezzo di uomini di fatica espressamente comandati, fa spazzare i corridoi, i cortili, le scale, le latrine, gli altri luoghi di uso comune e le sale di disciplina dei sottufficiali.

Esso accompagna l'ufficiale medico nella visita agli uomini dichiaratisi ammalati; si accerta che tutte le gavette siano pulite, ed al segnale del rancio accompagna tutti i soldati in cucina a prendere la gavetta, oppure, secondo quanto sarà stato stabilito, le fa portare da un numero sufficiente di soldati nel locale della rispettiva compagnia destinato per consumarvi i cibi; accompagna alla prigione i soldati cui sia inflitta tale punizione, accertandosi che non portino cose che non sia lecito d'introdurre nelle prigioni; presenta i consegnati al sottufficiale di giornata, allorchè il comandante della com-

pagnia ne ordina la chiamata, rendendo conto degli assenti, e provvede che venga portato il pane ed il rancio agli uomini comandati di servizio negli stabilimenti ed il vitto prescritto ai puniti di prigione.

Tiene nota infine, in apposito libretto che gli è fornito dall'ufficio di compagnia, e che rimette a chi gli succede in servizio, degli ammalati e di coloro che sono comandati di servizio. Fa tutti i rapporti al sottufficiale di giornata e non può uscire dalla caserma se non per servizio.

§ 23. *Caporale di cucina e rancere.* — Sono incaricati della preparazione e distribuzione del rancio alla truppa.

Il caporale di cucina tiene in custodia i viveri prelevati, riceve in consegna gli utensili e gli attrezzi occorrenti e ne è quindi responsabile, dovendo prima assicurarsi se corrispondano con la nota affissa nella cucina e riferirne alla Commissione pel rancio, indicata nel successivo § 24, quando alcuno ne manchi o sia guasto.

È altresì responsabile della quantità e dell'impiego dei generi alimentari, della loro regolare cottura e ripartizione, nonchè della nettezza ed assetto della cucina, e però durante la cottura non può, salvo che per motivi di servizio, allontanarsi dalla cucina.

Quando la forza della compagnia lo richieda, può essere espressamente comandato a questo servizio un secondo soldato rancere.

§ 24. *Commissione pel rancio.* — Per far in modo che il rancio sia cucinato bene e con quella varietà per cui il cibo riesce più gradito, i direttori capi delle sezioni staccate e di ufficio locale di commissariato possono, in analogia a quanto è prescritto dal n. 10 del regolamento di servizio interno per le varie armi, nominare una Commissione pel rancio. Essa deve, per quanto è possibile, secondare i desideri della truppa circa la preparazione dei cibi e vigilare sulla buona manutenzione del materiale di cucina, facendo le necessarie proposte.

Alla sede della compagnia la Commissione stessa è nominata dal direttore di commissariato ed è costituita dal comandante la compagnia, di un capitano commissario della direzione e di un ufficiale subalterno addetto allo stabilimento ove alloggia la compagnia medesima.

§ 25. *Capi-camerata.* — In ogni camerata il più elevato in grado od il più anziano, secondo lo specchio accennato al § 15, ha le funzioni di capo-camerata e come tale è responsabile dell'ordine della camerata stessa.

§ 26. *Piantoni alle camerate, all'ufficio di compagnia ed al magazzino di arredamento.* — Il piantone alle camerate è incaricato di spazzarle, di tenerle pulite ed assettate ed è mallevadore degli oggetti ed arnesi in esse esistenti. Occorrendogli di allontanarsene momentaneamente, deve chiudere l'uscio a chiave, portando questa con sè.

Esso dipende dal caporale di giornata e dal capo-camerata.

Il piantone all'ufficio di compagnia ha la cura e la custodia delle robe del magazzino dato in consegna al maresciallo di compagnia del quale eseguisce gli ordini; quello al magazzino di arredamento ha parimente la custodia e la cura degli oggetti in consegna al rispettivo sottufficiale guarda-magazzino.

Art. 6.

Operazioni ordinarie di caserma.

§ 27. *Segnali.* — Per le operazioni di caserma sono dati appositi segnali dal trombettiere per ordine del sottufficiale di giornata.

Un orologio, collocato in luogo adatto, serve a regolare le operazioni.

§ 28. *Sveglia e pulizia.* — Al segnale della sveglia, tutti si levano solleciti, lasciando scoperto il letto, e si recano al lavatoio per attendere alla pulizia della persona; mettono quindi in ordine il letto e gli altri oggetti di vestiario non indossati.

I capi-camerata, appena che gli uomini sono vestiti, fanno dare aria alle camerate.

Il sottufficiale di giornata visita le camerate; s'informa ed osserva se nulla siavi di nuovo e se alcun militare sia ammalato, facendone quindi rapporto al maresciallo di compagnia, cui rimette la nota degli uomini dichiaratisi malati. Il piantone alla camerata attende pure alle sue incombenze ed a tutte le operazioni che gli sono ordinate per l'assetto e la pulizia della camerata stessa.

Anche i militari alle prigioni, al segnale della sveglia, si alzano ed attendono alla pulizia personale. Essi ripuliscono ed assettano le rispettive prigioni sotto la vigilanza del caporale di giornata.

§ 29. *Adunata ed invito degli uomini al lavoro.* — Il sottufficiale di giornata fa riunire all'ora fissata gli uomini comandati di servizio allo stabilimento, si assicura che tutti siano presenti e vestano la tenuta prescritta e li avvia al luogo del lavoro, sotto il comando del più elevato in grado o del più anziano di ciascun drappello.

§ 30. *Ammalati.* — La visita medica è fatta giornalmente, agli uomini della compagnia dichiaratisi ammalati, da un ufficiale medico appositamente destinato dal comando del presidio.

All'ora stabilita, il caporale di giornata aduna gli ammalati in condizioni di muoversi e li accompagna al posto designato per la visita. Gli altri sono visitati ai propri letti.

Il detto caporale prende nota delle prescrizioni dell'ufficiale medico e ne fa rapporto al sottufficiale di giornata, il quale a sua volta ne riferisce al maresciallo di compagnia.

Gli ammalati, ai quali l'ufficiale medico abbia prescritto il riposo, non possono nella giornata essere comandati ad alcun servizio, nè uscire dalla caserma. Essi sono dati in nota dal maresciallo di compagnia al sottufficiale guarda-magazzino dello stabilimento od a chi ne fa le veci, perchè sia osservato il divieto di uscita.

Non essendo istituita infermeria nelle compagnie di sussistenza, gli ammalati, che presso gli altri corpi dovrebbero, a seconda della loro malattia, esser curati in essa, saranno inviati all'ospedale militare o lasciati in riposo, secondo verrà prescritto dall'ufficiale medico.

Per gli ammalati che debbono essere mandati all'ospedale, il caporale di giornata riceve dal maresciallo di compagnia il relativo biglietto di entrata e cura che ciascuno di essi abbia pronto da portare seco l'intiero equipaggiamento individuale, tranne gli oggetti di proprietà dello Stato, ed abbia depositato gli altri nel magazzino della compagnia. All'ora fissata poi accompagna i detti uomini all'ospedale o al carro d'ambulanza, che deve trasportarveli.

Entrando nell'ospedale, gli ammalati vi depongono quanto hanno seco del loro arredo, il denaro e ogni oggetto di valore e vi ricevono gli abiti d'ospedale. Quando ne escono, ritirano tali oggetti, restituiscono gli abiti ricevuti e ritornano alla caserma, ove si presentano al maresciallo di compagnia, gli consegnano il biglietto di uscita dall'ospedale e ritirano i loro oggetti dal magazzino.

Nel giorno successivo sono visitati dall'ufficiale medico, che si accerta della loro attitudine a riprendere servizio.

Ove avvenga che taluno degli uomini della compagnia cada gravemente ammalato od abbia bisogno di pronto soccorso, sia di giorno che di notte, il caporale di giornata ne informa d'urgenza il maresciallo di compagnia, il quale, laddove non sianvi ufficiali, disporrà perchè siano prestati al malato i necessari soccorsi, facendolo anche, ove occorra, trasportare all'ospedale.

§ 31. *Visita sanitaria.* — Ogni settimana, tutti i militari di truppa esclusi i marescialli, devono essere sottoposti ad una visita sanitaria. Nel giorno e nell'ora fissati, i soldati prima, e dopo di essi i caporali, vengono a tal uopo riuniti dal sottufficiale di giornata nel locale designato dove sono visitati separamente i primi dai secondi.

I militari assenti per servizio sono visitati nel giorno successivo.

I sottufficiali vengono visitati in una stanza separata.

Il maresciallo di compagnia si assicura che nessun militare manchi a tale visita senza giustificato motivo ed accompagna quindi l'ufficiale medico.

Gli uomini, che prestano in modo permanente servizio fuori della

compagnia o dello stabilimento, vengono sottoposti all'accennata visita una volta al mese.

§ 32. *Lesioni e ferite.* — In caso di lesioni o ferite di militari, si dovrà praticare quanto è prescritto dal § 407 del regolamento di disciplina militare.

§ 33. *Rapporto giornaliero.* — Ogni giorno, all'ora fissata, il comandante della compagnia si reca dal capo della 1ª sezione e poi dal direttore di commissariato per partecipare quanto di nuovo sia occorso nelle precedenti 24 ore; per domandare le istruzioni di cui abbisogna; riferire intorno alle punizioni inflitte, alle domande od ai reclami che debbono essere risoluti dal direttore o trasmessi all'autorità superiore ed infine per ricevere ordini.

§ 34. *Provvista dei viveri.* — Il sottufficiale di giornata, accompagnato dal caporale di cucina e dal soldato rancere, si reca ogni giorno, all'ora fissata, e munito del relativo buono, a fare la provvista delle derrate occorrenti alla compagnia e, quando le derrate siano provviste direttamente dal commercio o dalle imprese, si accerta dell'esattezza del loro peso e ne esamina la qualità; e, laddove questa non corrisponda ai contratti ed ai capitoli d'oneri, ne sospende l'accettazione, informandone subito il comandante della compagnia per le sue determinazioni.

Egli invigila inoltre che i generi presi siano trasportati nel locale in cui devono essere depositati e custoditi sotto la sua responsabilità e chiude poi a chiave il locale stesso.

Il comandante della compagnia deve esso pure accertarsi del peso e della buona qualità delle derrate da provvedere.

§ 35. *Provvista del pane.* — Il caporale di contabilità, munito del relativo buono e accompagnato dagli uomini strettamente necessari, si reca nei giorni e nelle ore fissate a prendere il pane, che fa trasportare al magazzino della compagnia.

All'ora stabilita, e sotto la vigilanza del sottufficiale di giornata, ne fa la distribuzione agli uomini presenti.

Il caporale di giornata riceve in consegna il pane spettante agli uomini che sono di servizio od ammalati nelle camerate o nelle sale di punizione e glielo manda.

Il caporale di contabilità conserva il pane degli uomini, che per qualsivoglia altro motivo non hanno potuto trovarsi alla distribuzione, per consegnarlo ad essi appena possibile.

§ 36. *Provvista degli oggetti di casermaggio e della legna.* — Per la provvista degli oggetti di casermaggio, il sottufficiale di giornata raduna ed accompagna gli uomini comandati a tale servizio. Il prelevamento è fatto sulla base di appositi buoni. Il sottufficiale si assicura della condizione e della esatta quantità degli oggetti da provvedere ed invigila che siano tutti trasportati in caserma.

Il prelevamento è fatto sotto la responsabilità del maresciallo di compagnia.

Con le stesse modalità viene prelevata la legna dal fornitore in base alle assegnazioni fatte dal Consiglio d'amministrazione; essa deve essere introdotta o conservata in un magazzino indipendente da quello dello stabilimento.

§ 37. *Rancio, pulizia della cucina e del locale per la consumazione del rancio.* — Al momento opportuno, il caporale di cucina si fa dare dal sottufficiale di giornata la chiave del locale in cui sono depositate le derrate, per poterle prelevare, ed attende quindi col soldato rancere alla preparazione e distribuzione del rancio. Poco prima della distribuzione il caporale di giornata fa portare in cucina, dal piantone alle camerate, tutte le gavette degli uomini della compagnia, compresi quelli in servizio nello stabilimento, e si accerta che siano pulite.

Al segnale prescritto, tutti gli uomini presenti si recano in cucina a ritirarvi la propria gavetta. Il rancio è consumato nel locale designato.

È vietato di vendere il rancio o di buttarlo via.

Terminata la distribuzione del rancio devono a cura del caporale di cucina, essere ripuliti e messi in assetto la cucina e gli utensili. Dopo il rancio ciascuno pulisce la sua gavetta e la rimette a posto. Tale pulizia non deve essere mai fatta in vicinanza dei letti.

Il caporale di giornata fa ripulire e rimettere in ordine il locale per la consumazione del rancio.

§ 38. *Adunate per istruzione, riviste, chiamate di presenza, ecc.* — Dovendo gli uomini della compagnia, o quelli non comandati di servizio nello stabilimento, essere adunati per un'istruzione, rivista od altro, il sottufficiale di giornata deve assicurarsi che ciascuno vesta l'uniforme prescritta e sia ben pulito. In tali circostanze il comando attenti, ed ogni altro che occorra, vien dato dal maresciallo di compagnia o, in assenza di questi, dal sottufficiale più elevato in grado o più anziano tra i presenti, il quale fa pure la chiamata per ordine di anzianità, incominciando dai caporali, dopo essersi assicurato della presenza degli altri sottufficiali senza chiamarli.

Il caporale di giornata, tenendosi a sinistra del detto sottufficiale, dà ragione degli uomini assenti.

Nelle sole circostanze nelle quali tutta la forza presente alla sede della compagnia debba essere presentata al direttore di commissariato o ad ufficiali a lui superiori in grado, deve intervenire l'ufficiale contabile di settimana allo stabilimento.

All'ora stabilita, vien fatta una chiamata di presenza, allo scopo di accertare che sian tornati in caserma gli individui in servizio di notte, i quali fruiscono dell'uscita libera speciale, di cui al § 40.

§ 39. *Rivista alle armi ed all'arredo.* — Almeno una volta al mese, il comandante la compagnia, che ha la responsabilità di tutto il materiale del proprio reparto, deve passare in rivista:

le armi e il corredo degli uomini di truppa, per assicurarsi che a questi non manchi alcuno degli oggetti prescritti e tutto si trovi in condizioni di servizio, ordinando conseguentemente le necessarie riparazioni e le nuove distribuzioni di oggetti di corredo, delle quali prenderà nota il maresciallo di compagnia;

il mobilio di caserma;

le robe depositate nei magazzini della compagnia;

ogni altra cosa che sia in carico alla compagnia, per assicurarsi della loro esistenza e conservazione.

Prenderà quindi o promuoverà tutti quei provvedimenti che stimerà opportuni.

§ 40. *Uscita libera.* — Nei giorni feriali vien concessa l'uscita subito dopo il secondo rancio; in quelli festivi, anche in altre ore, determinate dal direttore di commissariato. Per gli uomini però che sono comandati in servizio di notte o che comunque non possono fruire dell'uscita libera comune, vien fissata dallo stesso direttore un'uscita speciale in altre ore della giornata.

§ 41. *Ritirata.* — Un quarto d'ora dopo il segnale della ritirata, deve essere chiusa la porta d'ingresso della caserma ed il sottufficiale guarda-magazzino dello stabilimento segnerà l'ora in cui ciascuno degli uomini ritardatari sarà rientrato.

Mezz'ora dopo la ritirata, vien dato il segnale del silenzio e tutti debbono essere a letto. Il sottufficiale di giornata, accompagnato dal caporale di giornata, ispeziona quindi le camerate, s'accerta se tutti gli uomini siano rientrati e rimette all'ufficio di compagnia la nota nominativa dei mancanti, per consegnarla, il mattino successivo, al comandante della compagnia.

Questi si assicura talvolta personalmente che i sottufficiali ai quali non è concessa licenza serale, si trovino nelle loro camere; farà pure qualche visita di notte alle camerate, per accertarsi che tutto vi sia in ordine, senza però svegliare la truppa.

È in facoltà del direttore di commissariato di stabilire che le sale di ritrovo dei sottufficiali rimangano aperte fino alle ore 22, oppure chiuse un quarto d'ora dopo che è suonata la ritirata. Le sale di ritrovo dei caporali e soldati saranno chiuse alla ritirata.

Nessun estraneo può rimanere in caserma dopo la ritirata, se non ha uno speciale permesso del direttore medesimo.

§ 42. *Licenze serali.* — I marescialli possono uscire dalla caserma sempre quando siano liberi da ogni servizio.

Ai sergenti e sergenti maggiori che abbiano compiuto il quinto anno di servizio, esclusi i guarda-magazzino, è concesso permanen-

temente il permesso di rimaner fuori della caserma fino ad un'ora e mezza oltre l'ora stabilita per la ritirata.

Non possono fruire del permesso serale i sottufficiali comandati in servizio di notte.

Per ragioni di servizio o di disciplina dal comandante del presidio o dal direttore di commissariato possono essere sospese o ridotte le licenze serali per tutti i sottufficiali.

I capi delle sezioni e degli uffici locali possono con qualche frequenza, ma non in modo permanente, concedere licenze serali a quei sottufficiali che non abbiano compiuto il quinto anno di servizio, ma che si segnalano per ottima condotta e per zelo nell'adempimento dei propri doveri; come pure accordarne di maggiore durata, nei limiti stabiliti dal direttore di commissariato, a quei sottufficiali addetti agli stabilimenti e magazzini alla loro dipendenza, i quali ne godono già in modo permanente.

Agli altri uomini di truppa può concedere licenze serali il comandante della compagnia; però nei limiti di ore e di numero fissati dal direttore di commissariato.

La concessione delle licenze serali ai sottufficiali guarda-magazzino è regolata dal direttore predetto; il sottufficiale di giornata sostituisce il guarda-magazzino alla porta della caserma, ogni volta che questi si assenta regolarmente o fruisce di una licenza serale.

Il consegnatario dello stabilimento o l'ufficiale alloggiato in caserma, o quello che sia più facilmente reperibile, può, in casi di eccezionale urgenza e sotto la propria responsabilità, concedere il permesso di uscire di notte dalla caserma ad un militare di truppa; il mattino seguente però deve informarne il direttore di commissariato.

A chi ha ottenuto una licenza serale viene rilasciato apposito biglietto rispettivamente dal capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato ovvero dal comandante di compagnia, indicante l'ora alla quale si dovrà ritirare.

Tale biglietto non occorre sia rilasciato ai sottufficiali che hanno il permesso serale permanente, ma i loro nomi vengono inscritti in una speciale tabella affissa nella stanza del sottufficiale guarda-magazzino.

Chi ha un permesso serale è dispensato dal trovarsi presente in caserma all'ora della ritirata.

Un elenco dei militari ai quali fu concesso il permesso serale, esclusi quelli che l'hanno permanente, viene compilato dal maresciallo di compagnia e rimesso al guarda-magazzino, il quale segna su tale elenco l'ora in cui ciascuno dei militari rientra in caserma ritirando loro il relativo biglietto.

La mattina seguente consegna l'elenco ed i biglietti al comando della compagnia, che alla sua volta rimette il tutto alla direzione di commissariato.

Tutti i sottufficiali, che rientrano nello stabilimento dopo la ritirata, devono presentarsi al guarda-magazzino, il quale prende nota dell'ora del ritorno di ciascuno.

§ 43. *Puniti.* — Il direttore di commissariato, i capi delle sezioni e degli uffici locali stabiliscono la specie e la durata di quelle punizioni che sono rispettivamente di competenza del comandante di corpo, del comandante di battaglione e del comandante di distaccamento, secondo il regolamento di disciplina, lasciando inalterate le attribuzioni disciplinari del comandante della compagnia.

Per la fissazione della specie e della durata delle punizioni inflitte dal consegnatario e dagli ufficiali addetti agli stabilimenti ed ai magazzini alla sede degli uffici di commissariato, gli ufficiali stessi sono da considerarsi come appartenenti ad altre compagnie dello stesso battaglione.

Negli stabilimenti e magazzini non alla sede degli uffici di commissariato, la punizione di consegna è fissata dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano addetto agli stabilimenti stessi.

Il comandante della compagnia compila una nota dei marescialli puniti di arresti con l'indicazione del luogo dove tali punizioni devono essere scontate; una nota degli altri sottufficiali puniti di consegna o di sala di disciplina; una terza nota pei caporali puniti di consegna o di prigione ed una quarta dei soldati puniti di consegna o di prigione.

La prima nota è data all'ufficiale di settimana, le altre sono rimesse al sottufficiale guarda-magazzino per l'opportuna vigilanza alla porta della caserma.

L'entrata alle sale di disciplina e alle prigioni ha luogo subito dopo l'ora stabilita per la libera uscita con le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.

Per siffatti movimenti provvede l'ufficio di compagnia.

Ad assicurarsi che si trovino in caserma i caporali e soldati puniti con la consegna, il sottufficiale di giornata, durante la libera uscita, li raduna e ne fa l'appello. Al comandante della compagnia, o in sua voce all'ufficiale di settimana, spetta di accertarsi che i sottufficiali puniti colla consegna si trovino in quartiere.

§ 44. *Doccia e bagni.* — Insieme con la buona nutrizione, la pulizia della persona molto conferisce a mantenere la truppa in buono stato di salute; perciò in inverno ed anche in estate, quando non sia possibile far fare alla compagnia i bagni, si fa uso della doccia; ciascun soldato deve esservi condotto almeno una volta ogni 15 giorni.

Nei piccoli distaccamenti, quando manchino i mezzi per fare le docce, si fa uso di lavature in mastelli.

In estate, se possibile, la truppa fa i bagni all'ora e nel luogo stabilito dal comandante del presidio; e vi è accompagnata dal sottufficiale di giornata.

Tanto per la doccia quanto per i bagni, ciascun militare porta seco un lenzuolo, prelevato espressamente dal magazzino del casermaggio, essendo assolutamente vietato di servirsi delle lenzuola dei letti.

§ 45. *Bucato.* — Nei giorni fissati, il caporale più anziano prende in consegna dagli uomini della propria squadra, compresi quelli che si trovino in prigione, gli oggetti di corredo da darsi al bucato, annotandoli sul libretto del bucato mod. 283.

Il sottufficiale di giornata fa riunire tutti gli oggetti delle varie squadre ed assiste alla consegna di essi a chi è incaricato di lavarli, rilasciandogli apposito bono degli effetti dati al bucato mod. 284. Sotto la vigilanza del sottufficiale di giornata, gli oggetti lavati sono ritirati dai caporali di squadra, i quali verificano che la lavatura sia stata bene eseguita, li riscontrano colle annotazioni del loro libretto e li consegnano a coloro ai quali appartengono. Il sottufficiale di giornata, se non vi sono stati reclami, presenta il buono al furiere di compagnia, il quale lo restituisce firmato al lavandaio affinchè sia presentato alla cassa per il pagamento della retribuzione dovuta.

Gli oggetti degli individui che, intanto, siansi dovuti assentare dalla sede della compagnia, vengono depositati nel magazzino della compagnia affinchè ne sia fatta a questi la restituzione al ritorno, ovvero, a seconda dei casi, siano loro spediti dove si trovano, o sia diversamente provveduto.

Ove manchi o sia sciupato qualche oggetto, il sottufficiale di giornata ne fa rapporto al maresciallo di compagnia, il quale deve farne dichiarazione sul buono, indicandone il valore da ritenere al lavandaio e provvede, ove occorra, che al proprietario ne sia fornito un altro.

§ 46. *Pagamento del soldo alla truppa.* — Viene eseguito nei giorni fissati, profittando d'una adunata della compagnia od ordinandone una espressamente nell'ora che sarà ritenuta più opportuna.

Alla sede della compagnia, a tale pagamento deve assistere l'ufficiale di settimana allo stabilimento, il quale è responsabile che ciascun individuo riceva, volta per volta, quanto gli è dovuto.

Art. 7.

Operazioni e servizi speciali.

§ 47. *Portalettere.* — Il servizio di portalettere viene disimpegnato da un caporale nel modo indicato dal § 353 del regola-

mento di disciplina militare. Spetta quindi a lui di prendere dall'ufficio postale e rimettere al consegnatario la corrispondenza ufficiale dello stabilimento, agli ufficiali addetti la loro corrispondenza privata ed al maresciallo di compagnia quella dei militari di truppa, della mensa e sala di convegno. I sottufficiali, caporali o soldati, che nella corrispondenza con le loro famiglie intendano valersi delle facilitazioni a cui all'art. 54 del regolamento generale sul servizio postale, consegneranno le lettere non francate al maresciallo della compagnia, il quale, accertatosi che a tergo dell'indirizzo esse abbiano l'indicazione del cognome, nome, grado e corpo di chi le spedisce, le rimetterà giornalmente all'ufficiale di settimana dello stabilimento.

Questi le riunisce e le chiude nella busta apposita, sulla quale apporrà il bollo d'ufficio, e consegna quindi il piego al caporale portalettere, perchè lo recapiti all'ufficio postale.

§ 48. *Mensa, sala di convegno e di lettura per i sottufficiali e sala di ritrovo dei caporali e soldati.* — La direzione della mensa per i sottufficiali, quando siavi la convenienza di istituirla, è affidata al comandante della compagnia e regolata come presso gli altri corpi del R. esercito.

Per l'acquisto delle derrate e la vigilanza su tutto il servizio relativo, è comandato, per turno settimanale, uno dei sottufficiali commensali, esclusi i sottufficiali guarda-magazzino.

Il sottufficiale più elevato in grado, o quello più anziano, è responsabile dell'ordine, della disciplina e dell'osservanza delle regole della buona educazione durante i pasti; riceve i reclami e ne riferisce al comandante della compagnia.

Ai sottufficiali che prendono parte alla mensa, i quali si trovano alla sala di disciplina, il vitto viene loro mandato a cura del sottufficiale di giornata.

Al servizio della mensa è assegnato il numero strettamente necessario di soldati.

La sala per la mensa, o quell'altra espressamente destinata come luogo di ritrovo e di lettura pei sottufficiali, come pure la sala di ritrovo per i caporali e soldati, devono essere decentemente mobiliate, illuminate e riscaldate, e devono essere provvedute di libri, di giornali e di riviste periodiche, scelti dal direttore di commissariato, in modo che riescano di lettura dilettevole ed istruttiva.

§ 49. *Modo di ricevere gli ufficiali nelle camerate.* — Entrando un ufficiale in una camerata, chi per primo lo vede dà l'*attenti* e tutti debbono alzarsi in piedi e volgersi dalla parte del superiore senza salutare. Il più elevato in grado o più anziano tra i presenti nella camerata gli va incontro per riceverne gli ordini.

Quando la visita dell'ufficiale sia stata preannunziata, ciascun militare si pone a pie' del proprio letto, volgendo la fronte verso l'opposta parete. Il più elevato in grado va ad aspettare l'ufficiale all'ingresso della camerata per dare l'*attenti* ed accompagnarlo.

Se chi visita la camerata è un ufficiale generale o superiore, spetta al comandante della compagnia o, in assenza di questo, all'ufficiale di settimana dello stabilimento di dare l'*attenti.*

§ 50. *Drappelli che escono eventualmente dalla caserma.* — Quando debba uscire dalla caserma un drappello di uomini di truppa, l'ufficio di compagnia od il consegnatario dello stabilimento dovrà in tempo renderne avvertito, indicandogli l'ora dell'uscita e la forza uscente, il sottufficiale guarda-magazzino dello stabilimento, il quale si accerterà che gli uomini del drappello vestano l'uniforme prescritta.

§ 51. *Esecuzione di ordini urgenti.* — Giungendo un ordine urgente del comandante del presidio o di altra autorità superiore al direttore di commissariato, spetta all'ufficio di compagnia di riceverlo e prontamente comunicarlo al direttore stesso.

Se però l'ordine fosse per sua natura di tale urgenza da non potersene in verun modo differir l'esecuzione, l'ufficio di compagnia è tenuto a farlo prontamente eseguire, salvo ad informarne poi, appena gli sia possibile, il direttore di commissariato.

§ 52. *Turni di servizio.* — Il turno dei servizi comincia in massima a decorrere subito dopo il secondo rancio. Il servizio di settimana, quando occorra di doverlo comandare, dura di regola dal secondo rancio d'una domenica al secondo della successiva.

I servizi di giornata si considerano come compiuti per ciascun militare allorchè abbiano avuto un principio di esecuzione. Il comandante della compagnia può autorizzare il cambio di turno di servizio tra un militare e l'altro.

Chi per un motivo qualsiasi non abbia potuto cominciare a prestare un servizio spettantegli per turno deve prestarlo non appena gli è possibile. Le brevi licenze, le leggiere indisposizioni e le punizioni degli arresti di sala di disciplina e di prigione non dispensano il militare dal riprendere l'ultimo servizio, a cui, per una di tali cause, non abbia potuto attendere.

Dispensano bensì dal riprendere i turni del servizio le licenze ordinarie e straordinarie, le malattie di durata maggiore di quindici giorni e le assenze per servizi isolati.

§ 53. *Ingresso in caserma di persone estranee.* — Alle persone non militari e non munite di speciale permesso del direttore, dei capi delle sezioni e degli uffici locali, del comandante della compagnia o del consegnatario dello stabilimento, è di regola vietato l'ingresso nella caserma. È fatta eccezione per quelle che siano accompagnate da un ufficiale o che debbano recarsi all'ufficio di compagnia o presso il consegnatario suddetto od all'alloggio di un ufficiale. In questi due ultimi casi vengano fatte accompagnare dal piantone.

Avvenendo che una persona estranea non militare domandi, all'ingresso della caserma, di conferire con un sottufficiale, caporale o soldato della compagnia, il sottufficiale guarda-magazzino fa cercare il militare chiesto, se trovasi in quartiere; se invece è al lavoro nello stabilimento, fa accompagnare la persona richiedente presso il sottufficiale di servizio allo stabilimento medesimo.

I militari però, a qualunque corpo del R. esercito o dell'armata appartengano, possono liberamente entrare in caserma: se ufficiali, in qualunque ora, sia di giorno che di notte; se uomini di truppa, solo di giorno, dalla sveglia alla ritirata.

§ 54. *Rivenditori.* — Nessun rivenditore può entrare o stabilirsi in caserma, quando la compagnia di sussistenza o riparti di essa alloggino nello stabilimento.

Se invece la caserma trovasi fuori o non ha collo stabilimento ingresso comune, può essere ammesso a tenervi spaccio di commestibili o d'altro anche un individuo non militare ed ammogliato, purchè si assoggetti agli obblighi dei vivandieri militari (Regolamento di disciplina militare).

§ 55. *Ingerenza in caserma della autorità giudiziaria.* — Il direttore di commissariato ed i capi delle sezioni e degli uffici locali di commissariato sono tenuti, ognuno per la sua parte, a facilitare ai funzionari dell'autorità giudiziaria l'adempimento del loro mandato entro i locali della caserma.

Nei casi di speciale urgenza, presentandosi in caserma, senza preventivo avviso, alcuno di tali funzionari incaricato di procedere a perquisizioni o ad altri atti inerenti al suo ministero, qualsiasi ufficiale ivi presente deve lasciargli libero adito e facilitargli l'esecuzione del mandato, ma nel contempo manda ad avvisare l'ufficio di commissariato cui spetta di ricevere l'informazione.

I detti funzionari hanno però l'obbligo di farsi riconoscere, o mediante regolare documento rilasciato dall'autorità giudiziaria superiore del luogo, o facendosi accompagnare da due carabinieri reali o guardie di città in uniforme.

Presentandosi in caserma un ufficiale giudiziario od un messo di un ufficio pubblico a fare un'intimazione o notificazione, si deve permettergli di eseguirla.

§ 56. *Ingresso in caserma degli agenti di finanza, del dazio consumo e della sanità pubblica.* — Semprechè siane fatta regolare richiesta dalla competente autorità, il direttore di commissariato, il capo della sezione o dell'ufficio locale, ciascuno nella propria sfera di comando, devono concedere l'ingresso in caserma agli

agenti di finanza, del dazio di consumo e de[illegible] quali siano incaricati di esercitarvi le [illegible] sanità pubblica i per quanto da essi dipenda, fa[illegible] loro attribuzioni, e devono compagnare da un uff[illegible]itare il loro compito, facendoli accompagnare da un ufficiale o da un sottufficiale, a seconda dei casi.

È conce[illegible]ssa l'entrata in caserma agli ufficiali delle guardie di finanza, purchè in divisa, i quali si presentino per eseguire visite improvvise ai generi di privativa che i vivandieri sono autorizzati a vendere. L'ufficiale di settimana, ed in sua assenza il sottufficiale di giornata, assiste a tali visite e ne fa poi conoscere il risultato al comandante della compagnia.

Allorchè per l'esercizio delle sue attribuzioni relative all'amministrazione del patrimonio dello Stato, occorra all'intendente di finanza di visitare o far visitare dai suoi delegati una caserma, gli uffici di commissariato ne riceveranno preavviso dal comandante del presidio. L'intendente di finanza o i suoi delegati sono accompagnati da un ufficiale od impiegato del genio militare.

Art. 8.

Attendenti.

§. 57. La compagnia di sussistenza ha in aggregazione uomini di altri corpi per disimpegnare il servizio di attendenti presso gli ufficiali commissari e contabili addetti alla direzione, sezione, uffici e stabilimenti di commissariato e presso gli ufficiali commissari addetti ad altri uffici o comandi, che trovansi alla sede della compagnia o di un suo distaccamento.

Tali uomini, per essere aggregati alle compagnie di sussistenza nella detta qualità, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'istruzione per la concessione degli attendenti (§ 487 del regolamento di disciplina militare).

Essi restano aggregati alla compagnia fino al termine della loro ferma per ragione di leva, o finchè conservano la qualità di attendenti, o finchè il corpo cui appartengono non vada di guarnigione nel territorio di altro corpo d'armata, nel qual caso debbono rientrare al proprio corpo. È fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per gli attendenti degli ufficiali superiori.

Gli aggregati suddetti non hanno diritto al soprassoldo fisso stabilito dal testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi, dappoichè neppure il Consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato, dal quale sono amministrati, ha diritto di richiederlo allo Stato, e neppure compete loro la gratificazione che si preleva dalle economie nella concessione del detto soprassoldo, perchè essa è solo dovuta agli uomini addetti ai lavori tecnici degli stabilimenti o magazzini.

Art. 9.

Orario.

§ 58. *Impiego di ciascuna giornata.* — Semprechè le esigenze del servizio non richiedano diversamente, le 24 ore di ciascun giorno devono essere ripartite per modo che il soldato possa dormire almeno sette ore consecutive, impiegarne da sei a nove, a seconda della stagione, in servizio negli stabilimenti e magazzini, nelle istruzioni, riviste e chiamate, ed il resto nella polizia della persona e degli arredi, nelle refezioni e nella libera uscita.

Nell'estate è concessa alla truppa qualche ora di riposo nel pomeriggio.

Tale ripartizione viene proposta al direttore di commissariato dalle dipendenti sezioni ed uffici locali, sentiti il comandante della compagnia e dei plotoni distaccati ed i consegnatari degli stabilimenti di commissariato. La ripartizione stessa viene messa all'ordine del giorno della direzione.

§ 59. *Riparto delle istruzioni.* — Colle stesse norme del precedente paragrafo, il direttore approva pure il riparto generale delle istruzioni, di quelle cioè da eseguirsi in caserma e di quelle tecniche da farsi nello stabilimento o magazzino, tenendo presente che esse debbono svolgersi ordinatamente e con la celerità necessaria, per ottenere che il soldato compia la propria istruzione nel più breve tempo possibile.

Tale riparto sarà fatto in modo da lasciare rispettivamente al comandante della compagnia ed al consegnatario dello stabilimento o magazzino quella certa latitudine che nella rispettiva sfera d'azione loro spetta, in ragione della carica e responsabilità di cui sono investiti.

§ 60. *Mutamenti d'orario.* — L'orario ed il riparto generale delle istruzioni devono avere carattere di stabilità e però occorre siano compilati, in massima, soltanto due volte all'anno; al principio cioè dei periodi estivo ed invernale.

§ 61. *Comunicazione dell'orario alle autorità superiori.* — Il direttore di commissariato dà comunicazione ai comandanti di corpo d'armata e di divisione dell'orario, all'unico scopo che i comandi superiori sappiano, nelle linee generali, quanto si fa circa l'istruzione ed il servizio interno delle compagnie in ciascun stabilimento o magazzino.

Art. 10.

Riparti distaccati.

§ 62. Le norme d'ordine, di disciplina e di servizio contenute nel presente regolamento debbono essere osservate, in quanto lo consente la loro minor forza, dai plotoni distaccati.

I plotoni distaccati sono comandati da un ufficiale subalterno contabile designato dal rispettivo capo della sezione e dell'ufficio locale di commissariato fra quelli addetti allo stabilimento presso cui ciascun plotone presta servizio.

In difetto di ufficiali contabili addetti, il comando del plotone sarà affidato al consegnatario dello stabilimento.

§ 63. *Distaccamenti eventuali.* — I distaccamenti eventuali di ciascuna compagnia presso stabilimenti delle sussistenze ai campi od alle manovre, e quelli costituiti in occasione di straordinari eventi, che richiedano l'impianto di panifici temporanei o da campo o di magazzini di distribuzione, se sono comandati da un ufficiale, si amministrano da sè con le norme stabilite per i plotoni distaccati; se sono comandati da un graduato di truppa o composti di soli soldati, vengono aggregati al corpo espressamente designato dall'autorità competente.

Dipendono direttamente dall'ufficiale commissario direttore o capo dell'ufficio di commissariato della grande unità di manovra, il quale esercita su essi l'autorità di comandante di corpo, se direttore di commissariato d'armata o di corpo d'armata, e quella di comandante di distaccamento negli altri casi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della guerra SPINGARDI. *Il ministro del tesoro* CARCANO.

Il numero 844 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 19 e 20 della legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto che da un triennio la popolazione scolastica media nelle seguenti 48 scuole normali governative non è inferiore a 400 alunni, e cioè nelle scuole normali femminili di:

Alessandria - Aquila - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Bologna (Bassi) - Bologna (Morandi Manzolini) - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona

– Firenze – Foggia – Forlì – Genova (Daneo) – Genova (Lambruschini) – Grosseto – Lecce – Lodi – Lucca – Mantova – Milano (Agnesi) – Milano (Tenca) – Modena – Napoli (Pimentel Fonseca) – Napoli (Margherita di Savoia) – Padova – Palermo – Parma (Sanvitale) – Parma (Tommasini) – Pavia – Perugia – Reggio Emilia – Roma (Vittoria Colonna) – Roma (Margherita di Savoia) – Roma (Milli) – Rovigo – Salerno – San Pietro al Natisone – Sassari – Sondrio – Torino – Trapani – Udine – Venezia e Verona e nella scuola normale maschile di Palermo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1908-909 i segretari di ruolo per le scuole normali governative con lo stipendio annuo di L. 1300 (lire milletrecento) sono in numero di quarantotto.

Art. 2.

Avranno per il detto anno scolastico 1908-909 un segretario di ruolo le scuole normali femminili di:

Alessandria – Aquila – Ascoli Piceno – Bari – Bergamo – Bologna (Bassi) – Bologna (Morando Manzolini) – Brescia – Cagliari – Catania – Como – Cremona – Firenze – Foggia – Forlì – Genova (Daneo) – Genova (Lambruschini) – Grosseto – Lecce – Lodi – Lucca – Mantova – Milano (Agnesi) – Milano (Tenca) – Modena – Napoli (Pimentel Fonseca) – Napoli (Margherita di Savoia) – Padova – Palermo – Parma (Sanvitale) – Parma (Tommasini) – Pavia – Perugia – Reggio Emilia – Roma (Vittoria Colonna) – Roma (Margherita di Savoia) – Roma (Milli) – Rovigo – Salerno – San Pietro al Natisone – Sassari – Sondrio – Torino – Trapani – Udine – Venezia e Verona e la scuola normale maschile di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 348 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1907, n. 512, sulle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, portante provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti;

Visto il R. decreto 22 giugno 1905, n. 278;

Ritenuta la necessità di coordinare dette leggi con le norme pel reclutamento dei funzionari della carriera di ragioneria del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto 22 giugno 1905, n. 278, è sostituito il seguente:

« I posti di ragioniere di 4ª classe sono conferiti in via di concorso per titoli agli aggiunti di cancelleria e segreteria che, avendo il diploma di ragioneria, ne facciano domanda.

Una Commissione nominata di volta in volta dal ministro e composta di un consigliere della Corte dei conti, di un magistrato di Corte d'appello e del direttore capo di ragioneria del Ministero di grazia e giustizia, con l'assistenza di un segretario, scelto fra i funzionari della carriera di ragioneria, esamina gli atti del concorso e rassegna al ministro le sue proposte, tenendo un conto complessivo: 1° della classifica eventualmente già ottenuta dai concorrenti in conformità alla legge 18 luglio 1907, n. 512, sulle cancellerie e segreterie giudiziarie — 2° dei voti riportati negli esami per la promozione da alunni ad aggiunti di cancelleria e segreteria — 3° dei voti con cui i concorrenti conseguirono il diploma di ragioneria — 4° dell'anzianità rispettiva dei concorrenti — 5° dei rapporti con cui i capi della Corte d'appello hanno accompagnato le domande dei candidati — 6° dell'incartamento personale dei concorrenti che verrà comunicato alla Commissione dalla divisione competente del Ministero.

Si applicano al detto concorso le norme contenute nella prima parte dell'art. 2 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 359 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Ritenuto che il R. liceo-ginnasio di Reggio Calabria non può essere sede di esami di licenza nelle sessioni del corrente anno scolastico 1908-909;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale deroga dalle disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 13 ottobre 1904, il ginnasio pareggiato di Gerace Marina è dichiarato sede di esame di licenza anche pei candidati provenienti da scuola privata o paterna, per le sessioni dell'anno scolastico 1908-909.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CLXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Cuneo in data 26 maggio 1908;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro mistro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio ed arti di Cuneo è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di negozi di qualsivoglia specie, che non siano gia iscritti nei ruoli dei contribuenti la tassa ordinaria camerale, nonchè sui venditori girovaghi ed i commercianti temporanei che espongono in alberghi o in caso privato le loro merci, annunziandole al pubblico mediante manifesti od avvisi in qualsiasi modo distribuiti.

Art. 2.

La detta tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte giusta la tariffa annessa al presente decreto, e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la riscossione della tassa sul commercio girovago e temporaneo nel distretto della Camera di commercio di Cuneo.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar, di stralcio, di liquidazione, ecc., in luogo aperto o chiuso, od esercitare il traffico ambulante su banchi fissi o mobili nella città e provincia di Cuneo, è tenuto al pagamento di una tassa stabilita nella tariffa annessa al presente regolamento.

Art. 2.

Gli esercenti il commercio girovago o temporaneo hanno l'obbligo di denunciare il loro esercizio al sindaco del Comune nel quale si trovano. I sindaci di tutti i Comuni della provincia invigileranno per la scoperta degli esercizi non denunciati.

Art. 3.

I proprietari, conduttori, esercenti di negozi o banchi temporanei, ed i commercianti girovaghi saranno diffidati, dal sindaco del Comune nel quale si trovano, a versare all'esattoria locale od all'impiegato *ad hoc* destinato, entro tre giorni dall'intimazione, la tassa dovuta giusta la tariffa, sotto pena dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle leggi vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

La Camera di commercio provvederà ai Comuni i registri a madre e figlia per l'intimazione di pagamento della tassa.

Di ogni intimazione di pagamento dovrà immediatamente darsi avviso all'esattore.

Art. 5.

I cursori, i messi, le guardie comunali e di città, di pubblica sicurezza, i reali carabinieri, le guardie di finanza, ecc. saranno tenuti a denunciare gli esercizi di commercio girovago e temporaneo. Per ogni denuncia di esercizio la Camera devolverà il 25 0[0 della somma riscossa, che verrà corrisposto sopra mandato del presidente della Camera, o distribuito dal sindaco a favore di chi ha contribuito all'applicazione e riscossione della medesima.

Agli esattori verrà corrisposto un aggio del 5 0[0.

Art. 6.

Nella prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi fatti nei Comuni relativi, e nello stesso tempo gli esattori ne verseranno l'importo, dedotto l'aggio ad essi spettante, al cassiere della Camera.

Art. 7.

Le eventuali controversie che sorgessero per l'applicazione della tassa saranno deferite al presidente della Camera di commercio di Cuneo. Contro le decisioni del presidente della Camera è ammesso l'appello al tribunale civile di Cuneo che deciderà inappellabilmente a sensi dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

TARIFFA delle tasse a carico degli esercenti il commercio girovago e temporaneo nella provincia di Cuneo.

a) In tutti i Comuni della provincia di Cuneo gli esercenti temporanei di negozi di qualsivoglia specie, che non siano già iscritti nei ruoli dei contribuenti la tassa camerale della Provincia, pagheranno una tassa di L. 10 per il primo mese di esercizio (valevole

per tutta la Provincia) e di L. 5 per ogni mese o frazione di mese successivo.

Cadono sotto gli effetti della succitata disposizione i venditori girovaghi e i commercianti temporanei che espongano in alberghi o case private le loro merci, annunziandole al pubblico mediante manifesti od avvisi in qualsiasi modo distribuiti.

b) Pel commercio girovago esercitato con banco fisso o mobile, verrà pagata la tassa di L. 3 per ogni mese o frazione di mese non inferiore a cinque giorni.

c) Sono esenti dal pagamento delle sopraddette tasse:

1° i negozî di stralcio, dipendenti da liquidazioni, aperti dai commercianti stabiliti nella stessa località dei proprî esercizî;

2° i venditori di ghiottonerie e di generi alimentari;

3° i trafficanti che dispongono di merce il cui valore non superi complessivamente le lire cinquanta.

d) Non si riscuote tassa sul commercio girovago esercitato con banchi fissi o mobili nei giorni di fiera o di mercato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero **CLXX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza dell'amministratore giudiziario presso il Consorzio irriguo del Cavo Montebello in comune di Biandrate, provincia di Novara, trasmessa dal prefetto con nota 2 aprile 1909, con la quale si chiede la concessione del privilegio fiscale per esigere i contributi dei soci;

Veduta la deliberazione del 1° febbraio 1898 con la quale i soci del detto Consorzio, il cui termine scadeva il 29 maggio 1901, in base all'art. 176 dello statuto allora vigente, deliberarono la proroga del Consorzio per un altro trentennio;

Veduto il nuovo statuto approvato dall'assemblea rappresentativa del Consorzio nell'adunanza del 26 luglio 1904;

Veduto il parere favorevole del prefetto, per l'accoglimento di detta istanza, espresso nella ricordata nota 2 aprile 1909;

Veduti gli atti;

Veduta la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio irriguo Cavo Montebello, in comune di Biandrate, provincia di Novara, è autorizzato a riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CLXXI (Dato a Roma, il 3 giugno 1909), col quale il legato Caliani di Caprino Bergamasco (Bergamo) è eretto in ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. CLXXII (Dato a Roma, il 3 giugno 1909), col quale i fini di culto inerenti al patrimonio della confraternita dell'Immacolata Concezione di Collesano sono trasformati a favore del soccorso e dell'assistenza degli ammalati poveri a domicilio, ed il patrimonio stesso è concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

N. CLXXIII (Dato a Roma, il 3 giugno 1909), col quale l'asilo infantile « Principe di Piemonte » in Parre è eretto in ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CLXXIV (Dato a Roma, il 3 giugno 1909), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Salerno nelle adunanze in data 28 dicembre 1908 e 14 gennaio 1909, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 13 maggio 1909, n. MMDL (serie 2ª).

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CLXXV (Dato a Roma, il 27 maggio 1909) col quale si istituisce un Monte frumentario nel comune di Banzi.

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CLXXVI (Dato a Roma, il 3 giugno 1909), col quale si modificano le zone di servitù militare attorno ai forti Aurelia e Boccea della piazza di Roma.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CLXXVII (Dato a Roma, il 10 giugno 1909), col quale si approva lo statuto della Cassa agraria di Nemoli.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO.

Con decreto del ministro del tesoro in data 14 giugno 1909 il signor Quadri Quadrante notaio residente ed esercente in Siena è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0|0, cioè: n. 214,299 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 961,384 della corrispondente rendita 5 0|0) per L. 768.75 al nome del Pio Istituto Elemosiniere di Pavia, e vincolata di usufrutto vitalizio in favore della signora Arcelli *Giuditta Laura* fu Luigi, nubile, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni

date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore della signora Arcelli *Laura* fu Luigi, nubile, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detto vincolo nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (***Divisione portafoglio***).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 giugno, in L. 100.21.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 28 giugno al giorno 4 luglio 1909, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti è fissato in lire 100.25.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (***Divisione portafoglio***).

26 giugno 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	105.56 48	103 69 48	103 73 64
3 1/2 % *netto*	104.83 54	103.08 54	103.12 60
3 % *lordo*	72 27 08	71.07 08	71.70 01

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento agrario industriale e commerciale.

Rettifica all'avviso di concorso al posto di insegnante di matematica e di elementi di fisica nella R. scuola professionale « Omar » di Novara, pubblicato nel n. 121 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, del 24 maggio 1909.

Nel periodo: « I documenti dovranno essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni, sarà titolo di preferenza l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole d'arte applicata alla industria », vengono soppresse le parole: « sarà titolo di preferenza l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole d'arte applicata all'industria ».

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE
Ispettorato di sanità militare marittima

Notificazione di concorso per la nomina di otto tenenti medici nella R. marina.

È aperto un concorso, mediante esami, per la nomina di otto tenenti medici nella R. marina, con l'annuo stipendio di L. 2400, oltre L. 200 d'indennità d'arma.

Il decreto ministeriale del 19 dicembre 1903 stabilisce le istruzioni ed i programmi che regoleranno tale concorso.

I relativi esami avranno principio in Roma il 4 ottobre 1909, alle ore otto del qual giorno i candidati dovranno presentarsi all'Ispettorato di sanità militare marittima (via Zanardelli, n. 28).

Le domande per l'ammissione ed i documenti prescritti dall'articolo 3 delle suindicate istruzioni dovranno pervenire al Ministero della marina (Ispettorato di sanità) non oltre il 15 settembre 1909.

Espletato il concorso, i primi otto candidati riusciti idonei saranno ammessi nel corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico, secondo l'ordine risultante dalla classificazione riportata in tutte le prove.

Gli altri candidati che avessero raggiunta l'idoneità dopo i primi otto non avranno alcun diritto a nomina. Il Ministero, però, nel caso che durante l'anno dalla notificazione del presente concorso si verificassero altre vacanze nell'organico dei tenenti medici della R. marina, si riserva la facoltà di coprirle con quei candidati successivamente classificati idonei.

Trascorso l'anno dalla presente notificazione, nessuna altra nomina è più ammissibile e qualunque siano le vacanze verificatesi dovranno essere poste nuovamente a concorso.

Nessun indennizzo di spese di viaggio è concesso ai concorrenti; quelli che otterranno la nomina avranno diritto agli assegni di viaggio a tariffa militare per rendersi dal luogo di domicilio alla destinazione di servizio che sarà loro assegnata.

I vincitori del concorso che saranno assunti in servizio sono avvertiti fin da ora che non potranno invocare le leggi vigenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda Cassa di previdenza, la quale ha per fondamento i conti individuali

Roma, 6 giugno 1909.

Per il ministro
A. AUBRY.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato con RR. decreti 24 settembre 1908, n. 712 e 10 aprile 1909, n. 186;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1909 col quale fu aperto un concorso per 18 posti di addetto consolare.

Determina quanto segue:

La Commissione d'esame di cui all'art. 7 del regolamento suddetto è composta dei seguenti signori:

Malvano comm. Giacomo, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente.

Calisse prof. comm. Carlo, deputato al Parlamento, consigliere di Stato.

Mosca cav. avv. Tommaso, deputato al Parlamento, consigliere di Corte di cassazione.

Rossi comm. prof. Luigi, commissario generale (incaricato) dell'emigrazione.

Pinckerle comm. Gabriele, consigliere di Stato.

Boucherat prof. L. J., esaminatore per la lingua francese.

Olivieri prof. Angelo, esaminatore per la lingua inglese.

Loevinson professore Ermanno, esaminatore per la lingua tedesca.

Il cav. Ignazio Randaccio, console di 1ª classe, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Roma, il 28 giugno 1909

TITTONI.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 100 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'amministrazione provinciale dell'interno.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data odierna, è aperto un concorso per l'ammissione di 100 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'amministrazione provinciale dell'interno, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 5 agosto 1907, n. 643.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre 1909 presso il Ministero dell'interno nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del giorno 1° ottobre p. v. alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità.

3° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato dal sindaco nella firma, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato o diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile;

II. Diritto costituzionale;

III. Diritto amministrativo;

IV. Economia politica e scienza delle finanze;

V. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°):

VI. Diritto commerciale;

VII. 1° legge elettorale politica:

2° leggi sulla stampa;

3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

4° legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;

5° testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;

6° legge sulla Corte dei conti;

7° legge sul contenzioso amministrativo;

8° legge sui conflitti di attribuzione;

9° testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e relativi regolamenti.

10° regolamento pel gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative:

11° testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

12° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

13° testo unico delle leggi sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e regolamenti relativi;

14° leggi sulle opere pubbliche;

15° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

16° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

17° leggi e regolamenti sugli acquisti dei corpi morali;

18° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria;

19° legge sul reclutamento del R. esercito;

20° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo;

21° testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

22° legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

23° sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno dichiarati vincitori del concorso potranno durante l'alunnato ricevere un'indennità mensile non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, il 27 maggio 1909.

Il direttore capo della 1ª divisione
VIGLIANI.

4

Avviso di concorso per l'ammissione di 50 alunni agli impieghi di seconda categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto Ministeriale in data odierna è aperto un concorso per l'ammissione di 50 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756 e nel regolamento per la carriera degli impiegati nell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 5 agosto 1907, n. 648.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre 1909 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 1° ottobre prossimo venturo, alla prefettura della Provincia, nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di ragioniere, conseguito in un Istituto tecnico del Regno.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

PROVE SCRITTE

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1. Statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La famiglia reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei deputati — I ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali.

2. Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno — Ordinamento ed attribuzioni dei Ministeri — Consiglio di Stato — Consiglio superiore di beneficenza — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Prefettura — Sottoprefettura — Giunta provinciale amministrativa — Commissione provinciale di beneficenza — Consiglio di prefettura — Amministrazioni provinciali dipendenti dai Ministeri del tesoro e delle finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1. Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito — Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2. Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazioni — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopoli e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria ed aritmetica applicata.*

1. Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esercizio — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della Provincia — Azienda del Comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2. Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamento — Piani e prestiti con obbligazioni e senza — Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti correnti nei vari casi e nei vari metodi.

PROVA ORALE.

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1. Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2. Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. — *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica — Operazioni principali della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pratica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. — *Geografia e storia d'Italia.*

1. Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2. Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa Savoia e dei suoi più illustri Principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore allo L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 27 maggio 1909.

Il direttore capo della 1ª divisione
VIGLIANI.

4

COMITATO CENTRALE DI SOCCORSO

pei danneggiati del terremoto della Calabria e Sicilia

Elenchi delle oblazioni pervenute alla Banca d' Italia, a disposizione del detto Comitato, a favore dei colpiti dal disastro.

Trentasettesimo invio.

Direzione generale.

(8 maggio 1909).

Dal R. console d'Italia a Trebisonda, in conto oblazioni raccolte (equivalente di Lst. 38.13.4), Lit. 978.25.

Dal R. console generale d' Italia a Marsiglia in conto sottoscrizione aperta presso di esso (equivalente di frs. 252.35), Lit. 253.85.

Dal R. console d'Italia a Gibilterra per oblazione ricevuta dalla Loggia « L'Aurora » della linea della Concezione (equivalente di frs. 107.35), Lit. 108.

Roma.

Consorzio Buonacquisto in Conselice (Ravenna), L. 250.

Comune di San Lucido (Cosenza), L. 200.

Comune di San Lucido per pubblica sottoscrizione, lire 382.25.

Comune di Guardistallo (Pisa), L. 100.

Congregazione di carità di Guardistallo, L. 10.

R. consolato generale d'Italia a Lione per oblazione fra insegnanti ed allievi del liceo superiore a Lione (frs. 630), L. 633.95.

Comune di Borzonasca, L. 40.

R. console d'Italia in Damaso per sottoscrizione in Damaso, L. 224.

Comitato di Montecolvoli, lire 26.44.

Dal R. console generale d' Italia a Pietroburgo, L. 2500.

Dalla ditta Carlo Pareto in Rio Janeiro per conto della colonia italiana di Campos Eliseos (Brasile), L. 1513.40.

R. console d'Italia a Seoul per sottoscrizione a Chong-Chin (Korea), L. 91.30.

R. console d'Italia a Pernambuco, per sottoscrizione id., lire 3500.
R. console d'Italia a Roma per sottoscrizione a Roma, lire 1602.45.
Giovanni Marocco, presidente Comitato soccorso in Grado, lire 381.12.
Société du Reveil Fanfare di Montarea. Gard, lire 35.50.
Console d'Italia a Schanghai, lire 16,046.80.

Palermo.

Intendenza di finanza di Palermo, lire 221.84.
Comune di Casteldaccia, lire 1019.17.

Ancona.

Municipio di Arcevia, lire 23.17.

Caserta.

Intendenza di finanza, Caserta, L. 26.65.

Ferrara.

Società operaia di mutuo soccorso in Migliarino, L. 50.

Novara.

Comune di Sozzago L. 50.

Pavia.

Comune di Menconico, L. 80.
Comune di Bobbio, L. 15.

Salerno.

Prefetto della provincia di Salerno, lire 200.
Congrega di Castelcivita, L. 50.
Comitato di Giffoni Valle Piana, L. 1125.85.

Sassari.

Economo comunale di Sassari, L. 709.50.

(27 aprile 1909)

Dal Banco de Italia y Rio de la Plata di Buenos Aires, per somme colà raccolte, lire 100,000.
Dal giornale *Il Piccolo* di Trieste, in conto sottoscrizione aperta presso di esso, lire 533.50.
Dal dott. Zarich per conto del Comitato soccorso a Trujillo (Perù), (equivalente di Lg. 129.13.11), Lt. 3279.

Direzione generale.

Dal sig. Minetti per conto del Comitato di soccorso del Cile in Valparaiso per sottoscrizione colà aperta, (equivalente di Lg. 13,090.10.0 e Lit. 26,709.05), Lit. 357.837 e cent. 45.
Dal R. console generale d'Italia a Liverpool per oblazioni ad esso pervenute (equivalente di Lst. 51.14[-) lire it, 1308.
Dal reggente la R. agenzia consolare d'Italia a Nagasaki, per offerte da esso raccolte (equivalente di frs. 283.25), Lt. 284.95.

(29 aprile 1909).

Roma.

Dalla R. Legazione d'Italia in Lisbona, lire 1061.50.
Dal R. console generale d'Italia a Odessa, lire 2370.87.
Dalla direzione del genio militare in Roma, lire 120.80.
Sindaco di Sant' Oreste, lire 10.10.
Dal Governo dell'Eritrea, per oblazioni colà raccolte, lire 114.30.
Dal R. console generale d'Italia in Fiume, L. 242.07.
Dal R. console d'Italia in Salonicco, lire 60.
Dal R. ministro d'Italia in Copenaghen, lire 30.13.
Dal R. console d'Italia a Le Havre, lire 269.35.
Dal sig. ing. Hermann, Sturhahn. Principato di Lippe, lire 20.
Cambio per i due ultimi versamenti, lire 1.60.
Dal sig. dott. Vincenzo Quagliata, per sottoscrizione a Chicago, lire 274.25.
Dalla R. agenzia consolare d'Italia a Faimout, lire 730.19.
Dal R. incaricato d'affari, ad Assunzione, per conto della R. agenzia consolare di Villarica, lire 130.55.
Dal Ministero interno, per Banco comm. Italo Brasiliano di San Paulo, lire 1240.20.
Dal Ministero interno, per conto Société générale pour favoriser le développement du commerce en France, lire 1866.25.
Trasmesse dalla R. Legazione di Italia in Monaco di Baviera, lire 441.05.
Inviate dal R. console d'Italia in Bahia, lire 2402.15.
Esattoria comunale Barberino Val d'Elsa, lire 100.
R. console d'Italia a Pernambuco, lire 3000.
R. console d'Italia a Guayaquil, lire 370.55.
R. console d'Italia a Lorenzo Marque, lire 1407.40.
R. console d'Italia a Mongtzè, lire 202.65.
R. console d' Italia a Saigon, lire 450.60.
Giornale *La Tribuna*, lire 659.30.
Sindaco di Roma, per la loggia massonica « Alla mano fedele », Berlino, lire 270.
Roberto Perrone, presidente Comitato di soccorso, in Jujuy (Argentina), lire 5623 e cent. 83.
Prefetto, presidente Comitato centrale di Ferrara, lire 17,000.
Ambasciatore Silvestrelli, per conto municipio di Ronda, lire 942.10.
R. console d'Italia, a Pernambuco, per sottoscrizione locale, lire 253.
R. console d'Italia, a Perth, per sottoscrizione, lire 2905.70.
R. console d'Italia, ad Algeri, lire 25,056.35.
Dalla R. Legazione d'Italia, in Rumania, lire 2246.35.
Società italiana di mutuo soccorso « Unione ed Amore », in Giles (Repubblica Argentina), lire 952.45.
Amministrazione del giornale *Il Bersagliere*, per somme raccolte a Rio Janeiro, lire 2300.

Alessandria.

Oblazioni raccolte nel comune di Isola d'Asti, lire 389.55.
Comune di Montemagno, lire 50.

Arezzo.

R. scuola tecnica Giorgio Vasari, Arezzo, lire 17.

Belluno.

Raccolte nel comune di Zoppè di Cadore, lire 55.10.

Ascoli Piceno.

Comitato provinciale (comune di Montegiorgio), L. 1151.50.

Cagliari.

Prefetto della provincia di Cagliari, L. 685.80.
Sindaco di Nugheddu, L. 32.60.

Campobasso.

Comitato provinciale di Campobasso per conto del Comitato di soccorso di Colli al Volturno, L. 8.55.
Direzione del carcere di Campobasso, L. 74.87.

Caserta.

(A favore del Comitato centrale). Municipio di San Marcellino, lire 31.94.

Chieti.

Prefetto della Provincia, lire 831.35.

Cosenza.

Intendente di finanza di Cosenza, L. 21.

Cremona.

Esattore del comune di Cappella Cantone, lire 50.

Ferrara.

Intendente di finanza, L. 8.64.

Lecce.

Sindaco di Alessano per conto Comitato locale, lire 108.5 5

Lucca.

Comune di Uzzano a mezzo agenzia di Pescia, L. 86.88.

Massa.

Cassiere del Comitato regionale di Castelnuovo di Garfagnana, L. 999.60.

Novara.

Negio Giacomo, lire 2.10.

Padova.

Prefetto di Padova, lire 91.30.

Pesaro.

Dal Consiglio comunale di Scavolino, lire 100.
Dalla cittadinanza del suddetto Comune, lire 45.45.
Raccolte nella campagna del Comune di San Lorenzo in Campo, lire 40.65.
Una giornata di stipendio rilasciata dagli insegnanti elementari del suddetto Comune, lire 29.18.
Raccolte da Romeo Venturini nella scuola serale a San Lorenzo in Campo, L. 1.10.

Pisa.

Comune di Lari pro-orfani danneggiati dal terremoto, lire 20.

Ravenna.

Congregazione di carità di Solarolo, lire 50.
Sindaco del comune di Solarolo, L. 111.75.

Salerno.

Comitato di Auletta, lire 95.25.
Guardie forestali Benigno, Cappuccio, Ruocco e Talamo della brigata Maiori, lire 5.32.

Comitato di Santa Menna, lire 172.45.

Spezia.

Congregazione di carità di Follo, lire 10.
Opera pia Tonelli, Follo, lire 40.

Terni.

Comitato di Terni pro-Sicilia e Calabria, lire 2160.20.

Treviso.

Sindaco del comune di Pianzano, L. 58.

Trentottesimo invio.

(Dal 12 al 24 maggio 1909).

Roma.

Banco di Napoli (oblazioni raccolte fra il personale del Banco) (sede di Genova) L. 25,982.95.
Cav. uff. Enrico Canepa, L. 50.
Ambrogio Bixio, L. 200.
Amedeo Piaggio, L. 50.
Cav. Ippolito Musso, L. 50.
Antioco Acame, L. 200.
Comm. Antonio Mancini, L. 50
Andrea Tagliafico, L. 5.
B. F. Moresco, L. 100.
Alessandro Cerruti, L. 100.
Comm. Filippo Sassola, L. 50.
Gio. Batta Cortese, L. 50.
Comm. A. D. Oliva, L. 50.
Prof. Mario Casali per conto dott. Ph. H. Wolfsckehl dio Munchen, L. 50.
Interessi L. 7.20.
Totale L. 1012.20.
Banco di Napoli (sede di Torino):
Cav. Giuseppe Vigliardi - Paravia, comm. sconto, L. 50.
Cav. G. B. Falco, comm. sconto, L. 50.
Cav. Eugenio Chicco, comm. sconto, L. 50.
Cav. Spirito Rizzetti, L. 50.
Comm. Alberto Gonella, L. 50.
V. E. f.lli Bona-Carignano, lire 300.
Giacomo Levi, L. 5.
Banco depositi e sconti G. Bassi e C., Ormea, L. 50.
Ottavia-Luisa-Teresa-Josè Marenco, L. 15.50.
Carlottina Caranti, L. 0.50.
Cav. Cipriano Poma, commissario sconto, L. 50.
Carlo Parea, L. 50.
Enrico Caprioli, presidente, lire 50.
Cav. Alfonso Moris, presidente, L. 50.
Comm. Enrico Dumontel, presidente, L. 50.
Banco sconto Piella e Silvani, L. 100.
Banca cooperativa « L'Unione », L. 100.
Giuseppe - Giuseppina - Cesare Mussa, L. 30.
Giuseppe Sciutto, L. 2.
Ettore Ghiglia, L. 5.
Amilcare Maestri, L. 1.
Raccolte a mezzo Banco Valdostano B. Bollino — Aosta, L. 245.75.
L. 1354.75.
Interessi su detta somma, L. 3.40.
Totale L. 1358.15.
Banco di Napoli (sede di Venezia):
Dott. G. Batta Bruini, L. 5.
Cav. Felice Luzzatto, L. 100.
Arturo Dal Fiol, L. 50.
Cosma e Pisa, L. 25.
Carolina Pescarolo, L. 2.
Giuseppina Querini, L. 2.
Riccardo Ghigliotti, L. 2.
Giuseppe Casalini, L. 2.
Olga Alberti, L. 1.
Ditta Alberto Treves, L. 200.
Carlo Cini, L. 100.
Cav. Francesco Dalla Zorza, L. 30.
Ida Cini, L. 25.
Succ. Fischer Reichsteiner, lire 15.
Edoardo Martinetti, L. 10.
Avv. Ugo Botti, L. 5.
Carlo Masiola, L. 2.
Simeone Socal, L. 2.
Attilio Socal, L. 2.
Felice Socal, L. 2.
Cassa sociale « Vittorio Emanuele III » a mezzo di Emilio Centali, L. 50.
N. N. in memoria del cav. G. Jancovich, L. 50.
B. G. Boschian, L. 10.
Interessi 2 0[0, L. 3.40.
Totale L. 695.40.
Banco di Napoli (sede di Bologna):
Pataulth Gustavo, L. 10.
Aquini Gregorio, L. 20.
Fiorini Ettore, L. 20.
Guizzardi Pio, L. 10.
Arcamone Silvia, L. 5.
Panzacchi Raffaele, L. 5.
Mazzoni Giuseppe, L. 5.
L. 75.
Interessi su detta somma, L. 0.95.
Totale L. 75.95.
Banco di Napoli (sede di Firenze):
Cav. Gabriele De Simone, L. 10.
Vincenzo Tizzani, L. 10.
Antonio Ambrosano, L. 10.
Emilio Romei, L. 10.
Luigi R. Schlatter, L. 200.
Angelo Modigliano, L. 2.
Guglielmo Paoletti, L. 35.
Alvaro da Silva, L. 10.
Marchese Luigi Trigona, L. 100.
Alfonso Paoli, L. 10.
Alfredo Materazzi, L. 20.
Arturo Cepparelli, L. 5.
Gaetano Nozzoli, L. 1.
Pietro Ruffino, L. 10.
Luigi Morelli, L. 5.
Augusto Bonciani, L. 50.
Augusto Bonciani, pel personale restaurant « Sport », L. 25.
Michele Catazzi, L. 50.
Ditta Cesare Servadio, L. 200.
Alberto Modigliano, L. 5.
Michelangelo Paoli, L. 100.
L. 868.
Interessi, L. 4.02.
Totale L. 872.02.
Banco di Napoli (sede di Livorno):
Metalli & Marotti, L. 1.
Ing. A. A. Padova, L. 20.
Amerigo Tarabugi, L. 1.
Dario Corti, L. 1.
Salomone Bello Strologo, L. 5.
Achille Angiolini, L. 1.
Del Corona Augusto, L. 0.50.
Alberto Mei, L. 2.
Ugo Grifoni, L. 1.
Angiolo Carrara di Pio, L. 20.
Guglielmo Capanna, L. 5.
Paolo Carnevali, L. 2.
Federico Virgilio, L. 2.
Arturo Filippi, L. 2.
Modesto Giraldi, L. 2.
Ottorino Marrenghi, L. 2.
Ernesto Rossi, L. 1.
Pietro Dominici, L. 0.50.
Pasquale Serafini, L. 1.
Enrico Ganni & C., L. 100.
Fr.lli Lansel & C., L. 50.
Luigi Gabrielli, L. 10.
Luigi Ciappei, L. 20.
Leonino Nunes, L. 5.
Roberto Nardini, L. 20.
Giuseppe Izzi, L. 3.
David Bassano e figli, L. 20.
L. Sonnino, L. 1.
Giulio Orlandini, L. 2.
Giovanni Simonini, L. 0.50.
Prof. Francesco Pera, L. 5.
Cav. G. Del Buono, L. 20.
Alessandro Ventura, L. 10.
Giuseppe Lombardi, L. 5.
Paolino Zecchi, L. 5.
Rodolfo Biagini, L. 2.
Carlo A. Piccioli, L. 10.
Adolfo Cipriani, L. 20.
Dott. Viscardo Scottoni, L. 10.
Giov. Agostino Corsini, L. 50.
Pietro Giorgi, L. 5.
Amedeo Zucchi, L. 5.
Gustavo Suatti, L. 5.
Panaciatici Angiolo, L. 5.
Montanelli Francesco, L. 2.
Fevola Amleto, L. 4.50.
Alfredo Morelli, L. 2.60.
Alessandro Brandoli, L. 1.
Dionisio Morelli, L. 1.
F.lli Ghilarducci, L. 1.
Bartoli Agostino, L. 1.
Ditta Elodia Amidei, L. 5.
Leonardo Papasogli, L. 50.
Cav. uff. Federico Gordano, L. 20.
Castelli Adolfo, L. 0.50.
Gower e Maffei, L. 10.
Teresa Casali, L. 0.50.
N. N., L. 5.
Francesco Corvatti, L. 2.
Vittorio Cecchi, L. 8.
Lombardi Alfredo, L. 1.
Ditta A. Dell'Immagine, L. 10.
Pietro Del Corona, L. 5.
Fortunato Matteucci, L. 3.
Taccola Giuseppe, L. 2.
Enrico Cremisi, L. 5.
Pietro Biliotti, L. 3.
Attilio Balena, L. 0.50.
N. N., L. 2.
Sideri Agostino, L. 1.
Pietro Cappelli, L. 1.
Capitano bersaglieri G., L. 10.
Giovanni Bandi, L. 0.50.
Pier Luigi Bonechi, L. 1.
Giovanni Lazzari, L. 50.
Oreste Lorenzi, L. 10.
J. Mi San Saya, lire 5.
Rag. Oreste Fazzi, lire 20.
Martolini Plinio, lire 20.
Varie famiglie riunite pel Capodanno, lire 31.30.
Maestrini Vittore, lire 3.
Costa Paolo, lire 2.
Clotilde, Maria, Anna ed Enrico, lire 20.
Giorgio Giglioli, lire 100.
Alberto e Anna Orefice, lire 40.
Cav. Alfredo Barsanti, lire 100.
F.lli Tocchini, lire 10.
Barsanti Ernesto, lire 5.
Luschi Michele, lire 1.
R. Massugher & C., lire 1.
Carpignani Attilio, lire 5.
Ghezzani Alfredo, lire 8.
Natale Meucci, lire 2.
Bandini Luigi, lire 1.
Massimiliano Del Magro, lire 5.
Giorgio Meolosi, L. 0.55.
Gerbi Adolfo, L. 1.
Carlo Rubner, L. 1.
Salsiccioni Giovanni, L. 1.
Silvio Cecconi, L. 0.50.
Gattai Giorgina, L. 2.
Pietro Cestari, L. 5.
Ugo Palmetti, L. 2.
Ferdinando Pavoletti, L. 10.
Giorgio Osvaldo, L. 20.
Enrico Antonelli, L. 10.
Quito Montelatici, L. 2.
Aristide Palagi, L. 5.
Ditta A. Dell'Immagine, L. 34.90.

Umberto Giuseppe Frati, L. 10.
Operai stabilimento Dell'Immagine, L. 35.10.
L. & F. Colombo, L. 25.
Arturo Antonelli, L. 25.
Igino Bonechi, L. 50.
A. Frascella, L. 15.
Egidio Casalini, L. 2.
Vittorio Bidussa, L. 3.
Oreste Burlicchi, L. 1.50.
Luigi Tobella, L. 20.
Giuseppe Alighieri, L. 1.
Piero Del Moro, L. 1.
Lorenzo Conti, L. 1.
Emilia Conti, L. 0.50.
Elisa Walser, L. 1.
Rosa Margotti, L. 1.
Silvia Donati, L. 0.50.
Ferdinando Fabbrucci, L. 1.
Parrucci Virgilio, L. 1.20.
Alessandro Mirandoli, L. 5.
Bernardo Bazo, L. 30.
Ivo Biliotti, L. 5.
Allegrini & Mandoli, L. 5.
Gaetano Bagnoli, L. 2.
Torquato Stiavetti, L. 5.
Ezio Bottini, L. 5.
Giuseppe Chiesa, L. 5.
Ditta Emilio Pinucci (Fonderia di piombo e fabbrica di pallini da caccia). Prodotto complessivo di una giornata di paga degli impiegati e operai, L. 147.30.
Dionisio Fenili, L. 1.
Francesco Lenzini, L. 0.50
N. N., L. 0.80.
N. N., L. 6.
C. G. R., L. 5.
Comune di Castellina Marittima, L. 1296.73.
F.lli Gambaro, L. 100.
Direzione ed operai della officina di costruzione F.lli Gambaro, L. 134.95.
N. N. Cianfredo, L. 10.
Corcos Adolfo, L. 2.
Andrea D'ago, L. 5.
L. 3117.93.
Interessi su detta somma, L. 13.49.
Totale L. 3151.42.
Banco di Napoli (Sede di Roma):
Cesare Signorelli, L. 20.
Vincenzo Protani, L. 10.
Personale del negozio Signorelli, L. 17.
Lavoranti laboratorio Signorelli, L. 5.
Ing. Angelotti per tante raccolte fra i capi d'arte addetti alla manutenzione dei fabbricati del Credito fondiario del Banco di Napoli, L. 155.
Ing. Angelotti per tante raccolte fra i capi d'arte addetti alla manutenzione dei fabbricati del Credito fondiario del Banco di Napoli, L. 25.
Signorelli Cesare, L. 20.
L. 252.
Interessi su detta somma, L. 1.09.
Totale L. 253.09.
Interessi dal 1° aprile 1909 su tutte le somme incassate presso tutte le sedi e succursali del Banco di Napoli, L. 53.17.
Totale L. 306.26.
Banco di Napoli in Cagliari:
Avv. Luigi Massoni, L. 10.
Impiegati ditta G. Signoriello, L. 60.
Ing. Antonio Mulas, L. 5.
Cav. Alfredo Santacruz, L. 20.
Capra Tuckeri, L. 20.
Avv. Umberto Cao, L. 10.
Avv. Giuseppe Cocco-Ortu, L. 10.
Avv. Battista Cardia Caboni, L. 10.
Avv. Ernesto Di Grazia, L. 5.
Avv. Giuseppe Campus, L. 5.
Avv. Luigi Mulas, L. 5.
Maestro Giuseppe Brunetti, L. 5.
G. P. fu Francesco Devoto, lire 1000.
Raia di Bettunne, L. 5.
Ing. Emilio Jacob, L. 5.
Agostino Cao, L. 1.
Poddighe Vittorio, L. 0.50.
Accardo Raffaele, L. 200.
Gerolamo Devoto fu G., L. 25.
Cav. A. Aurbacher, L. 500.
Agus Battista, L. 20.
Lai Giuseppe, L. 9.10.
Carlo Medici, L. 50.
F.lli Loddo fu Angelo, L. 25.
Impiegati municipio, L. 74.
Cav. Stefano Roych, L. 10.
Cav. Valle Nicolò, L. 20.
Loni Giuseppe, L. 20.
Gunì Napoleone (offerte raccolte a Carloforte), L. 300.
Cav. Francesco Santacruz, L. 3.
Federico Serpi, L. 5.
Anacleto Tronci, L. 5.
Fanny Tronci, L. 5.
Comm. Anacleto Tronci, L. 10.
Ing. Vittorio Tronci, L. 25.
Personale impresa telefoni, lire 30.60.
Comune di Selarosius, L. 75.
Ing. Carlo Floris Thorel, L. 20.
Avv. Felice Sanna Mannuza, L. 100.
Giuseppe & A. Cappai Rossi, L. 100.
Giuseppe Ramboldi, L. 50.
Prof. Giulio Tarorzi, L. 45.
G. Crotta (offerte raccolte ad Iglesias), L. 249.70.
Famiglia fu Ignazio Marini - Marturano, L. 500.
Birocchi Filippo & Fantola, lire 200.
Giulio Ranieri, L. 10.
Alunni 3ª classe tirocinio, per rinunzia spontanea regali Befana, L. 9.45.
Cambatzu Francesco, L. 10.
Sain Salvatore, L. 3.
L. Massoni, pres. disciplina avv. e proc., L. 250.
Marras A., Collegio rag. - Oristano, L. 10.
Fattorini Bancaria sarda, L. 2.
Francesco Salla, L. 2.
Scolaresca Lunamatrona, L. 9.65.
F.lli Miriolo, L. 5.
Salvatore Peri, L. 10.
Vincenzo Granata, L. 20.
B. O. Pernis, L. 20.
Ing. Marcello, L. 20.
Cesare Fantola, L. 20.
Comm. Marongiu, L. 20.
Cav. Francesco Lerra, L. 20.
Comm. Eugenio Boj, L. 20.
Cav. Alfonso Aurbach, L. 20.
Avv. Raffaele Era (raccolta Oristano) L. 31.75.
Camnas Faustino, L. 10.
Lixi Giuseppe, L. 5.
Boldetti Pietro, L. 1.
Serra Carmelo, L. 1.
Serra Giuseppe, L. 1.
Parroco di Ruinas (oblazioni), L. 15.
Giornale *Unione Sarda* (dal 1° al 4° versamento), lire 3482.17.
Comitato Lunamatrona, L. 150.
Interessi maturati a tutto oggi, L. 57.37.
Totale L. 8088.29.
Banco di Napoli (succursale di Sassari:
Costa Teresa, L. 15.
Costa cav. Giov. Batt., L. 25.
Piccardi dott. Carlo, L. 5.
Azara avv. Ettore, L. 5.
De Zerbi Bianca, L. 5.
Ribichesu dott. Giovanni, L. 10.
Comida Ferraris Lorenzo, L. 10.
Azzena Mossa Salvatore, L. 50.
Farris Giosuè, L. 10.
Sechi Pieroni avv. cav. Giacomo, L. 10.
Ardisson Francesco, L. 25.
Consorz. agr. coop. sardo di Sassari, L. 50.
Dan cav. Salvatore, L. 100.
Ditta Bozzo, 1° elenco, L. 397.30.
Murtula cav. Salvatore, L. 10.
Flores nob. avv. Pietro Paolo, L. 15.
Aghedu Salvatore, L. 5.
Tanda avv. Sebastiano, L. 10.
Siglienti avv. Alberto, L. 10.
Stara avv. Michele, L. 10.
Sole avv. Battista, L. 10.
Tanchis dott. Pietro, L. 10.
Sanna avv. Beniamino, L. 50.
Ditta Bozzo, 2° elenco, L. 82.75.
Pintus cav. Maurizio, L. 50.
De Matteis cav. Ponzio, L. 5.
Sechi Mundula Antonio e figli, L. 100.
Demuro Gavina ved. Ardisson, L. 25.
Fadda Battista, L. 4.
Porqueddu Giuseppe, L. 5.
Pirisino Pietro, L. 5.
Raimondi Luigi, L. 5.
Ditta Bozzo (3° elenco), L. 38.50.
Violante cav. Achille, L. 5.
Tamponi Mossa Giovanni, L. 15.
Ditta Pintus di Ozieri, L. 22.
Pitzorno dott. Antonio, L. 10.
Costa cav. uff. Gervasio, L. 503.
Righi cav. Carlo, L. 20.
L. 1742.55.
Interessi a saldo, L. 7.84.
Totale L. 1750.39.
Banco di Napoli (succursale di Benevento):
Galasso Salvatore, L. 2.
Capilongo cav. Pasquale, L. 25.
Mazzacane Pasquale, L. 25.
Maiatico dott. Emidio, L. 25.
Rossi cav. Arcangelo, L. 20.
Principe cav. Pasquale Emilio, L. 25.
Piazza Gioacchino, L. 25.
Pascale cav. Luigi, L. 10.
Baccari cav. Luigi, L. 25.
Alberti cav. Francesco, L. 25.
De Martino rag. Pasquale, lire 25.
Cassa rurale prestiti - Ceppaloni, L. 9.15.
Falanga cav. Raffaele, L. 25.
Oblazioni rinvenute nella cassetta al pubblico, al 12 gennaio 1909, L. 31.76.
Id. id., L. 13.30.
Id. id., L. 4.49.
L. 315.70.
Interessi a saldo del capitale fruttifero, L. 1.39.
Totale L. 317.09.
Banco di Napoli (succursale di Campobasso):
Sindaco di Baranello per conto del Comitato locale, lire 169.70.
Sebastiano Pede per conto Società mutuo soccorso in Vinchiaturo, L. 371.40.
Congrega di carità di Macchia d'Isernia, L. 25.
Conciliatore di Vinchiaturo L 44.70.
Interessi liquidati, L. 2.46.
Totale L. 604.26.

Banco di Napoli (succursale di Caserta):
Comune di Nola, L. 500.
Comitato di Nola, L. 226.
Interessi liquidati, L. 3.38.
Totale L. 729.38.
Banco di Napoli (sede di Bari):
Ottavio Caldaroli, L. 10.
Cav. uff. Nicola Schuck, L. 100.
Michele Violante di Nicola, L. 100.
Cav. Domenico Bolognese, L. 100.
Pietro Grinda, L. 100.
Pasquale, Giuseppe e Giovanni Mongari fu G., L. 200.
Tesoriere comunale di Noicattaro, quale 1ª offerta del comune di Noicattaro, lire 100.
Segretario comunale di Noicattaro per ricavo passeggiata di beneficenza, L. 476.10.
Sindaco San Michele di Bari, L. 240.
Società reduci dalle patrie battaglie, L. 100.
Notaio P. A. Labriola, L. 50.
Vice console del Belgio, L. 20.
Prefetto della provincia di Bari, L. 1100.
Avv. Sabino Farina, L. 5.
Cav. V. A. di Cagno, L. 100.
Banca pop. coop. di Modugno, L. 100.
Direttore della suddetta Banca, L. 50.
Luigi Moletta, L. 50.
Andrea Mongelli e figli, L. 100.
Prefetto di Bari, L. 110.
Lega fra gli spazzini, L. 100.
Opera pia Purgatorio Modugno, L. 100.
Segretario comunale di Noicattaro, L. 94.
Sindaco di Palo del Colle, lire 608.05.
Sulphur Oleum, L. 500.
Sottocomitato di Bitetto, lire 1133.
Sindaco di Palo del Colle, lire 530.40.
Direttore della scuola tecnica pareggiata di Bari, L. 82.10.
Prefetto per il tiro a segno di Molfetta, L. 10.50.
Sindaco di Cellamare L. 8.10.
Scarangella Felice, assessore del comune di Toritto per oblazioni raccolte nella 2ª passeggiata di beneficenza, L. 88.
L. 6465.25.
Interessi liquidati, L. 26.51.
Totale L. 6491.76.
Banco di Napoli (succursale di Lecce):
Consorzio agrario di Manduria, L. 200.
Cav. Giuseppe Mancini, L. 50.
L. 250.
Interessi su detta somma, L. 0.94.
Totale L. 250.94.
Banco di Napoli (succ. di Catanzaro):
Somma raccolta, L. 22.
Interessi, L. 0.10.
Totale, L. 22,10.
Banco di Napoli (succ. di Cosenza):
Tesor. Opere pie di carità di Cariati, L. 50.
Comune di Cariati, L. 100.
Giovanni d'Atri, L. 10.
Raffaele Tancredi, L. 10.
Domenico Magliano, L. 10.
Nicola Ruffolo, L. 10.
Gennaro Gallo, L. 10.
Francesco Giumbini, L. 10.
Luigi Bloise, L. 10.
Emilio Grandinetti, L. 1.
Emilio Broccolo, L. 5.
Martino Giuseppe, L. 50.
L. 276.
Interessi su detta somma, lire 1.34.
Totale L. 277.34.
Banca commerciale italiana, d'ordine Banque générale de Liegi (Liegi) e per conto sig. Gillon, console d'Italia, L. 572.50.
Trasmesse dal R. console generale d'Italia in Salonicco quale elargizione del personale insegnante e degli allievi delle tre scuole della missione laica francese di quella città, L. 350.
Rimesse dal R. console d'Italia in Besançon, L. 9.36.
R. console d'Italia a Melbourne, per sottoscrizione a Melbourne, L. 52,874.60.
R. console d'Italia a Panama, per sottoscrizione a Panama, L. 392.35.
Dal Ministero esteri per oblazioni raccolte nel Benadir (come da seguente elenco), L. 958.20:
Capitano, residente Giumbo, Ferrari Giuseppe, L. 15.
Capitano Dal Canto Averardo, L. 10.
Tenente Bertazzi Roberto, L. 10.
Id. Negri Antonio, L. 10.
Impiegato Pierantoni Amedeo, L. 10.
Commissario inglese di Hijmaio, sir Robert Salckeld (30 rup.), L. 50.40.
Conte Enrico Martini di Cigala, L. 50.
Conte Enrico di Frankenstein, L. 50.
Conte Tancredi Manassei di Collestatte, L. 20.
Conte Casimiro Avogadro di Quinto, L. 50.
Presid. staz. radiotelegrafica di Giumbo, L. 21.60.
Pratesi Giuseppe, L. 20.
Telfener conte Paolo, L. 20.
Norilla cav. ing. Giuseppe, L. 10.
Ing. Ergiroponto Gregorio, dimorante in Balevood (rup. 100), L. 168.
F.lli Domenico e Vincenzo Peduzzi, L. 19.20.
Barone Gino De Martino, lire 25.20.
Società italiana coltivazione cotone, L. 100.
Direttore S. F. C. C. Carpanetti Gustavo, L. 50.
Coltrera D. Sebastiano, L. 50.
N. N., L. 10.60.
Tenente Ardinghi Antonio, L. 10.
Testafochi Ernesto, L. 25.
Sottufficiale Nicoletti Ezio, L. 12.
Semaforista Rosatani Giuseppe, L. 7.20.
Tenente di vascello Micchiardi cav. Bernardo, L. 25.
Macchinista Longhi, L. 10.
Macchinista Masci, L. 10.
Semaforista Pasqualini, L. 10.
Semaforista Mangano, L. 7.20.
Semaforista Conte Catello, lire 7.20.
Marinaio Sadini Angelo, L. 6.
Marinaio Vasta Salvatore, lire 7.20.
Marinaio Pasalanca Fedele, lire 4.70.
Semaforista Cioè Pietro, lire 7.20.
Semaforista Alberico Bartilotti, L. 7.20.
Semaforista Uva Pantaleo, L. 5.
Semaforista Manca Giuseppe, L. 10.
Capo semaforista Pellegrinelli, L. 10.
Capo semaforista Gerace, lire 7.20.
Somma L. 958.20.
Bienardt, pastore primario della parrocchia evangelica luterana di Zitton (Sassonia) per conto prodotto di questua nelle chiese di detta parrocchia, L. 272.07.
M.se Pappalepore, per conto sottoscrizione a Bremerhaven, L. 1996.80.
Pubblica assistenza Marina Carrara, L. 307.90.
S. E. Lacava, per conto Joe S. Morak, L. 14.05.
R. legazione d'Italia ad Addis Abeba, per conto di Sua Maestà l'imperatore Menelik, L. 69,600.
Comando generale delle Regie guardie di finanza, per oblazioni dei militari del corpo, L. 70.29.
Dal R. console generale di Sua Maestà il Re d'Italia in Pietroburgo, per oblazioni raccolte, L. 4515.25.
Dal R. console d'Italia in Anversa, per oblazioni, lire 32,879.30.
Prof. Luciano Robaglia, insegnante nel liceo di Eniceisk (Siberia - Russia), lire 279.17.
G. B. Peiretto di Isolabona (Porto Maurizio), L. 5.
Pugliatti Ernesto, Torino, L. 8.
Congregazione di carità di Cavour, L. 100.
S. E. l'ambasciatore Silvestrelli per oblazioni raccolte tra i fanciulli delle scuole municipali di Vitoria, L. 151.35.
Trasmesse dal R. console generale di S. M. il Re d'Italia in Pietroburgo, L. 800.
Rimesse dal R. console generale di S. M. il Re d'Italia in Odessa (come da seguente e dodicesimo elenco), lire 1240.65:
Raccolte dal R. agente consolare in Kerson (4° versamento), rubli 218.43.
Oblazioni dei soldati della 1ª compagnia 15° reggimento del principe Nicola del Montenegro in Odessa, R. 1.90.
Redattore del giornale *Odessaer Zeitung* (15° versamento), R. 246.15.
Totale R. 466.48.
Dalla R. legazione d'Italia a Lisbona, L. 3700.25.
Banca d'Italia di cauzioni (Roma), L. 500.
Ministero marina, per prezzo carne macellata proveniente dall'America, usata dagli equipaggi, L. 2275.64.
Comitato soccorso in Borgo San Donnino, L. 588.43.
S. E. ambasciatore Silvestrelli (Madrid) dall'alcade di Pontevedra, a nome municipio di quella città, L. 4522.30.

Dal 21 aprile al 22 maggio 1909.

Genova.

Versate da Bartolomeo Parodi e f.lli per ordine del Banco italiano dell'Uraguay di Montevideo, per conto

del Comitato della colonia italiana dell'Uruguay a favore del Comitato centrale presieduto da S. A. R. il Duca d'Aosta, L. 50,000.

Napoli.

Municipio di Serrara Fontana L. 34.05.

Municipio di Frattaminore, lire 12.

Ascoli Piceno.

Comitato provinciale comune di Acquasanta, L. 6.15.

Torino.

On. avv. Giacomo Saudino, per conto di diversi canavesani residenti in Siberia, L. 72.

Cagliari.

Prefetto della provincia di Cagliari, L. 335.05.

Caltanissetta.

Comune di Castrogiovanni, lire 100.

Campobasso.

Comitato provinciale di Campobasso, per conto del Comitato di soccorso di Rotello, L. 69.60.

Caserta.

Comune di Casaluce, L. 300.
Cittadini di Casaluce, L. 122.77.
Comitato di Villa Santa Lucia, a mezzo prefetto, L. 117.50.

Catanzaro.

Comune di Petranà, L. 11.05.

Cosenza.

De Filippo Enrico, da Morano Calabro, L. 252.

Forlì.

Comune di San Mauro, L. 882.69.

Macerata.

Confraternita del SS. Sacramento di Monte San Martino, L. 10.
Scuola maschile di Monte San Martino, L. 2.65.
Municipio di Esanatoglia, L. 50.
Alunni scuole elementari di Esanatoglia, L. 5.94.
Impiegati e salariati municipio di Esanatoglia, L. 47.30.

Novara.

Versato dall'Intendenza di finanza di Novara, L. 9.

Padova.

Comitato locale di soccorso, L. 23,797.98.

Perugia.

Società economica del rione di porta Susanna in Perugia, L. 100.
Prefetto dell'Umbria a disposizione del Comitato centrale di soccorso per i danneggiati terremoto, L. 256.62.

Pesaro.

Comitato comunale di Mandolfo, L. 980.
Banca popolare mandolfese già costituita in Comitato pro-Calabria e Sicilia, L. 126.40.

Porto Maurizio.

Prefetto della Provincia, L. 58.05.

Messina.

Prefetto di Messina, L. 800. (Tale somma rappresenta il prezzo di farina esistente nei magazzini militari a disposizione dell'autorità civile e venduta per conto del Comitato centrale di soccorso).

Pisa.

Sindaco di Castagneto Carducci, per oblazioni di privati, L. 117.82.

Salerno.

Municipio di Campagna, L. 32.80.
Michele Nardi, insegnante a Serre, L. 11.

Sassari.

Comitato provinciale di soccorso, L. 170.62.

Spezia.

Comune di Ortonovo, L. 100.
Id. id., L. 150.

Taranto.

Comune di San Giorgio Sotto Taranto, L. 228.20.

Treviso.

Comune di Preganziol, L. 6.45.

Direzione generale.

Dal 14 al 22 maggio 1909:

Dal Comitato italiano di soccorso pro Sicilia e Calabria all'Avana, in conto offerte raccolte (equivalente di fr. 673.80), L. 677.85.
Dal reggente il R. consolato di Italia nel Costa Rica, a San Josè, quale ultima rimessa sui fondi raccolti (equivalente di fr. 115.35), L. 116.25
Dalla R. Ambasciata d'Italia a Londra, per offerte pervenutele da diversi:
Dalla signora Annie Frend, L.st. 11.10.
Dalla città di Dudley, L.st. 33.17.6.
Raccolte a Cowdeubeath, L.st. 6.10.
Raccolte dal giornale *The Irish Times* di Dublino, L.st. 106.12.
Raccolte nel Clark College di Londra (2° versamento), L.st. 6.17.6.
Da miss Janet Hay Anislie L.st. 3.5.
L.st. 168.12.
L.it. 4267.25.
Dal Comitato italiano di soccorso di Florianopolis (Brasile) in conto sottoscrizione aperta (equivalente di fr. 1213.27), L. 1220.55.
Dal R. consolato generale d'Italia a Marsiglia, in conto sottoscrizione colà aperta (equivalente di fr. 81.05), L. 81.55.
Dal R. console generale d'Italia a Beirut, a saldo oblazioni raccolte in sottoscrizione (equivalente di fr. 2038 più L. 100), L. 2150.25.

Trentanovesimo invio.

(Dal 26 maggio al 4 giugno 1909).

Napoli.

Impiegati comunali di Casaluce, L. 109.20.
Cittadini di Casaluce (2° versamento), L. 30.
Comitato di Crispano, L. 25.
Municipio di Lacco Ameno, lire 17.30.
Congregazione di carità di Siberi, L. 100.
Società operaia di M. S. di Sant'Andrea di Conza, L. 100.

Roma

Cassiere Ministero guerra per conto militari dell'esercito e dell'armata della Repubblica dell' Equatore, lire 3433.95.
Dal R. console generale d'Italia in Roma per sottoscrizione per Sicilia e Calabria tra gli italiani al Congo:
Angeli, L. 10.
Lombardi, L. 20.
Croci, L. 10.
Piana, L. 10.
Ferrante, L. 50.
Moltedo, L. 100.
Monte Martini, L. 100.
Milani, L. 50.
Trolli, L. 100.
Sparano, L. 50.
Polledro, L. 100.
Suino, L. 25.
Sinigaglia, L. 50.
Ferraris, L. 100.
Carlesimo, L. 70.
Longobardo, L. 25.
Acerbi, L. 25.
Rolleri, L. 20.
Graziani, L. 25.
Matassi, L. 50.
In tutto, L. 990.
Dal R. console italiano in Curitiba (Brasile), L. 5000.
Dal R. console d'Italia in Lione: per sottoscrizione fra gli allievi del prof. A. Delamaison, insegnante di disegno presso la « Société d'enseignement professionnel du Rhone » in Lione, fr.s 10.
Oblazione del municipio di Die (Drôme), fr.s 24.65.
Cambio per detti versamenti in franchi: L. 31.50.
Emilio Arnaud per oblazione di diversi piccoli comuni delle Basse Alpi (Francia), lire 168.
H. F. Giessler ed alcuni suoi amici di Muscatine, Jowe (U. S. A.), L. 50.
Società israelitica di Johannesburg (Transwal), per ricavo concerto promosso dalla stessa, L. 6317.50.
Ministero esteri per oblazioni fatte da funzionari civili e militari ed europei residenti nella Somalia italiana, come da elenco trasmesso dal Comitato centrale:
Reggente il Governo cav. Gino Macchioro, L. 200.
Comandante le truppe magg. cav. Vincenzo Rossi, L. 50.
Capitano cav. Vittorio Pagella, L. 25.
Capitano RR. carabinieri cav. Cesare Oddone, L. 25.
Capitano cav. Arnaldo Garelli, L. 10.
Ufficiale di dogana Camillo Fonzi-Cruciani, L. 10.
Tenente Tommaso Boccacci, L. 10.
Tenente Emilio Rovatti, L. 10.
Tenente Camillo Riccardi, L. 10.
Tenente Giacomo Galvagno, L. 10.
Tenente Cesare Caramasso, L. 10.
Capitano cav. Francesco Crispi, L. 25.
Tenente Alvise Pantano, L. 25.
Tenente Antonio Ferruzzano L. 25.20.
Farmacista dottor Romeo Mirolli, L. 10.

Ing. G. Battista Forziati, L. 25,
Ing. Spartaco Bartoletti, L. 14.40.
Ing. cav. Giuseppe Benincasa. L. 50.
Impiegato Cesare Calderoni, L. 10.
Medico dott. Mario Gobbi, L. 10.
Tenente Battistella Arrigo, L. 10.
Ufficiale postale Umberto Porciani, L. 10.
Tenente Tito Festa, L. 10.
Maresciallo Caracciolo Filippo, L. 10.
Impiegato Carcoforo Enrico, L. 10.
Impiegato Gioacchino Mancini, L. 10.
Cap. medico dott. Giorgio Scalese, L. 10.
Tenente Giacomo Radlinsky, L. 10.
Tenente Argeo Moroni, L. 10.
Tenente Adolfo Tani, L. 10.
Tenente Giovanni Tappi, L. 10.
Medico Barrago Ciarella dottor Oliviero, L. 10.
Impiegato Corradeschi Angelo, L. 10.
Sergente Baietto Costantino, L. 5.
Vice brigadiere De Vuono Arturo, L. 5.
Caporal maggiore Fortunato Grossi, L. 5.
Soldato Mazzi Bassiano, L. 2.
Caporale Bergamini Giuseppe, L. 2.
Sergente Tomasello Michele, L. 5.
Caporale Severina Carlo, L. 2.
Maresciallo Lorenzoni Lorenzo, L. 5.
Brigadiere Carnicelli Giovanni, L. 5.
Capitano Giuseppe Vitali, L. 15.
Tenente medico Nacciarone dott. Amleto, L. 10.
Tenente Italo Gentilucci, L. 10.
Tenente Liberatore Tommaso, L. 10.
Maresciallo Esposito Pasquale, L. 5.
Pasini Silvio, L. 5.
Rossi Armando, L. 2.40.
Ghezzo Sante, L. 2.40.
Boggio Pietro, L. 1.20.
Tenente Aristide Cornoldi, L. 10.
Tenenti Giordano e Roberti, L. 38.40.
Italiani residenti a Itala, L. 14.40.
Id. a Lugh, L. 50.
Capitano Baldassarre Pedrazzini, L. 10.
Tenente Casale Ugo, L. 10.
Tenente Giglioli Vito, L. 10.
Tenente Spernazzati Ettore, L. 10.
Tenente Cabialbi Vincenzo, L. 10
Tenente medico Delogu dott. Gino, L. 10.
Tenente Gatteschi Camillo, L. 10.
Tenente Bernasconi Attilio, L. 10.
Maresciallo Valentini Aldo, L. 50.
Impiegato Morara Napoleone, L. 10.
Italiani militari e borghesi residenti in Afgoi:
Carcano Vittorio, L. 4.80.
Bianco Carlo, L. 4.80.
Cataldo Roberto, L. 4.80.
Presot Pietro, L. 4.80.
Lanzoni Aldo, L. 10.
Perrone Tommaso, L. 10.
Franzetti Edoardo, L. 4.80.
Enrico Giuseppe, L. 4.80.
Redighieri Baroni Umberto L. 4.80.
Sergente maggiore Marinelli Sisto, L. 10.
Tenente Hercolani-Gaddi, L. 20.
Tenente Streda cav. Vincenzo, L. 25.
Tenente Pesenti Gustavo, L. 25.
Impiegato Monti Guglielmo, L. 25.
Dott. Ruterti Ernesto, L. 25.
A. Trapani, L. 10.
A. Antola, L. 10.
Magenza, L. 2.50.
Pinelli, L. 10.
Missione cattolica di Brava, L. 25.
Bricchi e Zoni, L. 25.
Due italiani di Mogadiscio, lire 150.
Un impiegato, L. 9.60.
Cristodulo Nicola, L. 100.
Mastrocosta Nicola, L. 10.
Vincenzo Cottone, L. 6.
Carmelo Carefa, L. 5.
Adamo Michele, L. 4.80.
Cuminetti Francesco e famiglia, L. 15.
Nikiforos Demezis, L. 5.
N. N., L. 60.
Tenente Alessi Teodoro, L. 25.
Totale, L. 1700.90.
Da S. E. il ministro del Tesoro a mezzo della Società di M. S. Fratellanza italiana di Uraguay-Minas (Brasile) quale offerta del colonnello Filadelfo De Lima, lire 313.60.
R. Legazione d'Italia a Pechino per conto sottoscrizione di alcuni sudditi belgi, lire 94.06
Società italiana M. S. ed assicurazione (Paraguay) saldo sottoscrizione, L. 728.
R. console d'Italia a Rio de Janeiro per saldo sottoscrizione, L. 32,488.50.
Dal cassiere del Ministero dell'interno per conto della Società italiana di Guaranesia (Brasile), L. 367.35.
Dal cassiere del Ministero dell'interno per conto del sindaco di Patrasso (Grecia) per secondo versamento somme raccolte dalla Commissione di soccorso, lire 1026.55.
Direttore della scuola tecnica M. Buonarroti per restituzione del sussidio non corrisposto all'alunno Placanica Oreste pel mese di maggio, L. 50.
R. console d'Italia nel principato di Monaco per sottoscrizione nel principato, L. 27,156.50.
Direttore generale delle privative per conto della Società per le sigarette Marca Nexim, L. 1006.
Governatore dell'Eritrea, Asmara, L. 50.30.
R. console generale d'Italia a Chambery per oblazioni raccolte fra gli alunni della scuola elementare di Modane, L. 10.75.
Società italiana di M. S. P. Garibaldi in Mar del Plata per sottoscrizione a Mar del Plata, L. 330.
R. console d' Italia a Iquique per sottoscrizione a Iquique, L. 3362.87.
R. console d'Italia a Santand r per sottoscrizione a Santander, L. 1779.05.
R. vice console d'Italia a Parà per sottoscrizione a Parà, L. 793.
Consolato d'Italia, Hâvre, frs 50.
Cambio suddetto versamento, L. 0.30.
C. Pareto - Rio de Janeiro, L. 602.50.
Esattoria consorziale di Frosinone per conto municipio di Torrice, L. 100.
Società tiro a segno di Bracciano, L. 10.
Dal R. ministro della legazione d'Italia in Bucarest, lire 2520.30.
Società ricreativa « Nueva Union » di Ceuta, L. 288.70.
Comune di Cascia, L. 200.
R. commissario del comune di Lebro per oblazioni raccolte, L. 180.09.
Sindaco di Roversano per sottoscrizioni, L. 14.55.
Comitato della sottoscrizione nazionale belga, L. 13,312.15.
Esattoria di Campagnano, lire 100.
R. console d'Italia a Perth per sottoscrizione a Perth, lire 1480.10.
R. console d'Italia a Boma per somma raccolta fra gli italiani al Congo, L. 1052.12.
R. legazione d'Italia a Lima per sottoscrizione a Maquegno, L. 195.36.
R. console generale in Budapest per sottoscrizione a Budapest, L. 3656.24.
Barone Carlo de Bildt, R. ministro di Svezia a Roma, per sottoscrizione in una chiesa del Regno di Svezia, L. 35,547.61.
R. Console d'Italia in Guayaquil per sottoscrizione a Guayaquil, L. 370.60.

Alessandria.

Residuo oblazioni raccolte dal comune di Voltaggio, L. 111.

Arezzo.

Comitato di Loro Ciuffenna, L. 354.

Avellino.

Prefetto della provincia di Avellino, L. 515.

Belluno.

Comune di Agordo, L. 500.

Cagliari.

Prefetto provincia di Cagliari, L. 274.90.

Caserta.

A favore Comitato centrale:
Comitato Carinola (Casale) lire 248.30.
Id. (Ventaroli), L. 58.70.
Id. (San Ruosi), L. 17.65.
Sindaco Sant'Elia Fiumerapido, L. 40.15.

Cosenza.

Comitato di soccorso di Colosimo, L. 3.34.

Foggia.

Municipio di Manfredonia, lire 207.22.

Lucca.

Sindaco di Stazzema per conto di quel Comitato di soccorso, L. 104.30.

Novara.

Comitato di soccorso pro danneggiati terremoto di Calabria e Sicilia di Borgoticino. 324.05.

Pistoia.

Società operaia di Casalguidi, L. 50.

Comitato pro calabro-siculo di Casalguidi, L. 129.

N. B. Destinate all'opera di patronato « Regina Elena ».

Salerno.

Comitato di Atessa Lucana, L. 148.10.

Treviso.

Abitanti della frazione di Tezze nel comune di Vazzola, L. 805.70.

Vicenza.

A mezzo R. prefetto per conto Comitato soccorso del comune di San Pietro Mussolino, L. 150.

Estero.

(Direzione generale).

Dal R. console generale d'Italia a Hong-Kong, in conto sottoscrizione aperta (equivalente di frs 6552.81), lire 6593.75.

Dal Comitato greco di Atene, in conto somme raccolte in sottoscrizione, a mezzo Banca nazionale di Grecia (equivalente di frs 31,372.95), L. 31,561.20.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 26 giugno 1909

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

MELODIA, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge: « Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto », che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra » (N. 77).

MELODIA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BISCARETTI. Loda il progetto di legge, ed esprime completa fiducia nel ministro della guerra, che dovrà portarlo ad esecuzione.

Osserva che in Italia le maestranze hanno così progredito, che il ministro della guerra farà ottima cosa tenendo gran conto dell'industria nazionale, allorquando dovrà attuare il programma tracciato nel disegno di legge (Bene).

FOA'. Parla anzitutto dei metodi attualmente in uso per gli avanzamenti e le promozioni degli ufficiali sanitari.

Quanto agli avanzamenti a scelta osserva che l'art. 25 della legge vigente è indeterminato e di difficile applicazione. Questa poi è affidata a Commissioni tecniche, che variano spesso, dal che deriva una mutazione di criteri.

Osserva inoltre che gli avanzamenti a scelta hanno luogo nella proporzione da 1 a 20 con le promozioni ordinarie, e questo fa si che tali avanzamenti si fanno aspettare spesso per degli anni nel corpo sanitario.

Ammette che gli esami per le promozioni si facciano con rigore, ma talvolta accade che si dia una eccessiva prevalenza alla parte descrittiva su quella pratica.

Crede sarebbe utile modificare il modo di composizione delle Commissioni, facendovi entrare l'elemento universitario.

Viene poi a parlare della direzione degli ospedali militari, la quale è affidata a colonnelli o a tenenti colonnelli, nominati per anzianità e non per scelta.

Invece l'ufficio di direttore di un ospedale militare non è soltanto amministrativo, ma è prevalentemente tecnico; e gli ufficiali inferiori vorrebbero trovare nel loro direttore anche il loro consulente nei momenti più gravi del servizio, ciò che in pratica spesso non avviene.

Propone che i posti di direttore negli ospedali militari siano assegnati per concorso.

Nota poi che l'ultima legge ha aumentato il numero degli ufficiali superiori nel Corpo sanitario, assottigliando quello degli ufficiali inferiori.

Riconosce che ciò si è fatto per rendere più facile la carriera a questi ufficiali, ma ne è derivato un danno al servizio interno, perchè gli ufficiali subalterni non hanno più alcuna stabilità.

Accenna ai modi di rimediare a questo inconveniente, e dice che molte infermerie presidiarie, specialmente al confine occidentale, dovrebbero essere affidate in modo permanente ai medici civili, ed altre, che sono in città secondarie, potrebbero essere sostituite dagli ospedali civili.

Un'altra questione su cui deve dire una parola è quella degli ufficiali medici di complemento, che, per varie cause, vanno diminuendo di numero. È d'avviso che la questione debba essere studiata.

Osserva che gli ufficiali medici subalterni sono sovraccarichi di lavoro, cosicchè manca loro il tempo di studiare e devono prepararsi affrettatamente agli esami di capitano.

Vorrebbe che si istituissero dei corpi di perfezionamento per i giovani ufficiali medici.

Trova che i giovani ricaverebbero altresì buon profitto dall'essere inviati nelle cliniche, dove invece si mandano ufficiali di età matura.

Elogia il corpo sanitario militare, nel quale sono ufficiali di grandissimo merito.

Osserva poi che non di rado gli ufficiali medici concorrono agl esami di libera docenza; e che talvolta le Commissioni si mostrano benevoli pel timore che l'ufficiale, tornando al suo corpo, senza aver conseguito il titolo, sia diminuito nel suo prestigio.

Raccomanda al ministro di dare a questi titoli di libera docenza il loro giusto valore, che è certamente grande, ma qualche volta non tale che l'ufficiale possa ritenersi idoneo alla direzione di un complesso servizio sanitario.

Raccomanda inoltre che i Corpi sanitari siano provveduti di tende, l'utilità delle quali fu negata, ma si è dovuta riconoscere nella triste occasione del disastro di Messina e di Reggio.

Si occupa quindi della questione della leva, dal punto di vista medico.

Come medico, non potrebbe che consigliare la massima larghezza nelle riforme delle reclute, tuttavia riconosce che l'esercito ha ragione di lamentarsi di una eccessiva riforma negli anni passati.

Se si dovesse credere ai dati che si hanno dalle visite di leva, dovremmo dedurne che in Italia vanno rapidamente crescendo i malati, specie di alcune forme morbose. Invece ciò dipende dalla cre-

scente larghezza dei criteri di riforma, e in parte anche dal fatto che alcuni coscritti simulano malattie per sfuggire all'obbligo di leva.

Osserva che per ottenere che la cernita abbia luogo con criteri più rigorosi, bisogna fare in modo che l'ufficiale medico, addetto alle visite, non abbia un eccessivo carico di lavoro.

Da ultimo parla della tubercolosi nell'esercito, ed è lieto di constatare che la mortalità è diminuita e la morbosità stazionaria.

Ma lamenta che ogni anno il nostro esercito sia costretto rimandare alle loro case 150 o 200 tisici, che diffondono il male; ed esprime l'augurio che l'esercito possa avere un suo speciale sanatorio.

Ed anche si augura che l'applicazione delle nuove misure in materia di riforma, determini un criterio sperimentale più sicuro, circa il reale stato fisico della nostra razza (Approvazioni).

PRIMERANO. Da tempo si riconosceva che le assegnazioni del bilancio della guerra erano impari ai suoi reali bisogni, e l'oratore si compiace di vedere ora la possibilità che ad esso siano assicurati i mezzi atti a porre l'esercito in condizioni di compiere in ogni contingenza il proprio dovere.

Il disegno di legge ottenne unanime consenso nell'altro ramo del Parlamento, e niun dubbio che uguale consenso otterrà nel Senato.

Non solo la questione economica impedì finora di aumentare i mezzi del bilancio della guerra, ma anche la incertezza dell'impiego loro, date le frequenti mutazioni di direzione e d'indirizzo nelle cose del Ministero stesso.

Ora, dopo lunghi studi, specialmente dopo quelli della Commissione d'inchiesta, le divergenze, almeno nei principî direttivi, sono scomparse.

Quindi è indubbio che i sacrifici che il paese è pronto a fare, saranno bene impiegati nei servizi che il disegno di legge abbraccia, e di cui stabilisce le occorrenze e il modo di sopperirvi.

Richiama l'attenzione del ministro e del Senato sopra una questione di capitale importanza, la durata della ferma, sulla quale le opinioni sono divergenti e da tempo.

Anche in seno alla Commissione di inchiesta si manifestarono due tendenze: l'una per la ferma progressiva e l'altra per quella biennale.

La questione della ferma implica problemi complessi, che non è ora il momento di trattare; osserva però, con rincrescimento, che la tendenza prevalente è per la ferma biennale, di cui enumera gli inconvenienti.

Ricorda che quando si diminuì la ferma da cinque a tre anni, la risoluzione del problema per il reclutamento dei carabinieri e dei sottufficiali, portò ad un grave onere per le finanze.

Osserva che la Germania e la Francia hanno potuto introdurre la ferma biennale, perchè le loro condizioni generali sono diverse dalle nostre, come diversi sono gli obbietti politici, lo spirito militare e le tradizioni.

Con tutto ciò, non si può essere sicuri che quegli eserciti in una futura guerra non appariranno diminuiti di efficienza.

Invita il ministro a studiare a fondo la questione, senza lasciarsi trascinare da idee di economia; economia che in pratica non si potrebbe ottenere.

Osserva poi che ci manca la preparazione fisica alla vita militare; senza la quale sarebbe imprudente adottare la ferma biennale.

Conviene tuttavia che bisogna modificare il sistema attuale dei tre anni, che in fondo è un sistema scalare, subordinato alle esigenze del bilancio.

La ferma deve essere eguale per tutti; invece di tre categorie, basterebbe formarne due; una di loro che devono compiere il servizio sotto le armi, l'altra di coloro che, per ragioni varie, devono essere esentati in tempo di pace. E i contingenti di leva non potranno mancare, dato il continuo accrescimento della popolazione.

Crede che tutti dovrebbero rimanere alle armi per 27 o 28 mesi; in questo modo si potrebbe congedare la classe anziana, quando la nuova fosse già abbastanza istruita, e la compagnia avrebbe sempre un certa consistenza.

Conclude raccomandando di nuovo al ministro questa questione, che costituisce la base fondamentale dell'esercito (Bene).

TODARO. È d'accordo col senatore Primerano che non si possa adottare la ferma biennale, senza una conveniente preparazione fisica dei giovani che devono far parte dell'esercito.

Ricorda quanto hanno fatto la Francia e la Germania per questa preparazione.

La Federazione ginnastica francese, che esiste sin dal 1873, oltre il contingente che dà all'esercito, possiede ben mezzo milione di ginnasti, che, in caso di guerra, costituiscono un elemento prezioso per la difesa del paese.

La Federazione è sussidiata dal Governo, ed il ministro della guerra sceglie tra i giovani ginnasti i sottufficiali.

La Germania ha più di un milione e mezzo di ginnasti in seconda linea, ed un numero ragguardevole di Società ginnastiche riunite in federazione.

Noi abbiamo la Federazione ginnastica nazionale più vecchia di quella francese, perchè data dal 1860, ma i nostri ginnasti non sono che ventimila.

Raccomanda al ministro che prenda a cuore l'istituzione, sicuro che egli saprà provvedere come richiede l'interesse del paese (Bene).

TARDITI. Dichiara che giustamente il senatore Primerano invitò il ministro a studiare specialmente la questione della ferma; ma egli deve soggiungere che lo studio è stato fatto da tutti coloro che avvicinarono il soldato e lo educarono.

La volontà del paese, poi, che non è certo quella di pochi, è per la riduzione della ferma; spetta al Governo studiare i mezzi per attuarla. Anche nell'esercito è vivamente sentito il bisogno di tale riduzione, la quale avrà i suoi inconvenienti, come li hanno tutti i sistemi.

Partigiano della ferma di due anni, l'oratore l'avrebbe ridotta anche ad un anno, in parte, se ciò avesse potuto fare.

Tratta della questione dell'avanzamento, e riconosce che il ministro della guerra ha espresso concetti moderni.

Delinea le condizioni attuali degli ufficiali, per dimostrare la necessità di aprire la via ai migliori.

Si augura che il ministro vorrà applicare i suoi concetti in larga misura.

Alla conseguente diminuzione di ufficiali subalterni è utile provvedere, non con ufficiali di complemento, ma ricorrendo ai sottufficiali più anziani.

Per risolvere la crisi dell'avanzamento si sono formati due partiti: uno desidera l'eliminazione di alcuni ufficiali, e ciò nell'interesse del servizio; l'altro vorrebbe che quegli ufficiali fossero promossi senza necessità, e questo nell'interesse delle persone.

Il ministro ha adottato il secondo partito; ma l'oratore spera che si potrà trovar modo di conciliare i due sistemi.

Ho letto le proposte fatte dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito, la quale, mentre si è dato conto di tutti i bisogni di esso, ha reso un grande servizio al paese (Bene).

Ed ora si trova a disposizione del ministro un grande materiale di proposte, tra cui potrà scegliere.

Sente il dovere di esporre alcune considerazioni sul riordinamento delle armi.

Afferma che l'arma del genio è destinata ad un grande avvenire; non può, nè deve essere diminuita.

Si potrebbe togliere il genio dalle divisioni, in modo che la fanteria faccia da sè o sostituirlo con compagnie di zappatori.

La cavalleria italiana è poca, perchè costa molto e il reclutamento non è molto largo. La forza aumentata ultimamente è insignificante di fronte a quella di altre nazioni vicine.

Accenna che si potrebbero aumentare i ciclisti e formare 12 battaglioni.

Crede che non debba essere diminuito il corpo dei bersaglieri, che

è il più popolare, e rappresenta all'estero il soldato italiano per eccellenza (Approvazioni).

Trova buone le proposte dell'ex-ministro Casana per l'artiglieria da fortezza e da costa; ma non per quella di campagna.

La Commissione d'inchiesta e il ministro Casana compresero che era pericoloso mantenere nelle presenti condizioni quell'artiglieria, ed il ministro Casana propose la formazione di brigate del treno autonomie. L'oratore crede che sarebbe meglio formare 12 reggimenti di artiglieria, invece delle 12 brigate autonome.

Rileva che il corpo di stato maggiore è stato trattato in modo ingiusto mentre deve considerarsi il migliore dell'esercito (Bene).

Infine si è proposto un nuovo sistema di amministrazione che porterebbe ad un vero caos. Egli crede che sarebbe opportuno procedere per via di riforme, e non per quella di una innovazione radicale.

Conchiude che egli non pretende una risposta dal ministro, ma desidera che il ministro si ricordi delle sue osservazioni (Approvazioni).

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Presenta i seguenti disegni di legge

Maggiore assegnazione di L. 3,000,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 per la sistemazione della Somalia italiana;

Proroga delle facoltà concesse dalla legge sul casellario centrale penale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

SPINGARDI, ministro della guerra (Segni di viva attenzione). La sua trepidanza nel parlare per la prima volta dinanzi all'alto consesso, è aumentata dal fatto che in esso siedono illustri generali, che, da tempo, han portato largo contributo d'ingegno e d'esperienza alle più importanti questioni militari. Alcuni di essi anzi sono stati a lui maestri.

Chiede al Senato di permettergli di mandare all'eminente uomo, già moderatore delle cose militari, al senatore Ricotti, un reverente omaggio (Benissimo).

L'opera del ministro della guerra si è fatta oggi più ardua, specialmente per l'incalzare dei problemi sociali, che hanno la loro ripercussione sull'esercito. Ed il principio sommo della stabilità organica degli ordinamenti militari ha perduto anch'esso il carattere della sua assiomatica verità.

Ma egli limiterà il suo discorso al campo determinato dal disegno di legge, che rappresenta il suo primo atto di ministro.

La richiesta dei nuovi fondi non era ancora un fatto compiuto, che già due correnti di opposizioni si determinarono: una che negava qualsiasi mezzo per spese militari, e l'altra che credeva insufficienti i mezzi proposti.

Della prima corrente il buon senso italiano e il sentimento popolare han fatto giustizia; e la frase antica « spese improduttive », la quale ha tanto influito sul morale dell'esercito, è stata ora sostituita dal criterio di voler un ordinamento militare più economico.

Se indubbiamente l'ordinamento militare non deve eccedere la potenzialità economica del paese, esso non deve essere sottoposto unicamente alla legge economica, ma deve rispondere all'alto fine di essere sufficiente alla difesa e alla tutela dei diritti dell'Italia (Benissimo).

E la Camera elettiva, con votazione quasi unanime, convinta di ciò, ha approvato il disegno di legge.

Vi è poi un'altra corrente, quella che giudica i mezzi richiesti col presente disegno di legge, insufficienti.

Ma l'oratore dice che queste discussioni devono essere troncate, perchè da troppo tempo durano e ci hanno snervati oltre ogni logica misura.

Per quanto riguarda la parte straordinaria del bilancio, afferma che coi mezzi derivanti dall'approvazione dei disegni di legge presentati dai suoi predecessori, e con quelli portati dal presente progetto, e con alcuni residui attivi, si ha un totale di oltre 475 milioni, con cui si è in grado di far fronte, in modo soddisfacente, ad un bene studiato programma di lavori, di fortificazioni, intesi alla sistemazione difensiva delle nostre frontiere terrestri e marittime, al completamento dell'armamento e del munizionamento del nostro esercito, in relazione ai progressi della tecnica moderna ed a ciò che fanno gli altri eserciti europei; e si è pure in grado di provvedere a tutti gli approvvigionamenti per il caso di mobilitazione.

Si tratta, soggiunge, di un programma non incerto, ma ben determinato, in relazione ai più urgenti bisogni, ai mezzi posti a disposizione del Governo e al tempo occorrente, avuto riguardo alla potenzialità massima di lavoro e di produzione dei nostri stabilimenti militari e dell'industria nazionale, e al concetto di non ricorrere all'estero altro che in caso di assoluta necessità (Bene).

Lo svolgimento compiuto di questo programma, porterà la nostra difesa a tal grado di efficienza, da consentirci di affermare che la Italia potrà in ogni eventualità far sentire alta la sua voce, non provocatrice mai, ma sostenitrice sempre dei suoi diritti ed interessi materiali politici e morali (Vive approvazioni).

Dichiara però che, svolto per intero questo programma, non potrà dirsi chiuso il periodo delle spese militari. Pretender ciò sarebbe assurdo, come assurdo sarebbe stato includere in questo disegno di legge un programma che, per la sua attuazione, avesse richiesto un troppo lungo periodo di tempo.

Su ciò altro non aggiunge, per non far torto all'alto senno e patriottismo del Senato, di cui si è reso sicuro interprete il presidente della Commissione di finanze, il quale ha voluto oggi assumere l'ufficio di relatore, per questo progetto, ed ha scritto una pagina in cui vibra tutta la sua anima di antico patriota.

Rivolge al senatore Finali un caldo ringraziamento (Benissimo)

Venendo alla parte ordinaria, non parlerà dei maggiori stanziamenti, la cui necessità ormai è stata riconosciuta dal Parlamento e dal paese.

Nota che le cresciute esigenze del vivere, l'aumentato prezzo delle materie prime e della mano d'opera, l'aumento della forza bilanciata, i richiami alle armi per istruzione, ecc. sono tutte cause che hanno influito sulla maggiar parte dei capitoli del bilancio ordinario.

Assicura che, salvo eventualità imprevedibili, si potrà rimanere nei limiti degli stanziamenti richiesti per il 1909-910, in piena corrispondenza con quelli del 1908-909.

Ciò, s' intende, avuto riguardo ai maggiori stanziamenti richiesti col presente progetto, e tenuto conto delle economie che si studierà di fare, non esitando a sfrondare e, ove occorra, a recidere quei germogli che alla vita del complesso organismo militare non siano strettamente necessari, senza ricorrere mai al pericoloso espediente della riduzione della forza bilanciata (Bene).

Di altre riforme, come la soppressione delle masse, un nuovo funzionamento del servizio vestiario, ecc. crede sia prematuro discutere oggi.

Risponde quindi agli oratori che hanno parlato in questa discussione e dichiara che gran parte degli argomenti toccati, troveranno più opportuna sede, quando verranno in Senato i relativi disegni di legge.

Al senatore Biscaretti ripete che l'Amministrazione militare terrà il massimo conto dell'industria nazionale, ricorrendo all'estero solo quando vi sarà necessariamente costretta.

Chiede venia al senatore Foà se non può seguirlo nelle sue complesse considerazioni di ordine sanitario.

Riconosce che l'art. 25 della legge sull'avanzamento merita di essere riformato nel concetto e nell'applicazione, per quanto riguarda i corpi speciali.

Quanto alle promozioni dice che è difficile sostituire all'esame un altro mezzo di accertamento della capacità singola; ma trova geniale e farà studiare la proposta di comporre le Commissioni esaminatrici, anche con elementi tratti dalle cliniche e dalle Università.

Quanto alla capacità tecnica dei direttori degli ospedali militari, fa considerare al senatore Foà che vigono norme severissime per la scelta di questi direttori. Non solo vi sono le note caratteristiche, ma vi è il parere dell'Ispettorato di sanità militare.

Circa l'eccedenza di capi e la deficienza di gregari nel corpo sanitario, osserva che essa trova la sua ragione nel fatto che, in caso di mobilitazione, i gregari si possono anche improvvisare, traendone larga parte dal corpo sanitario civile, mentre così non avviene per i capi.

Si associa alle lodi espresse dal senatore Foà al nostro corpo sanitario militare, il quale conta ufficiali di grandissimo valore scientifico.

Risponde poi allo stesso senatore Foà che con questo disegno di legge si provvede anche all'acquisto di tende per ospedali da campo.

Per quel che concerne le visite sanitarie di leva, fa notare che abbiamo oggi una legge che mira ad evitare gli inganni, che purtroppo sono da deplorarsi da parte di giovani che si presentano alla leva.

Constata che una gran parte dei riformati è data da oligoemici, ed è purtroppo vero che vi sono giovani che si assoggettano ad una specie di cura snervante e depressiva, pur di presentare uno scheletro alla visita medica (Impressione).

Ringrazia il senatore Primerano d'aver fatto plauso a questo disegno di legge.

Sulla questione della durata della ferma risponde tanto al senatore Tarditi quanto al senatore Primerano, che verrà il momento di discuterne.

Certo la riduzione della ferma non sarà un provvedimento scevro d'inconvenienti; ma si dovranno appunto studiare i modi atti a ridurre gl'inconvenienti stessi al minimo possibile.

Afferma che, dati gli attuali contingenti di forza, la riduzione della ferma assolutamente s'impone, salvo che si potesse salire oltre misura nella forza bilanciata.

Al senatore Todaro, che ha parlato dell'educazione fisica della gioventù, risponde che annette a questo argomento la più grande importanza, tanto che, pur essendo salito al Ministero, ha conservato la presidenza di una Commissione che studia appunto questo problema (Bene).

Pur non potendo rispondere dettagliatamente ai vari argomenti trattati dal senatore Tarditi, lo assicura che terrà nel massimo conto le sue osservazioni.

Il presente disegno di legge è il primo di una serie di provvedimenti legislativi che avrà l'onore di presentare al Parlamento, tutti miranti a dare al nostro esercito l'efficienza indispensabile, perchè divenga realmente il più sicuro presidio della integrità nazionale.

Ha fede che il Senato lo seguirà con benevolenza nell'opera sua.

Il nostro esercito, a cui l'oratore ha consacrato le migliori energie della sua vita di soldato, come in ogni evento si è dimostrato all'unisono coi sentimenti del paese, così ha bisogno di sentire che il paese lo segue con vigile cura in ogni sua manifestazione, improntata sempre al più alto sentimento del dovere; che lo apprezza e lo giudica degno delle splendide tradizioni del passato, le quali ebbero tanta solennità di commemorazione in questi giorni, e che fecero battere con speciale veemenza, esclama l'oratore, il suo cuore di soldato, quando l'altro giorno, sullo storico colle di San Martino, dove vibrava tutta l'anima della patria redenta, vide sfilare le lacere bandiere dei reggimenti del 1859 dinanzi alla Maestà del Re inchinantisi, e mentre l'applauso e il delirio di tutto un popolo faceva rivivere la grandiosa epopea del nostro risorgimento nazionale (Vivissimi e prolungati applausi — Moltissimi senatori si recano a congratularsi con l'oratore).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Senza discussione, si approvano i cinque articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione e di un disegno di legge.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, presenta la relazione al disegno di legge:

Maggiore assegnazione di L. 60,000 sul cap. 43: « Scuole all'estero », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

CARCANO, ministro del tesoro. Presenta il disegno di legge:

Autorizzazione di spese per la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estensione al R. corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del genio civile in gite di servizio e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe:

Votanti 100
Favorevoli 94
Contrari 6

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti 100
Favorevoli 90
Contrari 10

(Il Senato approva).

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina:

Votanti 100
Favorevoli 90
Contrari 10

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti 100
Favorevoli 91
Contrari 9

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906:

Votanti 100
Favorevoli 92
Contrari 8

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 26 giugno 1909

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente ANDREA COSTA.

La seduta comincia alle 9.30.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l' esercizio finanziario 1909-910 ».

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, crede opportune alcune dichiarazioni preliminari, che varranno ad abbreviare la discussione.

Per ciò che riguarda il servizio ferroviario della Sardegna, dichiara: che è stata intensificata o resa più efficace la vigilanza; che la Società Reale è stata invitata ad aumentare la dotazione del materiale rotabile, e se non ottempererà si provvederà d'ufficio; che, superate inaudite difficoltà, potrà al più tardi col 1° luglio 1910 attuarsi il servizio cumulativo; che sarà fatta ingiunzione alla Società stessa per l'aumento delle coppie dei treni in base al diritto riservato dalla convenzione allo Stato.

Per ciò che riguarda l'altra grave questione, del miglioramento delle comunicazioni fra Torino e Savona, dichiara che, in seguito agli studi iniziati per stabilire quale fosse preferibile delle varie soluzioni contemplate dalla legge del 1908, tenuto conto delle spese così di costruzione come di esercizio, si è constatato che sotto ogni aspetto la soluzione più conveniente è quella rappresentata dalla costruzione della Fossano-Mondovì-Ceva a doppio binario, che presenta ottime condizioni altimetriche, sarà costrutta sopra terreni stabili e con pochi ponti, non sarà soggetta a interruzioni, mentre ridurrà il tempo pel percorso fra Torino e Savona.

Fa presente che è già deciso il raddoppio di binario fra Troffarello e Carmagnola; che quello fra Carmagnola s'imporrà coll'apertura dell'esercizio della Cuneo-Nizza-Ventimiglia; che è già decisa, ed in parte in corso di attuazione, la elettrizzazione fra Savona e Ceva; che è già stata votata la costruzione di una seconda linea da Savona a San Giuseppe.

Tutto ciò tenendo presente, è chiaro che, costruendosi a doppio binario la Fossano-Ceva, sarà provveduto nel modo più soddisfacente alle comunicazioni fra Torino e Savona, con una spesa notevolmente minore di quella che importerebbe qualunque altra soluzione del problema.

Comprende che questa soluzione non piacerà ai rappresentanti di quegli interessi locali, che dalla soluzione stessa non trovano soddisfazione. Ma la legge del 1908 si preoccupò esclusivamente di un interesse, non locale, ma nazionale, quale è quello del miglioramento delle comunicazioni fra Torino e Savona. D'altra parte la soluzione proposta soddisfa ad altri interessi locali non meno rispettabili di quelli che ora vedono deluse le concepite speranze.

FERRARIS MAGGIORINO. Non si tratta di speranze deluse: si tratta di impegni legislativi violati!

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, afferma che non si viola alcun diritto acquisito. Ripete che la legge si preoccupò dell'unico scopo di migliorare le comunicazioni fra Torino e Savona.

PRESIDENTE invita il ministro a limitarsi ad una dichiarazione e a non anticiparne la discussione.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, aggiunge che gli interessi locali, che ora si dolgono di essere sacrificati, troveranno soluzione nei modi previsti da altre leggi.

Propone un articolo aggiuntivo alla legge di bilancio, col quale si approva la soluzione sopra accennata.

Chiede che questo articolo sia trasmesso alla Giunta del bilancio.

FERRARIS MAGGIORINO si oppone a tale rinvio.

Ricorda che, per un principio fondamentale del nostro diritto pubblico, una legge organica dello Stato deve essere modificata con altra legge speciale e non con legge di bilancio.

Non può intanto non notare che la soluzione prospettata dall'onorevole ministro non solo delude le legittime aspettative di patriottiche e operose popolazioni, alle quali per legge erano stati dati solenni e precisi affidamenti, ma proroga da tre a sei anni il conseguimento dello stesso precipuo scopo del legislatore, che era quello di abbreviare le comunicazioni fra Torino e Savona.

CALISSANO nota che la proposta del ministro viene a modificare una parte di una legge organica. Non preoccupato da interessi locali, ma inspirandosi al rispetto della legge, si oppone al rinvio di quella proposta alla Giunta generale, affinchè non siano pregiudicati vitali interessi delle popolazioni piemontesi.

NOFRI afferma che la soluzione proposta dall'onorevole ministro dimostra l'assenza di qualunque criterio direttivo circa il complesso problema di comunicazioni ferroviarie del Piemonte.

Si associa alle considerazioni dei precedenti oratori, deplorando il modo come la nuova soluzione viene proposta alla Camera.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta del ministro di rimettere l'articolo aggiuntivo alla Giunta generale del bilancio.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata).

SANJUST prende atto, con vivo compiacimento, delle dichiarazioni del ministro per quanto riguarda il servizio ferroviario della Sardegna; augurandosi che la istituzione della terza coppia di treni divenga al più presto un fatto compiuto.

PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione generale.

NOFRI, esaminando le condizioni del bilancio ferroviario, si intrattiene particolarmente sulla ingente spesa di movimento e traffico.

Ripete a questo proposito che come già ebbe a sostenere nella discussione della legge sull'ordinamento ferroviario, fu un grave errore quello della istituzione delle sezioni, limitando le funzioni dei compartimenti poichè in tal modo non si è fatto che complicare maggiormente la già poderosa macchina burocratica, creando una fonte di maggiore spesa.

Chiede perciò che si sopprimano le sezioni, o si sopprimano i compartimenti.

In generale rileva che la causa vera dell'enorme dispendio del servizio ferroviario e del suo faticoso e lento funzionamento consiste in questa inutile e dannosa complicazione sempre maggiore dei congegni burocratici.

Accenna anche all'abuso delle trasferte, vecchia piaga dell'amministrazione ferroviaria, sulla quale richiama l'attenzione del ministro.

Afferma essere necessario procedere senza indugio, avvalendosi dei mezzi che la legge predispone, allo svecchiamento del personale burocratico superiore, senza arrestarsi per riguardi, che non sogliono aversi quando si tratta di umili ferrovieri.

Collocati a riposo i funzionari più vecchi i loro posti potranno senza danno essere in gran parte soppressi.

Segnala altre spese superflue, e particolarmente il gran numero di moduli e di formulari perfettamente inutili.

Circa il materiale e la trazione, reclama un indirizzo più pratico ed industriale per le officine. Deplora la spesa di oltre cinque milioni, erogata per l'acquisto delle automotrici, divenute inservibili, perchè con grave errore si volle applicarle alla trazione di treni pesanti, ed ora in stato da non poter funzionare neppure pei treni leggieri.

Parla dell'applicazione delle traversine di ferro, e, nota che mentre all'estero funzionano egregiamente, presso di noi compromettono la sicurezza dei treni.

Chiede che si appurino le cause di questo fatto, se esso dipende dalla difettosa messa in opera, dalla natura della massicciata, o da altro.

Chiede pure perchè alle traverse di rovere siansi sostituite quelle di pino, che costano di più, durano meno e dànno luogo a non lievi inconvenienti. Accenna al dubbio che in tutto ciò la buona fede dell'Amministrazione sia stata sorpresa dagli interessati.

Osserva poi che il materiale, che pure fu grandemente aumentato, è però utilizzato meno che pel passato, sia pel difetto d'impianti, sia per la insufficienza delle officine di riparazione, il cui funzionamento, già difficile per la immensa varietà dei tipi del materiale, è poi inceppato dalle formalità burocratiche.

Accenna a questo proposito alla tendenza ad affidare le riparazioni all'industria privata; tendenza pericolosa, inquantochè l'industria privata non solo richiede una spesa maggiore, ma sovente inganna lo Stato nella esecuzione delle riparazioni.

Venendo infine alla grave questione del personale ferroviario, segnala la condizione miserrima dei cantonieri, dei manovali, dei guardiani: in tutto 25 mila lavoratori, dei quali i manovali hanno uno stipendio iniziale di 1.80, che in ventisette anni soltanto arriva a 3 lire; i guardiani hanno 1.70 al giorno, e 30 centesimi le guardiane.

Sono veri salari di fame, che però non esistono nell'industria privata, e che fanno torto all' Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Reclama quindi adeguati ed immediati provvedimenti.

Invoca pure un'equa sistemazione dei turni di servizio, specialmente del personale di macchina e del personale viaggiante.

Censura la tendenza ad economizzare sul personale di stazione aggravando gli orari.

Chiede che sia più equamente disciplinata la materia dei premi di percorrenza ai macchinisti, tornando possibilmente al principio pel quale ogni macchinista ha normalmente la propria macchina.

Si augura infine che si possa eliminare qualunque malinteso fra il personale e la Direzione generale, dimenticando i dissapori del passato, rinunziando all'eccessivo esercizio dell'autorità, riconoscendo le organizzazioni, trattando con esse e tornando a quella cordialità di rapporti, che è indispensabile pel buono e proficuo funzionamento delle ferrovie dello Stato (Benissimo — Bravo).

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiane di ieri, che è approvato.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE in conformità di analoga proposta della Giunta delle elezioni, dichiara convalidato l'onorevole Fraccacreta a deputato del collegio di San Severo.

Interrogazioni.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Pietravalle, intorno allo scioglimento di Amministrazioni comunali del Molise, e specialmente di quelle appartenenti al collegio politico di Bojano.

Dichiara che in tutta la provincia di Campobasso sono ora disciolti cinque Consigli comunali, di cui uno soltanto appartenente al collegio di Bojano. Per tutti lo scioglimento è avvenuto con ossequio scrupoloso delle disposizioni di legge ed in seguito ad accurate ed obbiettive indagini.

PIETRAVALLE lamenta che i provvedimenti contro le Amministrazioni comunali del Molise siano stati presi alla vigilia delle elezioni generali politiche, con l'evidente scopo di esercitare rappresaglie contro coloro che avversavano candidati favoriti dal Governo.

Nega l'esistenza delle irregolarità amministrative che servirono di pretesto allo scioglimento di taluna di quelle amministrazioni, e rileva invece l'irregolare funzionamento della Giunta provinciale amministrativa la quale da più mesi non è in condizioni di adempiere all'ufficio suo.

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, risponde all'on. Pacetti, circa gli intendimenti del Governo in ordine alle pensioni per le famiglie delle donne impiegate dello Stato.

Dichiara che la questione della riversibilità delle pensioni spettanti alle donne impiegate non è ancora risoluta, poichè la Corte dei conti, mentre ha riconosciuto il diritto a pensione alle donne, ha viceversa negato quello delle famiglie di esse.

Il Governo però si è preoccupato del grave argomento; è sperabile che non sia lontano il giorno della presentazione di una riforma al testo unico delle leggi sulle pensioni, e che in essa siano comprese le innovazioni che l'interrogante invoca nell'interesse delle donne impiegate e delle loro famiglie (Approvazioni).

PACETTI ringrazia e prende atto di queste dichiarazioni, augurando che la promessa riforma, tenendo conto delle sopravvenute circostanze di fatto, provveda secondo giustizia, dal momento che anche le donne impiegate sono soggette alla trattenuta per la pensione (Approvazioni).

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Meda circa il diritto degli impiegati comunali e provinciali di essere reintegrati dello stipendio perduto in caso di sospensione motivata dalla pendenza di un processo penale, qualora il processo medesimo si esaurisca col proscioglimento dell'impiegato e non si provveda a carico di esso con una pena disciplinare.

Dichiara che nel nuovo regolamento della legge comunale e provinciale sarà inclusa una disposizione pel riconoscimento di tale diritto.

MEDA prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato e si dichiara soddisfatto.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde agli onorevoli Di Sant'Onofrio, Faranda e Colonna di Cesarò, che chiedono quando verranno riattivati in Messina gli uffici ed officine ferroviarie ivi esistenti.

Dichiara che la riattivazione degli uffici si effettuerà non appena le condizioni della città saranno migliorate per guisa da rendere agevole colà il soggiorno degli impiegati.

Quanto alla riattivazione delle officine, essa avverrà non appena le condizioni del servizio lo permetteranno.

DI SANT'ONOFRIO confida che le promesse del sottosegretario di Stato saranno prontamente mantenute, non potendosi consentire che una nobile città come Messina sia danneggiata nei suoi legittimi interessi.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Gaetano Mosca sui disordini avvenuti recentemente nel comune di Ciminna.

Dichiara che quei disordini di cui fu pretesto l'opposizione a provvedimenti tributari adottati dall'amministrazione comunale furono in realtà provocati dagli oppositori di essa che tentano con ogni mezzo di rovesciarla.

Assicura che il Governo vigila l'andamento di quell'Amministrazione, deciso ad adottare provvedimenti a suo carico qualora proceda irregolarmente, ma deciso altresì, in caso diverso, ad impedire che essa sia vittima di violenze e sopraffazioni.

MOSCA GAETANO si dichiara in massima soddisfatto, dividendo gli apprezzamenti del Governo sul fatto che i disordini furono provocati dall'opposizione a scopo partigiano. Approva i provvedimenti presi dalle autorità governative centrali; ma prega di provvedere alle misere condizioni finanziarie dei Comuni siciliani che danno occasione ai partiti locali di provocare i disordini che si lamentano (Bene).

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l' istruzione pubblica, risponde agli onorevoli Margaria e Ciartoso, circa la estensione a tutte le provincie italiane delle agevolezze relative alla costruzione di edifici scolastici.

Dichiara che la legge del 15 luglio 1900, la quale concesse tali agevolezze alle Provincie meridionali e insulari, avrà vigore sino a tutto l'anno corrente, cosicchè ci sarà ancora tempo per prorogarla.

Il Governo vedrà poi di proporre provvedimenti specialmente a favore dei Comuni minori di montagna per favorire la costruzione degli edifici scolastici.

MARGARIA non può dichiararsi interamente soddisfatto; spera che si vorrà estendere ai piccoli Comuni almeno il beneficio che si riferisce all'interesse ridotto sui mutui per costruire edifizi scolastici.

PRUDENTE, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde al-

l'on. Lucifero sui disordini avvenuti nella caserma del 59° fanteria a Civitavecchia la sera del 4 giugno.

Dichiara che quei disordini furono causati dal malcontento di dieci o quindici soldati in seguito a cambiamenti apportati nella composizione del rancio, cambiamenti che pure erano stati richiesti dalla grande maggioranza della truppa.

Vi fu chi gettò il rancio dalla finestra, ma venne punito insieme con alcuni graduati che non avevano saputo prevenire il fatto.

Nota che si tratta di un assai lieve incidente, a cui contribuisce a togliere gravità il fatto, accertato, che i pochi soldati che manifestarono il loro malcontento non si erano preventivamente accordati.

LUCIFERO si compiace che i fatti in esame non costituiscono, come pareva sulle prime, un grave atto di indisciplina. Raccomanda che nello stabilire il rancio dei soldati si cerchi di eliminare le ragioni legittime di malcontento, e si puniscano severamente, siano in alto o in basso, coloro che consiglino o eseguiscano atti indisciplinati (Bene).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Pipitone, circa l'esecuzione del progetto per l'approdo dei piroscafi postali all'isola di Pantelleria.

Dichiara che quel progetto compilato dovè venire sottoposto alla Commissione che esamina il piano regolatore dei porti. Questa consigliò varie modificazioni; il nuovo progetto sarà messo in esecuzione non appena avrà riportato l'approvazione dei corpi competenti e dopo che sarà stato deliberato sulla domanda di classificare il porto di Pantelleria in terza categoria.

PIPITONE raccomanda la massima sollecitudine pei lavori del porto di Pantelleria.

Verificazione di poteri

PRESIDENTE legge le seguenti conclusioni della Giunta per le elezioni:

« Per queste considerazioni, la vostra Giunta vi propone, a grande maggioranza, l'annullamento della elezione del 7 marzo 1909 nel primo collegio di Firenze per ineleggibilità dell'on. Masini ».

TURATI rileva la gravità della questione che deve essere esaminata e risoluta con criterio politico, sostenendo che quando la legge elettorale fu fatta, i ferrovieri non erano impiegati dello Stato (Interruzioni) e che non può oggi essere mutato il loro diritto politico, essendo rimaste immutate le loro funzioni.

Sostiene altresì che l'incompatibilità degli impiegati, come facenti parte del potere esecutivo, non può estendersi ai ferrovieri, la cui ineleggibilità non fu pronunziata dalla Camera e che sono pagati sopra un bilancio autonomo, e propone perciò la convalidazione dell'on. Masini (Bene).

CAPALDO, relatore, difende le conclusioni della Giunta, affermando che si tratta oggi di applicare le leggi che esistono, non quelle che si potrebbero fare, e poichè l'on. Masini, come impiegato nelle ferrovie dello Stato, è ineleggibile, ai sensi dell'art. 82 della legge elettorale, prega la Camera di annullare la sua elezione, non potendosi creare ai ferrovieri una posizione di privilegio (Bene).

Soggiunge che l'ineleggibilità dei ferrovieri è confermata dall'articolo 4 della legge ferroviaria del 1907; onde la proposta della Giunta risponde al criterio strettamente giuridico e non può essere oppugnata (Approvazioni).

NOFRI nega che il bilancio delle ferrovie possa essere considerato come parte del bilancio dello Stato (Rumori e interruzioni) poichè si tratta di un'azienda autonoma (Rumori). Si associa quindi alle osservazioni e proposte dell'on. Turati.

Voci. La chiusura.

(La chiusura è approvata).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che i ferrovieri non vedono menomato il loro diritto, perchè erano ineleggibili anche al tempo delle compagnie, ai sensi dell'articolo 81 della legge elettorale.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Turati propone la convalidazione dell'onorevole Masini, e che su questa proposta è domandata la votazione nominale dagli onorevoli: Treves, Turati, Pescetti, Merlani, Trapanese, Badaloni, Pietro Chiesa, Faustini, Baldi, Agnini, Prampolini, Pieraccini, De Felice, Ferrarini e Beltrami.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che, trattandosi di un'alta questione di diritto costituzionale, il Governo ha il dovere di prendere parte alla votazione.

PRESIDENTE indice la votazione nominale sulla proposta dell'onorevole Turati.

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì:*

Agnini.

Badaloni — Baldi — Barzilai — Beltrami — Bissolati.

Cermenati — Chiesa Pietro — Ciccotti — Colonna Di Cesarò — Costa Andrea — Credaro.

De Felice-Giuffrida — D'Oria.

Faustini — Fazi — Fera — Ferrarini.

Girardini.

Loero — Luzzatto Arturo.

Mancini Ettore — Mazza — Merlani — Montemartini — Morgari — Murri.

Nofri.

Pacetti — Pansini — Patrizi — Pescetti — Pieraccini — Pietravalle — Pipitone — Podrecca — Prampolini.

Raineri — Romussi.

Trapanese — Treves — Turati.

Vicini.

Zerboglio.

Rispondono *no:*

Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Albasini — Alessio Giovanni — Aliberti — Ancona — Angiulli — Aprile — Arlotta — Arrivabene — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bianchi Emilio — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Bonomi — Borsarelli — Brandolin — Bricito — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Caccialanza — Caetani — Calissano — Calleri — Camera — Cameroni — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carcano — Cardàni — Carugati — Caso — Casolini Antonio — Castoldi — Celesia — Centurione — Cerulli — Cesaroni — Ciartoso — Ciccarone — Cimorelli — Cipriani Gustavo — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Compans — Cottafavi.

Dagosto — D'Alì — Daneo — Dari — De Amicis — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Arenella — Della Pietra — De Michetti — De Nava — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fasce — Ferraris Carlo — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Foscari — Francica-Nava.

Galimberti — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Giusso — Goglio — Graffagni — Greppi — Grippo — Guccì-Boschi — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Leali — Leonardi — Leone — Libertini Pasquale — Longo — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Magni — Malcangi — Maraini — Marazzi — Marcello — Margaria — Marsaglia — Marsengo-Bastia — Masoni — Materi — Maury — Meda — Medici — Mendaja — Mezzanotte — Modica — Molina — Montagna — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori.

Negri de Salvi — Niccolini — Nunziante — Nuvoloni.

Odorico.

Padulli — Papadopoli — Paratore — Pellecchi — Pellegrino — Perron — Pilacci — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Rasponi — Rastelli — Rattone — Rava — Richard — Rienzi — Rizza — Rizzone — Roberti — Rocco — Rochira — Romeo — Ronchetti — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth — Rubini.

Sanarelli — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scellingo — Schanzer — Solidati-Tiburzi — Soulier — Spirito Beniamino — Staglianò — Strigari — Suardi.

Taverna — Tedesco — Teso — Testasecca — Torlonia — Torre — Toscano.

Vaccaro — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Venzi.

Si astengono:

Camerini — Coris.
Longinotti.
Ruspoli.

Sono in congedo:

Abozzi — Artom — Avellone.
Baslini — Bettoni.
Ellero.
Fani.
Gazelli.
Indri.
Manna.
Raggio — Rampoldi — Romanin-Jacur.
Toscanelli.
Ventura.

Sono ammalati:

Abbiate.
Cicarelli.
Fradeletto.
Martini — Matteucci
Nitti.
Ottavi.
Pastore — Pini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.
Bonicelli — Boselli.
Cimati — Corniani.
Da Como — Di Cambiano.
Frugoni.
Giannantoni.
Morando.
Scalori — Stoppato.
Tovini.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Hanno risposto *sì*	44
Hanno risposto *no*	213
Si sono astenuti	4

(La Camera non approva la proposta dell'on. Turati — Sono approvate le conclusioni della Giunta).

PRESIDENTE proclama vacante il primo collegio di Firenze.

Si approvano senza discussione il disegno di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci e due disegni di legge di maggiori assegnazioni sui bilanci dell'agricoltura e dell'interno.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

LACAVA, ministro delle finanze, rileva, prima di tutto, che i vari oratori hanno approvato il disegno di legge in quella parte in cui tende ad impedire le irregolarità e le frodi. Comprende, nelle altre parti, il dissenso, poichè una legge siffatta non può non toccare molti rispettabili interessi fra loro contrastanti; ed ammette che questa legge, non debba, nè possa essere l'ultima parola del Parlamento circa il regime degli alcools.

Così rimane riservato il problema del monopolio degli alcools, problema che il Governo ha studiato e continuerà a studiare.

Nota intanto che, grazie specialmente al sistema degli abbuoni in natura ed alle concessioni a favore dell'industria dei cognacchi, ormai la tassa di fabbricazione era pagata solo in via di eccezione.

Ed a ciò principalmente il disegno di legge si propone di ovviare.

Accenna agli inconvenienti d'ordine fiscale derivati dal sistema del *draw-bak*, per cui lo Stato viene di fatto a regalare all'esportatore l'ammontare di una tassa di fabbricazione che non è stata pagata, corrispondente ai gradi naturali di alcool contenuti nel vino.

Nè è a credersi che questo regalo dello Stato vada a favore dei produttori di vino, poichè di esso fruivano esclusivamente gli speculatori. Di qui la necessità assoluta di opportune providenze legislative.

Dichiara poi che questo disegno di legge non presume di risolvere la questione della crisi vinicola.

Di questa si occupa una Commissione competente, della quale conviene attendere le conclusioni. E con ciò risponde a coloro che qui hanno portato le doglianze dei viticultori italiani.

Esamina le disposizioni singole del disegno di legge.

Richiama l'attenzione su quella che abolisce gli abbuoni in natura, oggetto di innumerevoli frodi.

Illustra pure la disposizione che, senza pregiudicare l'industria dei cognacchi, tende ugualmente a rendere impossibili gli abusi, meglio disciplinando i relativi depositi e ponendo un equo limite alla protezione fiscale.

Fin qui della parte fiscale. Ma il Ministero si è anche preoccupato della questione dal punto di vista industriale. Epperò si sono avuti i doverosi riguardi all'industria nascente della concentrazione dei vini allo scopo di elevarne il grado di forza.

E si è anche fatto un trattamento di favore alla fabbricazione dei vini tipici e dei liquori, concedendo l'abbuono dell'intera tassa per lo zucchero e quello dei nove decimi per l'alcool.

Accenna poi al beneficio concesso alle distillerie cooperative, e dimostra come esso non pregiudichi gli interessi dell'industria produttrice dell'alcool di prima categoria, mentre indubbiamente si arreca un sensibile ed immediato sollievo ai viticultori, tanto che il beneficio stesso va ai soli autentici cooperatori.

Rileva che di fronte all'abbuono del 45 concesso a queste cooperative, è mantenuto nel 35 quello ai distillatori privati di vino e vinello, recando con ciò un altro notevolissimo vantaggio ai viticultori. È poi abolita la facoltà data al ministro di concedere abbuoni, facoltà la quale potrebbe eventualmente incoraggiare un'artificiale ed eccessiva produzione.

Dimostra infondato il timore da alcuni oratori espresso, che con questa legge alla pletora del vino si venga a sostituire quella dell'alcool.

Dimostra pure che questa legge non impedisce che si continui la distillazione delle melasse e dei cereali: queste industrie avranno sempre un largo margine di vantaggio, e potranno continuare a vivere e a prosperare.

(L'oratore riposa per brevi istanti).

Riprendendo il suo discorso, l'onorevole ministro risponde all'on. Morpurgo, e lo assicura che anche le piccole distillerie di barbabietole potranno non meno delle grandi vivere e prosperare con questa legge.

All'on. Pipitone osserva che la disposizione relativa ai vini tipici non rappresenta una vessazione pel produttore, in quanto ha carattere meramente facoltativo.

Nota poi che il minor abbuono del 10 per cento è compensato da altre concessioni.

Assicura inoltre lo stesso on. Pipitone che la importantissima produzione del marsala genuino non correrà alcun pericolo, inquantochè la legge contro le frodi nel commercio dei vini espressamente vieta le adulterazioni.

La determinazione al tredicesimo grado della alcoolicità naturale dei vini va poi a vantaggio dei produttori dei vini di Marsala, che tutti superano tale misura.

Tornando sulla questione degli abbuoni in natura, nota che il sistema delle quote libere viene limitato per l'alcool destinato alla denaturazione o alla esportazione.

E a proposito della denaturazione richiama l'attenzione della Camera sulla disposizione contenuta nell'articolo quarto, che varrà a promuovere ed incoraggiare la produzione dell'alcool industriale, che finora è presso di noi soltanto all'inizio.

Illustra e giustifica la disposizione transitoria, di cui all'art. 6, confermando che d'ora innanzi il beneficio delle legge sarà esclusivamente riservato a quegli spiriti di buon gusto, che effettivamente sono destinati alla preparazione dei cognacchi.

Espone i provvedimenti ch'egli, come ministro, ebbe a prendere per impedire che la disposizione a favore dei cognacchi servisse come strumento alle frodi.

Nota però che i corpi competenti non poterono escludere che il cognac possa prodursi senza l'uso dei fusti di legno.

Ad ogni modo la questione continua ad essere oggetto di accurato studio.

Assicura poi che l'Amministrazione non ha assunto nessun impegno per l'avvenire.

Dichiara però che, circa i cognacchi, non potrebbe consentire ulteriori agevolazioni.

L'onorevole minsitro chiude il suo discorso pregando la Camera di approvare il disegno di legge che, mentre risponde alla urgente necessità di tutelare ingenti interessi fiscali, senza turbare alcun legittimo interesse, offre anche un non disprezzabile sollievo alla travagliata vinicoltura italiana. (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano coll'onorevole ministro*).

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE pone a partito la chiusura della discussione generale, riservando facoltà di parlare al relatore.

(La chiusura della discussione è approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

DI ROVASENDA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1909 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909:

Favorevoli 229
Contrari 32

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta domaniale di Bultei:

Favorevoli 228
Contrari 32

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative:

Favorevoli 231
Contrari 30

(La Camera approva).

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906 sui poteri dei RR. commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, San Giuseppe e San Gennaro.

Favorevoli 224
Contrari 38

(La Camera approva).

Applicazione dell'art. 2 della legge 3 maggio 1888, n. 5381, ai deputati impiegati:

Favorevoli 222
Contrari 38

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Agnini — Aguglia — Albasini — Alessio Giovanni — Aliberti — Amici — Ancona — Angiulli — Aprile — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Baldi — Barnabei — Barzilai — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Bergamasco — Berlingeri — Bertarelli — Bertolini — Bianchi Emilio — Bianchini — Bizzozzero — Bolognese — Bonomi — Borsarelli — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli — Buonvino.

Caccialanza — Caetani — Calissano — Calleri — Camera — Camerini — Cameroni — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carugati — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Centurione — Cermenati — Cerulli — Chiesa Pietro — Chimirri — Ciartoso — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipriani Gustavo — Cipriani-Marinelli — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Coris — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Curreno.

Dagosto — D'Alì — Daneo — Dari — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Della Pietra — De Michetti — De Nava — De Nicola — Dentice — De Tilla — Di Bagno — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovesenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fasce — Faustini — Fazi — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferraris-Maggiorino — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Francica-Nava.

Galimberti — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardini — Giuliani — Giusso — Goglio — Graffagni — Greppi — Grippo — Guarracino — Gucci-Boschi.

Lacava — Landucci — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Longinotti — Longo — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Macaggi — Magni — Malcangi — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Mango — Marazzi — Marcello — Margaria — Marsaglia — Marsengo-Bastia — Masi — Masoni — Maury — Mazza — Mazzitelli — Meda — Medici — Mendaja — Mezzanotte — Miliani — Modica — Molina — Montagna — Montemartini — Montrèsor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Murri — Musatti.

Nava — Negri de Salvi — Niccolini — Nunziante — Nuvoloni.

Padulli — Pais-Serra — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paratore — Pellecchi — Pellegrino — Perron — Pietravalle — Pilacci — Pipitone — Podestà — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Rainèri — Rasponi — Rastelli — Rava — Ricci Paolo — Richard — Ridola — Rienzi — Rizza — Rizzone — Roberti — Rocco — Rochira — Romeo — Romussi — Ronchetti — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth — Rubini — Ruggero — Ruspoli.

Salandra — Sanarelli — Saporito — Scaglione — Scano — Scellingo — Schanzer — Silj — Solidati-Tiburzi — Soulier — Spirito Beniamino — Staglianò — Strigari — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teso — Testasecca — Torlonia — Torre — Toscano — Turbiglio — Turco.

Vaccaro — Valeri — Valli Eugenio — Venzi.
Zerboglio

Sono in congedo:

Abozzi — Avellone.
Baslini — Bettoni.
Ellero.
Fani.
Gazelli.
Indri.
Manna.
Raggio — Rampoldi — Romanin-Jacur.
Toscanelli.
Ventura.

Sono ammalati:

Abbiate.
Cicarelli
De Amicis.
Fradeletto.
Martini — Matteucci
Nitti.
Ottavi.
Pastore — Pini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.
Bonicelli — Boselli.
Corniani.
Da Como.
Frugoni.
Giannantoni.
Morando.
Scalori — Stoppato.
Tovini.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

TEDESCO, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie Meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della rete Adriatica;

Conversione in legge del R. decreto 28 novembre 1907, n. 802, riguardante le modificazioni aggiunte alle tariffe e condizioni pei trasporti in ferrovia dei materiali in ferro ed acciaio.

FALLETTI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli e valori esteri.

BACCELLI ALFREDO, presenta la relazione sulla proposta di legge:

Costituzione in Comune della frazione di Marcellina.

TITTONI, ministro degli affari esteri, presenta il disegno di legge:

Proroga del termine per la promulgazione nella colonia Eritrea del Codice della marina mercantile e per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea.

DE SETA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sul bilancio delle finanze per il 1908-909.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE, propone che domani alle 14 si tenga seduta per proseguire la discussione della legge sugli spiriti, che continuerà anche martedì; dopo di che, nella stessa seduta di martedì, si comincerà la discussione sulle Convenzioni marittime.

Propone poi che lunedì, dopo le interpellanze, continui la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

CHIMIENTI, attesa la importanza dell'argomento, vorrebbe che la discussione sulle Convenzioni marittime fosse differita a mercoledì per poter studiare la grave questione.

TURATI propone che dopo la legge sugli spiriti si discuta l'organico telefonico, quindi le convenzioni marittime.

Chiede, ad ogni modo, che l'organico dei telefoni sia discusso prima delle vacanze estive.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, assicura che così l'organico del personale dei telefoni, come la legge sui professori universitari, dovranno essere discusse prima delle vacanze. Ma è bene che le convenzioni marittime abbiano la precedenza.

Propone però, per mettere d'accordo i vari proponenti, che subito dopo la legge sugli spiriti si discuta l'assestamento del bilancio e quindi venga la legge sulle convenzioni marittime.

(Le proposte dell'onorevole presidente, così modificate dall'onorevole presidente del Consiglio, sono approvate).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annuncia che sono state presentate le relazioni sulle elezioni contestate di Rossano e Minervino Murge.

Saranno discusse rispettivamente martedì e mercoledì.

Interrogazioni e interpellanza.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere per ristabilire l'ordine e la disciplina nel Convitto nazionale di Avellino.

« Del Balzo, Di Marzo, Caputi, Capaldo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi, per sapere se hanno constatato i sistematici ritardi che subisce il corriere della Sardegna, specialmente al suo arrivo a Civitavecchia ed a Roma, e quali provvedimenti intendano di adottare per farli cessare.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda migliorare l'orario ferroviario sulla linea Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria, ristabilendo il treno diretto che prima del disastro del 28 dicembre partiva da Napoli alle ore diciannove.

« Nunziante ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinchè venga garantita l'autorità che meritano le Commissioni mandamentali delle imposte e venga adeguatamente disciplinata la facoltà degli agenti delle imposte nell'appellare dalle decisioni delle Commissioni predette.

« Rastelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se e come voglia provvedere, per riparare ai danni derivati, con evidente ingiustizia, dall'ultima legge sullo stato economico dei professori medi agli ex reggenti di materie letterarie nelle classi superiori del ginnasio.

« Pansini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda di disporre che il treno direttissimo del pomeriggio, in partenza da Napoli, abbia la fermata di un minuto almeno alla stazione di Contursi durante la stagione estiva, per i grandi interessi che si collegano agli importanti stabilimenti balneari termali dei comuni di Contursi ed Oliveto Citra

« Beniamino Spirito ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per quale ragione non abbia creduto, malgrado le vive istanze, confortare di appoggio e guarentire di seria osservazione e di esame gli esperimenti grandinifughi che si vanno compiendo in Monferrato mediante applicazione delle onde Herziane.

« Borsarelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulla condotta spiegata dai giudici Vono e Conidi nel collegio di Chiaravalle Centrale durante le ultime lotte politiche.

« Stagliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui provvedimenti necessari ad assicurare la vita economica ed amministrativa nel comune di Staletti.

« Staglianò ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra sui criteri che lo guidarono alla scelta dei membri della Commissione nominata per l'attuazione delle riforme amministrative proposte dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito nell'ultima sua relazione.

« Giacinto Gallina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se è stato provveduto all'applicazione in tutti i Comuni del Regno dal 1° luglio 1909 dell'art. 20 della legge 8 luglio 1904, n. 407, relativo all'aumento degli stipendi minimi dei maestri e delle maestre elementari.

« Landucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e delle finanze per conoscere il loro pensiero circa l'arbitraria applicazione del dazio d'entrata in Isvizzera, perpetrata da quella Confederazione in confronto dei graniti del Sempione, e per apprendere i provvedimenti che intendano assumere perchè venga rispettato il trattato di commercio del 13 luglio 1904.

« Falcioni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sulle condizioni specialissime, in cui si trova la Valtellina.

« Credaro ».

La seduta termina alle 19.30.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 27 giugno 1909

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.10.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Giuramento.

ARE, giura.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

PANTANO, dà ragione del seguente ordine del giorno:

La Camera, convinta che il disegno di legge presentato dal Governo vuol essere in molte parti informato o integrato, passa alla discussione degli articoli.

Premette che questo disegno di legge, che modifica profondamente tutta la nostra legislazione vigente in materia di tassa sugli spiriti, anzichè esser trasmesso alla Giunta generale del bilancio, avrebbe dovuto, secondo le buone norme parlamentari, seguire la normale procedura degli uffici, per guisa che un più ampio e maturo studio precedesse la pubblica discussione.

In questa discussione si sono affermate le più diverse tendenze economiche, e sono venuti a contrasto i più contrari interessi.

Si è sostenuto da alcuni oratori essere un errore economico e finanziario incoraggiare la distillazione dei vini, non essendo questo il mezzo per sovvenire alla crisi che affligge la nostra viticoltura, e venendo invece, per tal modo, a recare un grave colpo all'industria delle grandi distillerie.

Ora l'oratore può, da un punto di vista meramente teorico, vagheggiare un regime assolutamente liberista. Ma di fronte alla larga e molteplice protezione di cui fruiscono le nostre industrie, principali fra queste l'industria ferriera e cotoniera, di fronte alle centinaia di milioni che a questo titolo si pagano dai contribuenti, si comprendono e si giustificano anche le provvidenze protettrici dell'agricoltura, dal dazio d'importazione sul grano, al regime di favore per la distillazione dei vini.

Su questa questione della protezione agricola crede opportuno intrattenersi brevemente, per dissipare non pochi equivoci e pregiudizi.

Il dazio sul grano colpisce un consumo di prima necessità, quello che costituisce l'alimento precipuo e talvolta unico del lavoratore, in quantochè grava sul prezzo del pane per una misura che può valutarsi in quattro centesimi per chilogramma.

Ma intanto il consumatore è in gran parte anche produttore del grano, e viene così a fruire egli stesso della protezione. Inoltre tale aggravio di quattro centesimi diventa quasi trascurabile, quando si consideri che, pel protezionismo industriale, lo stesso lavoratore viene a pagare ad un prezzo che supera del 50 per cento il costo di produzione, le sue vesti ed i suoi strumenti di lavoro.

Inoltre il dazio protettivo sul grano ridonda a larghissimo beneficio dell'erario, di cui costituisce un cespite primario; mentre i dazi protettori dell'industria beneficiano esclusivamente agli industriali.

Che dire poi della protezione concessa agli zuccheri che raggiunge la ingente cifra media di 35 milioni all'anno, protezione che non ha riscontro nè nel nostro nè negli altri paesi?

Così essendo, è supremamente ingiusto lamentare quel limitato sacrificio che si impone ora al consumatore nell'interesse della enologia nazionale, e cioè di una delle principali risorse del nostro paese.

Ed è anche più ingiusto combattere i favori concessi alla distillazione dei vini in nome degli interessi della distillazione delle melasse, che sono, in sostanza, un prodotto secondario nella privilegiatissima industria zuccheriera.

Si è detto pure che, piuttosto che incoraggiare la distillazione dei vini, converrebbe agevolarne la esportazione soprattutto nell'Argentina e nel Brasile; e promuovere ed incoraggiare inoltre le altre forme secondarie di utilizzazione dei mosti, del vino e delle vinaccie, e promuovere, infine, una razionale e coraggiosa trasformazione della coltura della vite.

Ma i mercati dell'Argentina si vanno chiudendo a noi, pel continuo incremento della produzione vinicola locale. Il Brasile, assai più che i vini, è disposto ad importare le acquaviti ed i cognacchi; donde una ulteriore ragione di incoraggiare la distillazione dei vini.

Quanto al trasformare la vigna in campo, ben poche sono le terre, ove ora sorge la vite, nelle quali potrebbe proficuamente seminarsi il grano.

Quanto alle industrie secondarie, dei mosti e vini concentrati, delle marmellate, delle gassose e via discorrendo, tutto ciò non può rappresentare che l'impiego di una minima parte della produzione.

Ricorda con legittimo compiacimento come egli, l'oratore, riferendo sulla legge del 1889, abbia efficacemente contribuito a rivendicare la distillazione dei vini di fronte alla distillazione dei cereali, che allora dominava sola ed incontrastata, nelle forme della grande industria.

I principî posti con quella legge furono svolti normalmente colle leggi successive, con grande vantaggio del paese, che vide rinascere e prosperare la produzione delle acquaviti fini. E nessuno avrebbe mai pensato a mutare il regime allora instaurato, se, per deplorevole errore del Governo, la provvida misura di favore adottata pei cognacchi, malamente applicata, non avesse resa possibile la più colossale delle frodi in danno all'erario.

Afferma essere quasi incredibile che siasi concesso di estendere i benefici largiti ai cognacchi, agli spiriti conservati in recipienti di metallo o di cemento vetrato, mentre è noto che il cognacco non si ottiene che nei fusti di legno di rovere.

Per tal modo siffatti falsi cognacchi, quando venivano esportati come spiriti, fruivano della restituzione di una tassa, che non avevano mai pagata.

Ricorda quindi la legge del 1908, che non giunse alla pubblica discussione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non la si volle, perchè toccava interessi, che non erano certamente gli interessi dello Stato.

PANTANO, risponde che quella legge non passò, perchè era grandemente difettosa. Ad ogni modo, per evitare le frodi, il Governo poteva provvedere col regolamento del testo unico, e non provvide (Interruzioni degli onorevoli ministri Giolitti e Lacava). Ma è ormai purtroppo inutile recriminare sul passato.

L'oratore combatte quindi l'opinione di coloro che vorrebbero un maggiore abbuono per le melasse, osservando, come già ha avvertito, che queste sono il prodotto secondario di un'industria già anche troppo largamente protetta, e che, ad ogni modo, ha un campo necessariamente limitato di sfruttamento.

Passa poi a parlare dell'abbuono stabilito oltre i 15 gradi pei vini e mosti concentrati, ed esprime il dubbio che questa disposizione si risolva in un beneficio pei vini più leggieri, spostando così artificialmente ed arbitrariamente le condizioni di produzione create alle varie regioni dalla stessa natura, e recando un gravissimo colpo ai vini meridionali (Vivaci interruzioni del deputato Buccelli, che viene richiamato all'ordine dal presidente).

Osserva inoltre che, potendo tali vini concentrati adoperarsi per la preparazione dei *vermouth*, una siffatta disposizione costituisce anche un pericolo per l'erario, in causa del *drawback* per l'esportazione del *vermouth*. Per tutte queste ragioni chiede che questo limite sia portato da 15 a 13 gradi.

Non comprende, infine, perchè voglia porsi una disposizione di favore per le pochissime e modeste fabbriche distillatrici di barbabietole.

Concludendo il suo discorso, l'oratore comprende come, di fronte agli abusi avvenuti, il ministro intenda rinunziare alla facoltà, che gli spetta per le leggi vigenti, di rialzare gli abbuoni: facoltà che pure in date eventualità poteva essere utilmente adoperata.

E termina esprimendo l'augurio che la legge, opportunamente emendata nel corso della discussione, riesca di vero vantaggio così all'economia come alla finanza del paese (Vive approvazioni — Congratulazioni).

ABIGNENTE, relatore, è in dovere di difendere dalle molte e gravi censure la giunta generale del bilancio, a cui la Camera volle deferito lo studio di questo disegno di legge. E nota anzitutto che molte di tali censure, fra loro contraddittorie, si elidono reciprocamente.

Ricorda lo scopo precipuo del disegno di legge, che è quello di por fine alle frodi. Constata che trattavasi inoltre di armonizzare e temperare i più diversi interessi, e ritiene che questi due scopi siano stati entrambi raggiunti.

Nega che siasi esagerata la protezione alle cooperative inquantochè non può dirsi eccessiva la protezione del 45 per cento di fronte al 35 di cui fruisce la grande industria, che coi suoi grandi impianti può beneficiare di notevoli economie nei mezzi di produzione, in confronto dei limitati impianti cooperativi.

Dichiara che il Governo non poteva non preoccuparsi, in questa occasione, di recare un soccorso, sia pur transitorio, alla vinicoltura afflitta da sì grave crisi, notando che la coltura della vite, che rappresenta una ricchezza di ben ottocento milioni, sarà sempre massima fonte di ricchezza pel nostro paese.

Di fronte ad un interesse così vitale dell'intero paese, non è il caso davvero di preoccuparsi troppo della distillazione della melassa; tanto più che, dopo tutto, essa rappresenta un ulteriore lucro, che dapprima non era stato previsto, della sì largamente protetta industria zuccheriera.

Assicura poi che il prezzo dello zucchero non crescerà, avendo raggiunto l'ultimo limite della protezione doganale; limite oltre il quale comincerebbe la concorrenza estera. Ad ogni modo del regime degli zuccheri sarà necessario che il Parlamento sia presto per occuparsi.

Dimostra come tutti gli altri espedienti, che l'oratore qualifica pannicelli caldi, per venire in soccorso della vinicoltura, sono ben lungi dal portare l'equilibrio fra la produzione ed il consumo del vino. Il miglior rimedio è, e rimane, quello di favorire la distillazione.

Quanto ai mutamenti di coltura, ci si dovrà venire; ma è questione di molti e molti anni; ed intanto urge il male ed urgono i rimedi.

All'on. Pipitone, che ha propugnato le ragioni del marsala, il più famoso dei nostri vini, l'oratore osserva che la protezione non è stata diminuita; perchè, se l'abbuono da 100 è ridotto a 90, i vini di marsala superano nella alcoolicità i 13 gradi posti come limite normale alla legge.

Circa i cosiddetti falsi cognacchi, ammette che si provveda per l'avvenire; ma afferma che, quali abbiano potuto essere gli errori commessi dall'Amministrazione, l'equità e il rispetto dei diritti acquisiti sotto l'impero delle norme vigenti, impongono quella misura che forma oggetto della disposizione transitoria dell'articolo sesto.

Così si viene anche ad impedire che un immenso *stock* di questi falsi cognacchi, gettati improvvisamente sul mercato determini, dopo la crisi del vino, quella dell'acool. Ed all'uopo la legge precedentemente dispose che questi depositi abbiano a smaltirsi in otto anni.

Venendo alla parte più strettamente finanziaria della legge, nota che i provvedimenti proposti tendono a rendere sincera la percezione della tassa ed il sistema degli abbuoni, tutelando energicamente le ragioni della uguaglianza tributaria e i diritti all'erario.

Sotto questo punto di vista, la legge merita plauso, non fosse altro perchè abolisce il pericoloso ed assurdo sistema degli abbuoni in natura.

Rileva l'importanza di questo cespite fiscale; nota come da quaranta milioni, esso scese a trentaquattro e gradatamente fino a dodici, con vantaggio non dei contribuenti, ma esclusivamente dei poco scrupolosi consumatori. Donde la necessità di solleciti e adeguati provvedimenti. Ed in base alla nuova legge il gettito della tassa salirà a non meno di 27 milioni.

Rispondendo per ultimo ad una osservazione dell'on. Pantano, conferma quello che ebbe a dire nella relazione, e cioè che, se la legge del dicembre 1908 fosse stata approvata, molti abusi si sarebbero impediti (Interruzioni del deputato Pantano).

Conclude esortando la Camera ad approvare questa legge, che non è e non può essere certamente l'ultima parola del legislatore in questa così importante e delicata materia (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non può accettare, naturalmente, gli ordini del giorno, che propongono di non passare alla discussione degli articoli.

Non può neppure accettare quelli che ammettono, ma con eccessive restrizioni, il passaggio agli articoli.

Accetta come semplice raccomandazione quello dell'on. Mancini. Crede che la soluzione più pratica sia questa: che la Camera voti puramente e semplicemente il passaggio agli articoli.

Nota che certamente con questo disegno di legge non si risolve la crisi vinicola; si arreca però all'enologia nazionale, in sì grave frangente, un vantaggio abbastanza sensibile.

Riconosce infine che la materia potrà e dovrà essere oggetto di ulteriori disposizioni legislative. Ma dichiara che pur consentendo a migliorare le varie disposizioni, se ne sia il caso, non potrebbe consentire che fossero alterate le basi della legge.

(Tutti gli ordini del giorno sono ritirati — La Camera delibera di passare alla discussione degli articoli).

LEONARDI, all'art. 1, dichiara di essere specialmente favorevole alla disposizione che concede, in via transitoria, l'abbuono del 25 per cento alle fabbriche esistenti che distillano spirito di barbabietola, rilevando che la misura dell'abbuono non è punto eccessiva, e

che è pur giusto dar modo di vivere anche all'industria del melasso.

AGNINI dissente dall'avviso dell'on. Leonardi, non parendogli giusto consentire un beneficio del trenta per cento, per ogni ettanidro di alcool prodotto, a poche distillerie, dichiarando di essere contrario ad ogni forma di privilegio.

Afferma poi la necessità di conservare la libertà dell'esportazione all'alcool di prima categoria, escluso quello sicavato dagli amidacei.

MONTAGNA svolge tre emendamenti: uno per proporre che negli abbuoni sulla tassa non si comprendano le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore; un altro per determinare nella misura del 30 per cento l'abbuono per le fabbriche che distillano esclusivamente vino e vinello, limitando l'abbuono a 30 o 35 per le cooperative: ed un terzo per non concedere l'abbuono del 25 per cento alle fabbriche che distillano spirito di barbabietola.

MORPURGO aveva presentato il seguente emendamento:

È elevato al 30 per cento l'abbuono per le fabbriche di seconda categoria, ed al 45 per cento quello per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle Società cooperative.

Rinunzia però a svolgerlo, prendendo atto delle dichiarazioni fatte ieri dal ministro delle finanze.

DE FELICE-GIUFFRIDA svolge un emendamento per elevare del 50 per cento l'abbuono alle cooperative.

BRIZZOLESI svolge pure un emendamento per dare l'abbuono del 35 o del 50 per cento alle cooperative, secondo che distillino vinaccie o vino.

MALCANGI, a nome anche degli onorevoli Luciani, Scaglione, Caso ed altri, svolge un emendamento per effetto del quale si dispone che l'abbuono per le cooperative si intenda consentito anche quando si tratti di uvo vinificato dai soci nei propri stabilimenti.

AGNINI, escludendo l'accusa di essere contrario alla vite, propone e svolge un emendamento per limitare l'articolo del disegno di legge al solo primo comma il quale stabilisce che gli abbuoni si concedono sulla tassa; e che vi si comprendono le perdite derivanti da imperfetto funzionamento dell'apparecchio misuratore.

PANTANO, a nome anche degli onorevoli Malcangi, Luciani ed altri, svolge un'aggiunta nel senso di stabilire che, nella costituzione delle cooperative per distillazione di vinacce, possano esser compresi fra i soci anche i conduttori di palmenti che vinificando uva di terzi, ritengono la vinaccia come compenso della lavorazione; e che siano ammesse come soci per lo stesso scopo le cantine sociali.

Propone poi che sia data facoltà alle cooperative costituite come sopra di associarsi i proprietari delle attuali distillerie private, calcolando il conferimento degli impianti di queste ultime come apporto di capitale sociale in quella misura e con quelle norme che saranno stabilite dal regolamento, e che nella relazione annuale della Direzione generale delle gabelle sia dato speciale rendiconto del movimento cooperativo come si svolge ai fini della presente legge e della economia nazionale.

MANCINI CAMILLO, propone un'aggiunta per determinare che sarà elevato al 30 e al 45 per cento l'abbuono per la distillazione delle vinaccie o del vino anche ai proprietari singoli che distillino esclusivamente il prodotto dei propri fondi o da essi loro affittati, nonchè quello dei loro coloni; e che agli alambicchi-locomobili, sia sociali che privati, potrà, dietro autorizzazione dell'intendenza di finanza, essere applicata la tassa in base alla loro resa giornaliera riconosciuta, esonerandoli dall'obbligo del misuratore meccanico.

RICHARD, si unisce alle proposte e alle considerazioni dell'onorevole Mancini nell'interesse dei piccoli proprietari.

LUCIANI, propone che l'abbuono alle fabbriche che distillano spirito di barbabietola sia limitato al quindici per cento.

LACAVA, ministro delle finanze, risponde ai varî oratori spiegando i motivi e la portata delle varie disposizioni del disegno di legge, e dichiarando di non potere accogliere gli emendamenti che ne turberebbero l'economia; accetta solamente quello dell'on. Luciani.

ABIGNENTE, si unisce alle considerazioni e alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

MONTAGNA, ritira i suoi due primi emendamenti, e mantiene il terzo.

DE FELICE-GIUFFRIDA, BRIZZOLESI e MANCINI, ritirano i loro emendamenti.

AGNINI, MALCANGI, mantengono i loro.

PANTANO, mantiene l'ultima parte del suo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, dichiara che il Governo si impegna a fare la relazione domandata dall'onorevole Pantano, ma lo prega di ritirare il suo emendamento.

PANTANO, insiste, osservando che una simile proposta fu già approvata per la legge sull'emigrazione.

(La Camera respinge i vari emendamenti, e approva l'articolo primo con l'emendamento dell'on. Luciani accettato dal Governo e dalla Commissione).

AGNINI, riferendosi alle considerazioni prima svolte, propone la soppressione del secondo articolo.

PANTANO, in conformità del suo discorso precedente, propone che l'abbuono stabilito per la maggiore ricchezza alcoolica dei vini e liquidi alcoolici concentrati, sia limitato ai tredici anzichè ai quindici gradi.

PRESIDENTE annunzia che l'on. Buccelli propone che l'abbuono per la maggior ricchezza alcoolica sia invece elevato a 18 gradi anche per i vini e liquidi destinati all'esportazione.

LACAVA, ministro delle finanze, dichiara di non potere accettare gli emendamenti proposti.

AGNINI e PANTANO mantengono le loro proposte.

BUCCELLI ritira il suo emendamento.

(Gli emendamenti degli onorevoli Agnini e Pantano sono respinti; si approva l'art. 2).

DE FELICE-GIUFFRIDA, all'art. 3, propone che per l'industria reale dei cognacs si mantenga l'abbuono stabilito dalla legge vigente, tenuto conto dei maggiori aggravi che su questi cognacs verrebbero a cadere, aggravi che renderebbero ad essi impossibile di sostenere la concorrenza dei cognacs cosiddetti falsi.

ABIGNENTE, relatore, osserva che per il cognac destinato all'esportazione si concede l'intera restituzione della tassa.

MANCINI propone che il cognac da custodirsi in magazzini speciali sia immesso in fusti di legno non verniciati.

BUCCELLI fa una proposta nello stesso senso, purchè si ammettano recipienti di qualsiasi capacità.

PANTANO, a nome anche degli onorevoli Malcangi, Luciani e altri, e per la difesa del cognac genuino, propone che alla preparazione e conservazione del cognac siano conservati i benefici della legge 3 dicembre 1905, n. 651, prolungando a cinque anni il primo periodo utile d'invecchiamento per cominciare a fruire dell'abbuono e a condizione che l'alcool distillato sia depurato da teste e code.

Propone altresì che si sopprima l'ultimo capoverso dell'articolo per il quale l'abbuono sulle frazioni di anno, oltre i quattro anni, si liquida in ragione dei mesi compiuti.

LACAVA, ministro delle finanze, osserva che il concetto della legge è di sottoporre alla tassa anche il cognac giovane, ma di non consentire l'abbuono in natura.

Non accetta quindi gli emendamenti degli onorevoli De Felice e Pantano; per quelli degli onorevoli Mancini e Buccelli si provvederà, occorrendo, col regolamento.

PANTANO, mantiene il suo emendamento.

DE FELICE-GIUFFRIDA, ritira il suo e si associa a quello dell'onorevole Pantano.

(L'emendamento del deputato Pantano è respinto. Si approva l'articolo 3).

Presentazione di relazioni.

POZZI DOMENICO presenta la relazione sul disegno di legge.

Articolo aggiuntivo allo stato di previsione della spesa pel Mi-

nistero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

GIOVANELLI EDOARDO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito per la promulgazione del Codice della marina mercantile, nella colonia Eritrea e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea.

DEL BALZO presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge sulle Casse di risparmio.

Interrogazioni.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri d'agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia per sapere se intendano presentare una legge diretta a determinare gli effetti giuridici del catasto e riformare a tal fine corrispondentemente la legislazione civile.

« Girardini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri della marina e delle finanze per sapere i motivi che determinarono lo accesso sino ai piroscafi postali in Civitavecchia dei fattorini portabagagli, assoggettando così i viaggiatori ad inutili duplicate spese e vessazioni.

« Pala ».

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE annunzia che l'on. Aprile ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge di loro iniziativa.

La seduta termina alle 19.25.

DIARIO ESTERO

Le importanti dichiarazioni di carattere internazionale fatte alla Camera da S. E. Tittoni continuano ad essere commentate favorevolmente dalla stampa estera. Notevoli gli articoli dei giornali *Germania* e *Kreuz Zeitung* di Berlino.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* nella sua rivista settimanale scrive:

La politica del ministro degli esteri d'Italia, on. Tittoni, fornisce una prova evidente della libertà, onde godono i membri della triplice alleanza per sviluppare le loro relazioni internazionali. In Italia si pretese talvolta da alcuni che la triplice ponesse a ciò intralci ed ostacoli.

La politica dell'on. Tittoni, coronata da successo, può dimostrare ai circoli, inclinati verso tale opinione, che in realtà quanto maggiore sarà l'accennata libertà di movimento, tanto più grande sarà la fiducia degli altri alleati nella incrollabile fedeltà all'alleanza da parte del loro alleato.

Il *Pester Lloyd* rileva come S. E. Tittoni abbia resistito in un periodo di agitazione.

Nota come abbia tratto occasione dalla domanda a lui rivolta circa un anticipato rinnovamento della triplice alleanza per metterne in evidenza la solidità.

Dopo aver approvato la confutazione dell'appunto mosso dagli oppositori di neutralizzare le alleanze colle amicizie, conclude che il discorso dell'on. Tittoni è una confortante manifestazione di pace e che la Camera, consentendo con lui nella sua grande maggioranza, ha dato un buon affidamento circa la stabilità della politica estera italiana.

Il *Vaterland* di Vienna definisce il discorso dell'onorevole Tittoni come eminentemente pacifico e dice che egli ha giustamente respinto le critiche che in Italia si fanno alla politica delle alleanze e delle amicizie.

La crisi tedesca non è ancora chiarita. Dopo che il Reichstag, respinse una parte importante delle proposte finanziarie del Governo, il cancelliere principe di Bülow si recò ieri l'altro a Kiel per informare l'Imperatore della situazione, offrendo le sue dimissioni. Un dispaccio da Berlino, 27 corr., dice che l'Imperatore rifiutò di accoglierle finchè la riforma finanziaria non abbia raggiunto un risultato positivo accettabile dal Governo.

Un comunicato ufficioso conferma il rifiuto del Sovrano e dice:

Durante la conferenza di oggi coll'Imperatore sulla situazione politica, il cancelliere ha pregato il Sovrano di esonerarlo immediatamente dalle sue funzioni. L'Imperatore ha tuttavia rifiutato di rispondere in questo momento al desiderio espressogli dal principe di Bülow.

L'Imperatore ha messo in rilievo che per parere unanime dei Governi confederati, la pronta realizzazione della riforma finanziaria è una questione vitale per il bene dell'Impero, tanto all'interno quanto per la sua situazione all'estero.

In tali condizioni non è possibile esaudire il voto del principe di Bülow, finchè i lavori per la riforma finanziaria non saranno giunti ad un risultato positivo ed accettabile dai Governi confederati.

Ciò malgrado, odierne informazioni assicurano che il principe di Bülow, insiste nel volersi ritirare.

La questione cretese sembra sulla via di essere risolta con un compromesso fra le potenze protettrici che nel fondo non è altro se non la continuazione dello *statu quo*, con la differenza che invece di truppe terrestri, la protezione della bandiera ottomana sull'isola sarebbe affidata a forze marittime.

In proposito il *Petit Parisien*, scrive:

Le potenze, a quanto pare, si sono messe d'accordo sopra il programma proposto dall'Inghilterra. In base a tale programma, i contingenti militari stabiliti a Creta saranno ritirati il 27 luglio e nelle acque dell'isola verranno inviate quattro navi stazionarie a difendere la bandiera ottomana. Ai greci ed ai cretesi verranno dati consigli di prudenza. Ma ogni discussione intorno all'autonomia di Creta fra la Turchia e l'Europa dovrà essere rinviata, essendo per ora inopportuna. Sarebbe stato meglio forse decidere fin dal principio di prolungare alquanto l'occupazione europea; sarebbe stato meglio anche aprire attualmente trattative colla Turchia, che durante la crisi orientale ha dato prove di saggezza e di buona volontà. Rimane a vedere se l'Austria e la Germania, consultate a loro volta, adotteranno il contegno delle potenze protettrici. Rimane sovrattutto a sapere come il programma delle potenze verrà accolto dai Giovani turchi.

Intanto la Turchia continua i suoi poderosi armamenti evidentemente destinati ad una guerra contro la Grecia ed alla rioccupazione militare dell'isola. Dispacci da Salonicco ai giornali francesi narrano:

Alcuni trasporti turchi sono giunti qui, ed hanno caricato casse di munizioni, fucili, obici, vetture di ambulanze, materiale per ponti e per la posa di torpedini, tre mitragliatrici ed automobili blindati.

Un ordine di chiamata è stato emanato per la mobilizzazione di reggimenti di redifs coi loro ufficiali.

Il terzo corpo, che era in congedo, è stato richiamato d'urgenza.

Un ufficiale inglese è giunto per sorvegliare la posa di torpedini.

Il Gran Visir ha telegrafato l'ordine ai vali di prendere provvedimenti in vista della proclamazione dello stato d'assedio.

Si telegrafa da Madrid, 26, che il sultano del Marocco Mulai Hafid si dispone a protestare presso la potenze contro l'aumento delle truppe spagnuole nel Riff, aumento che ritiene una infrazione all'atto di Algesiras. La *Correspondencia militar* di Madrid commentando la notizia dice:

Con o senza l'atto di Algesiras noi siamo liberi di mandare nel nostro territorio i rinforzi che ci piace: e, finchè la nostra amica Francia rimarrà a Casablanca, non si potrà invocare l'atto di Algesiras. Del resto, a meno di avvenimenti imprevisti ed eccezionali, non si sparerà un colpo di fucile nel Riff.

Il cinquantenario glorioso

A PARIGI.

L'accoglienza che la capitale francese ha fatto alle rappresentanze italiane invitate alla commemorazione della campagna di guerra del 1859 fu festosissima, cordiale.

I veterani di Roma, Perugia, Cuneo e Torino, accompagnati dal sindaco di Cuneo comm. Fresia, dal consigliere municipale di Cuneo, signor Arnaud e dai delegati della città di Torino, giunti a Parigi sabato sera sono stati ricevuti alla stazione di Lione dal deputato Beauquier, presidente della Lega franco-italiana, da Raqueni, segretario, da Alfonso Hubert e dal comandante Rat, delegati alla Lega stessa.

Si trovavano pure alla stazione il presidente e una delegazione della Società dei veterani di terra e di mare ed il generale Lanes, ultimo degli ufficiali superstiti della battaglia di Palestro.

Dopo che la musica militare del 31 fanteria ebbe eseguiti l'inno italiano e la marsigliese, Raqueni e il presidente della Società dei veterani pronunziarono alcune parole di circostanza, dando il benvenuto ai veterani italiani.

Questi presero quindi posto in otto automobili decorati coi colori italiani e francesi che li condussero al palazzo degli Invalidi, ove saranno alloggiati durante il loro soggiorno a Parigi.

All'arrivo del sindaco di Roma coll'assessore prof. Tonelli e il prosindaco di Milano, on. Gabba, col primo assessore e il presidente della Società italo-francese, comm. Enea Cavalieri, attendevano numerose autorità.

Dopo le presentazioni il vice-presidente del Consiglio municipale, Pannellier, diede il benvenuto agli ospiti, dicendo che una stessa origine stabilisce fra i due popoli un doppio legame di parentela.

Nella serata di sabato, al quartiere Latino ebbero luogo feste popolari.

Il quartiere era splendidamente illuminato. Vi furono una magnifica fiaccolata e balli pubblici, cui presero parte gli studenti ed una grande folla, che acclamarono entusiasticamente la Francia e l'Italia.

*** L'altro ieri il signor Clemente Gondrand presentò al ministro degli esteri, Pichon, il marchese Da Passano, sindaco di Genova, al quale Pichon fece un'accoglienza cordiale.

In seguito Gondrand ed il sindaco di Genova vennero ricevuti dal generale Picquart che loro espresse sentimenti cordiali ed entusiastici per l'Italia e manifestò l'intenzione di recarsi in Italia durante le sue vacanze.

Nel pomeriggio il marchese Da Passano ed il signor Gondrand vennero ricevuti dal presidente del Consiglio Clémenceau, che pure espresse sentimenti amichevoli verso l'Italia.

*** Nell'esercito francese si è celebrato degnamente il 50° anniversario della battaglia di Solferino. A Nancy il 5° reggimento ussari colà di guarnigione ebbe dal suo colonnello un patriottico ordine del giorno.

*** Nel pomeriggio di ieri la gloriosa ricorrenza venne celebrata nel vasto anfiteatro della Sorbona con una grandiosa cerimonia presieduta dal ministro Picquart.

Il servizio d'onore era appena sufficiente per contenere la folla entusiasta che voleva assistere a questa festa gloriosa.

Nell'anfiteatro non vi era un posto vuoto. Vi si vedevano garibaldini colla camicia rossa e veterani che già combatterono sui campi lombardi. In prima fila avevano preso posto gli ufficiali rappresentanti i reggimenti francesi che presero parte alla campagna del 1859 e che devono ricevere dal ministro Picquat la medaglia d'oro loro offerta dalla città di Milano.

Sul palco, intorno al ministro della guerra, si trovavano Beauquier, presidente della Lega franco-italiana, i professori Lavisse e Mazières dell'Accademia francese, i generali Espinasse, Elliot e Fiedmann, il senatore Delpech, il deputato Delcassé, il sindaco di Roma, Nathan, i sindaci di Milano, Genova, Torino e Perugia, i signori Clarétie, Magnon ed altre notabilità.

Nel fondo del palco presero posto i veterani che tenevano bandiere francesi ed italiane attorno ad un monumento simboleggiante l'indipendenza italiana.

Un applauso vibrato salutò il generale Picquart, ministro della guerra, quando assunse la presidenza. Gli applausi erano appena cessati che la musica della guardia repubblicana intuonava la marcia reale italiana e quindi la marsigliese, ambedue applaudite.

Il generale Picquart diede la parola al deputato Beauquier, presidente della lega franco-italiana, che fu applauditissimo.

Dopo di lui parlò lo storico Lavisse, il cui discorso fu molto acclamato.

Pronunciarono successivamente discorsi applauditissimi il sindaco di Genova, marchese Da Passano, che alla fine venne fatto segno ad una entusiastica ovazione, il signor Raqueni, segretario della Lega franco-italiana, il quale ad un certo punto ringraziò il sindaco di Roma, Nathan, di essersi recato a Parigi per la solennità. Le sue parole vennero accolte con grandi acclamazioni all'indirizzo di Ernesto Nathan, che si alzò e ringraziò.

Dopo Raqueni parlò applauditissimo il comm. Enea Cavalieri, presidente della Società italo-francese.

Prese poi la parola il ministro della guerra, generale Picquart, il cui discorso fu spesso interrotto da acclamazioni e salutato alla fine da una ovazione calorosissima.

Infine l'ambasciatore d'Italia, conte Gallina, ringraziò del loro intervento il ministro Picquart e i rappresentanti degli eroici reggimenti francesi che presero parte alla campagna d'Italia, di cui si celebrano i fasti, e terminò applauditissimo col voto che ormai altri campi pacifici si aprano all'attività francese.

Seguì la distribuzione delle medaglie. Il ministro Picquart si alzò e tutti gli ufficiali fecero il saluto.

Terminata la consegna, il generale Picquart rimise al generale Niort la bandiera offerta dalle dame di Milano alla Missione francese, e disse che sarà conservata dall'esercito come prezioso ricordo.

Da ultimo ebbe luogo un concerto vocale e istrumentale. Le musiche suonarono gli inni patriottici italiani e francesi; l'attrice Roch, della « Comédie Française », recitò la poesia *Solferino*, del poeta Allorge. Altri artisti cantarono e recitarono brani di autori francesi e italiani.

La cerimonia terminò dopo le cinque.

Dopo la cerimonia alla Sorbona le Società dei veterani italiane e francesi, in colonna, precedute dalle bandiere delle due nazioni con la musica dell'87° fanteria ed una fanfara italiana si formarono in corteo e percorsero i boulevards St. Germain e St. Michel e la via Soufflat.

La folla fece al corteo una accoglienza festosissima.

All'arrivo del corteo all'Ufficio municipale del 5° circondario le signore che si trovavano ai balconi del 1° piano gittarono fiori sui veterani delle due nazioni. L'entusiasmo fu immenso; la musica

suonava alternativamente la Marsigliese e la Marcia reale italiana.

Ai reduci venne offerto lo champagne nel salone del municipio.

Il sindaco Pirotet si dichiarò onoratissimo di ricevere i sindaci italiani.

Parlarono poscia il sindaco di Roma, Nathan, il pro-sindaco di Milano, on. Gabba, il sindaco di Cuneo, Fresia, il deputato Beauquier e parecchi altri.

La cerimonia finì colla Marsigliese cantata dalla signorina Soyer dell'Opéra.

Iersera ebbe luogo una grande fiaccolata che percorse il quartiere Latino.

A TOLONE.

Le numerose Società italiane hanno celebrato il cinquantenario della battaglia di Solferino.

I superstiti di questa campagna, circa una dozzina, parteciparono al corteo, che comprendeva anche parecchie musiche e fanfare italiane e che percorse le principali vie della città.

Vi è poi stato un banchetto alla sede della « Dante Alighieri », al quale intervennero le notabilità francesi e italiane.

Sono stati pronunziati discorsi patriottici e sono stati fatti brindisi alla Francia, all'Italia, al Re Vittorio Emanuele ed al presidente Fallières.

A BRESCIA.

L'altra sera, alle 18.5, a Brescia, col diretto proveniente da Venezia, è giunta la missione militare francese, invitata dal sindaco di Brescia.

Attendevano alla stazione il sindaco, comm. Orefice, il prefetto, comm. Cataldi, l'on. Bettoni, gli onorevoli deputati Bonicelli e Frugoni, le autorità civili e militari, parecchi assessori e consiglieri comunali, e numerose Società con bandiere.

Prestavano servizio d'onore i civici pompieri.

Appena giunto il treno, la musica cittadina intonò la Marsigliese, accolta da applausi e da grida di: « Viva la Francia! », dalla folla che gremiva la tettoia e il piazzale esterno della stazione.

Il sindaco salutò a nome della città la missione francese e fece la presentazione delle autorità.

Quindi la missione francese e le autorità si recarono in casa della contessa Fè De Montholon, la quale offerse un the d'onore.

La missione recatasi all'Albergo d'Italia ove alloggia, è stata salutata al suo passaggio dalle acclamazioni della folla che gremiva il corso Zanardelli, malgrado la pioggia.

Alle 20 nel ridotto del teatro vi fu un banchetto offerto dalla città di Brescia alla missione francese.

Parlarono applauditissimi il sindaco Orefici, che lesse un telegramma dell'ambasciatore Barrère, il general Michel e G. C. Abba.

L'orchestra suonò la Marsigliese e la marcia reale, fra entusiastiche acclamazioni.

Iermattina ebbe luogo la cerimonia commemorativa.

Alle ore 9 cominciò a formarsi in piazza del Comune il corteo che si diresse alle 9.30 al cimitero.

Vi partecipavano oltre cento bandiere, una ventina di musiche e alcune Società popolari di Milano e di Lecco. Si calcola che al corteo abbiano preso parte ventimila persone.

La Missione francese assisteva alla sfilata del corteo sul corso Zanardelli insieme colla rappresentanza comunale.

All'ingresso del cimitero una rappresentanza dei vari corpi del presidio militare rese gli onori alla Missione francese, che giunse in automobile insieme col sindaco e alcuni assessori.

Il prof. Demetrio Ondei pronunciò il discorso commemorativo, applauditissimo. Indi un coro di 500 voci, formato dagli alunni delle scuole e dai componenti della Società corale Brescia, accompagnati dalle musiche cittadina e militare, eseguì una cantata di circostanza.

Il corteo si recò quindi a deporre una corona ai monumenti di Tito Speri e della Libertà.

A mezzogiorno all'albergo d'Italia il sindaco di Brescia offrì alla missione francese una colazione.

La missione francese ripartì, alle 13.38, per Milano, donde nel pomeriggio proseguì per Parigi.

A VENEZIA.

Promossa dall'Associazione costituzionale e dall'Associazione dei giovani monarchici, ebbe luogo, ieri, alle 17, al teatro Malibran, la commemorazione popolare del cinquantenario glorioso.

Il teatro era addobbato di bandiere tricolori e palme.

Tra le autorità presenti si notavano il sindaco, un rappresentante del prefetto, il generale Bompiani, l'ammiraglio Viotti ed altre.

Sul palcoscenico si disposero moltissime rappresentanze di Associazioni politiche, sportive e di mutuo soccorso con le rispettive bandiere. La banda cittadina, fra applausi fragorosi, ha suonato la marcia reale seguita da altri inni patriottici.

Il colonnello Pastro pronunziò poche commoventissime parole salutate da una triplice ovazione.

Poi il prof. Rambaldi dell'Istituto tecnico, applauditissimo, tenne la conferenza commemorativa seguita dalla premiazione dei superstiti garibaldini veneziani che presero parte alle battaglie del 1859.

Dopo la commemorazione si formò un lungo corteo che, preceduto dalla musica e dalle rappresentanze con bandiere, percorrendo il campo San Bartolomeo e le Mercerie si recò al sarcofago di Daniele Manin, nella piazzetta dei Leoncini, ove venne deposta una corona.

Il corteo proseguì poi per il Molo sino al monumento a Vittorio Emanuele, ove fu deposta una seconda corona eguale alla prima ed una terza venne deposta al monumento di Garibaldi ai Giardini pubblici ove il corteo si sciolse.

Durante il percorso il corteo erasi ingrossato e tratto tratto si si ripetavano manifestazioni patriottiche con grida di: Viva l'Italia! Viva la Francia!

A CREMONA.

La commemorazione celebrata a Cremona venne compiuta per iniziativa del Municipio e della Società dei reduci.

Iermattina, dinanzi al Municipio si formò un corteo al quale partecipavano le autorità civili e militari, le rappresentanze delle Associazioni e delle scuole e grande folla. Il corteo percorse le vie della città e depose corone sui monumenti a Vittorio Emanuele, a Cavour, a Garibaldi, a Mazzini e sul monumento eretto nel cimitero a ricordo dei soldati francesi morti nella campagna del 1859.

Alle 14 al Politeama Verdi, alla presenza delle autorità, delle Associazioni e di molta folla, l'avv. Luigi Ratti pronunciò un discorso commemorativo tra grandi applausi.

Il sindaco diresse un telegramma di omaggio al presidente della repubblica francese.

A CAGLIARI.

Al Politeama Margherita la commemorazione si tenne iermattina solennemente.

Vi assistevano le autorità civili e militari, le rappresentanze della guarnigione e le rappresentanze delle Associazioni e degli istituti di istruzione oltre una grande folla di invitati.

La musica dapprima suonò la marcia reale, poi l'inno di Garibaldi e la Marsigliese tra grandi acclamazioni.

Poi l'avvocato Ballero pronunciò un applauditissimo discorso commemorativo.

Gli intervenuti alla commemorazione, in corteo, si recarono percorrendo, tra due ali di folla plaudente, le vie della città, a deporre corone sul monumento dei martiri per l'indipendenza della patria. Il corteo quindi si sciolse.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 20 giugno 1909

Presiede il socio prof. senatore ENRICO D'OVIDIO *presidente dell'Accademia*

È presentato d'ufficio il volume del socio residente prof. G. Allievo, « Opuscoli pedagogici editi e inediti », (Torino, tip. Artigianelli, 1909), offerto in omaggio all'Accademia.

Per la inserzione negli Atti vengono presentate:

dal segretario una nota del socio Cipolla, intitolata: « Ancora sull'itinerario di Corrado II nel 1026;

dal socio Renier una nota del dott. Ferdinando Neri, « Di alcuni laudari settentrionali ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina nella giornata di sabato compierono a Venezia numerose visite in varie località, Istituti di beneficenza, scuole, ecc. e ritornarono a visitare l'Esposizione di Belle arti.

Alle 18.35 ossequiate dal sindaco conte Grimani, dalle Dame di Corte e da tutte le autorità civili e militari, partirono in treno speciale per Roma, dove giunsero iermattina alle 7.35.

S. M. il Re, a mezzo del ministro della Real Casa, generale Ponzio Vaglia, ha fatto pervenire al sindaco di Venezia, conte Grimani, lire ventimila, da erogarsi in opere di beneficenza e da distribuirsi in oblazioni individuali.

S. M. il Re ha acquistato all'Esposizione di Venezia le seguenti opere d'arte:

Pitture — Bartolotti Cesare: « Villa Fern a Roma » - Besnard Paul Albert: « Temporale a Berck » - Cairati Girolamo: « Verso sera » - « Il Canale nella Pineta di Ravenna » - Caputo Ulisse: « Effetto di notte » - Ciardi Guglielmo: « Nubi d'argento » - De Maria Bergler Ettore: « Verso il faro » - De Maria Marius: « Una esercitazione dal vero » - Flint Russel William: « Convegno » - Hegedus Daszlò: « Vicino alla lampada » - Kroyer Peter Severin: « Due signore sulla spiaggia di Skagen » - Longoni Emilio: « Ore vespertine » - Mazzetti Emo: « Tempo grigio » - Mendlick Oscar: « Preludio di tempesta sul Mar del Nord » - Miller Richard: « Elefante Bianco » - Pasini Alberto: « Porto di Costantinopoli » - Pietzch Richard: « Pagliai al tramonto » - Thomas Grosvenor: « Il fiume » - Vianello Cesare: « Neve ».

Sua Maestà inoltre acquistò parecchie acqueforti di Balestrieri Lionello, Dante Luigi, Counard Charles Le Goul, Meunier Henry, Miti Zanetti Giuseppe; una scultura di Ceccherelli Ezio ed alcuni oggetti d'arte decorativa della fabbrica Zsolnoy di Budapest.

Il Re si riservò di comunicare da Roma quali delle opere acquistate intende regalare alla Galleria d'arte moderna della città di Venezia.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, alle 21, in seduta pubblica.

L'Unione delle Camere di commercio italiane. — L'altra mattina nei locali della Camera di Roma fu tenuta la prima riunione della VIII assemblea dell'Unione delle Camere di commercio italiane.

Intervennero i rappresentanti di tutte le Camere italiane, l'on. Teofilo Rossi, presidente della Camera di commercio di Torino, il comm. Salmoiraghi, presidente dell'Unione.

S. E. Teofilo Rossi prese per primo la parola portando il saluto del Governo all'assemblea, quindi il comm. Romolo Tittoni, presidente della Camera di commercio di Roma venne nominato per acclamazione presidente dell'assemblea.

Dal comm. Salmoiraghi venne data notizia dei principali lavori compiuti dall'Unione nel 1908.

Poscia venne posto in discussione l'ordine del giorno, comprendente 43 argomenti. Di essi parecchi vennero approvati con breve o senza discussione.

Sull'ordine del giorno in merito al disegno di legge sulle convenzioni marittime la discussione si fece più vivace. Ad essa presero parte i rappresentanti delle Camere di Genova, Venezia, Napoli, Salerno ed altri.

Nel pomeriggio continuarono i lavori.

Alla memoria di Mazzini. — A Genova, promossa da un'associazione locale che dal nome di Mazzini s'intitola ebbe luogo una commemorazione solenne dell'anniversario della nascita del Grande genovese.

Al teatro Carlo Felice tra gran folla d'invitati e le rappresentanze del Municipio, delle Associazioni ecc., l'on. Roberto Mirabelli, presentato dall'on. Macaggi parlò per circa un'ora e mezza dell'unità d'Italia nel pensiero e nell'azione di Giuseppe Mazzini.

Il dotto ed eloquente conferenziere fu alla fine lungamente applaudito.

Elezioni politiche. — *Collegio di Cosenza* - Risultato complessivo: iscritti 4765; votanti 3048; Conflenti 1639; Serra 1403; disponibili e nulli 16.

2° Collegio di Messina. — Votazione di ballottaggio. - Risultato complessivo: iscritti 3350; votanti 1115: ing. Saro Cutrufelli ha avuto voti 609 e prof. Ettore Lombardo 472; schede bianche, contestate, nulle, voti dispersi 34.

Per l'Esposizione di Roma nel 1911. — L'ambasciatore austro-ungarico, conte Lützow, si è recato l'altrieri da S. E. il ministro degli affari esteri Tittoni, per annunciargli la partecipazione ufficiale dei Governi austriaco ed ungherese all'Esposizione di Roma del 1911.

Esposizione di Belle Arti. — Il giorno 30 giugno si chiuderà in Roma l'Esposizione internazionale di Belle Arti, che ha avuto esito così lusinghiero quest'anno.

Perchè la visita all'Esposizione possa essere accessibile ad ogni ceto di persone ed il pubblico romano si renda conto dell'importanza della Mostra, la direzione ha stabilito che anche nei giorni 29 e 30, ultimi di apertura, il prezzo del biglietto d'ingresso sia ridotto a 25 cent.

Forniture all'estero. — Avendo il Ministero della guerra ellenico bandito un concorso per la fornitura di utensili ed oggetti diversi da servire all'esercito, si fa noto che il termine delle offerte da presentare alla sezione del genio del Ministero della guerra in Atene è prorogato di un mese e cioè fino al 14 luglio 1909.

Un secondo concorso, indetto dallo stesso Ministero della guerra ellenico per l'aggiudicazione della fornitura di finestre di ferro è stato rinviato e con altro avviso sarà fissata la data del termine utile per la presentazione delle offerte.

Coloro che abbiano già inviate offerte potranno, desiderando, ritirarle.

Marina militare. — La R. nave *Amerigo Vespucci* è partita da Corfù per Taranto. La *Puglia* da Hakodate per Korsakow, donde ripartì per Otomari ove giunse il 26. — La *Palinuro* è giunta a Navarino.

Marina mercantile. — Da Suez ha proseguito per Bombay il *D. Balduino*, della N. G. I., e da Singapore per Penang e Bombay l'*Ischia*, della stessa Società.

ESTERO.

Il movimento dell'oro in maggio. — Nello scorso maggio le importazioni d'oro in Inghilterra s'elevarono a Lst. 3,385,600, di cui 1,954,800 arrivarono dal Transwaal, 338,700 dall'Egitto, 193,100 dalla Rhodesia, 185,600 dall'Australia, 171,800 dall'India e 170,600 dall'Africa occidentale.

Nello stesso mese furono esportate dall'Inghilterra 3,428,100 sterline in oro, di cui 1,452,500 per l'Austria, 1,060,000 per la Francia, 3,500,000 per l'Argentina e 258,500 per la Germania.

Nei primi cinque mesi del 1909 furono introdotte in Inghilterra 24,264,400 sterline d'oro ed esportate 17,893,700 sterline, di cui 5,916,600 affluirono in Francia, 5,455,500 in Argentina e 3,863,000 in Austria.

Il commercio estero della Russia. — Il commercio estero della Russia si elevò nei primi quattro mesi di quest'anno a 281,344,000 rubli nell'esportazione (contro 216,483,000 rubli nella stessa epoca del 1908) e a rubli 242,482,000 nell'importazione (contro rubli 231,766,000 nel 1908). Risulta quindi un'eccedenza delle esportazioni sulle importazioni di rubli 38,862,000 contro un plus di rubli 15,283,000 nell'anno 1908.

Il commercio dell'Inghilterra. — Secondo una statistica pubblicata dal Board of Trade, nello scorso maggio le importazioni in Inghilterra s'elevarono a 44,851,086 lire sterline, contro 44,258,315 nell'epoca corrispondente del 1908; mentre le esportazioni dall' Inghilterra, che nel 1908 ascendevano a lire 31,066,877, discesero nel 1909 a lire 29,575,746.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 26. — Un iradè imperiale nomina Djrjavid bey, giovane turco, ministro delle finanze.

PARIGI, 26. — Il presidente Fallières e la signora Fallières hanno dato questa sera all'Eliseo un pranzo in onore dei membri della Società degli artisti francesi e della Società nazionale delle Belle arti.

PARIGI, 26. — Ha avuto luogo stasera al teatro dell'Opera una rappresentazione di gala organizzata dal sindacato della stampa parigina a beneficio dei danneggiati dal terremoto della Francia meridionale.

La sala presentava un magnifico colpo d'ochio.

Tutte le notabilità artistiche di Parigi hanno gareggiato in uno slancio di solidarietà per parteciparo a questa opera di beneficenza.

Lo spettacolo ha avuto un successo brillantissimo.

MADRID, 26. — Notizie ufficiali annunciano che l'ambasciata marocchina inviata in Spagna dal Sultano è partita da Fez il 21 e arriverà a Tangeri verso il 1° o il 2 luglio; ripartirà la mattina del 4 luglio a bordo dell'incrociatore spagnuolo *Numancia* per Cadice e Madrid, ove giungerà il 5 luglio alle 10 del mattino.

È probabilissimo che il ricevimento dell'ambasciata da parte del Re abbia luogo a Madrid.

COPENAGHEN, 26. — Si è chiuso il Congresso internazionale letterario ed artistico.

Il prossimo Congresso si terrà in Atene nel 1910.

KIEL, 26. — Dopo un colloquio avuto con l'Imperatore a bordo dell'*Hohenzollern*, il cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, con il capo del Gabinetto civile imperiale, von Valentini, è partito alle ore 2.55 per Berlino.

VIENNA, 26. — *Camera dei signori.* — Baernreither svolge una mozione sull'ordinamento dell'amministrazione superiore della Bosnia e sulla cancellazione delle ipoteche fondiarie, e biasima il privilegio concesso alla Banca agraria, mentre si sarebbe dovuto risolvere tale problema mediante un Istituto pubblico.

L'oratore raccomanda che si formi un'amministrazione atta a realizzare i grandi scopi prefissi, con un governatore munito di pieni poteri secondo il sistema adottato dall'Inghilterra nell'Egitto.

Si passa quindi alla discussione del bilancio.

Tutti gli oratori elogiano la politica del presidente del Consiglio ed esprimono il desiderio che si tenti di raggiungere l'accordo tra tedeschi e czechi, essendo questo il solo mezzo per il risanamento politico-economico dell'Austria.

Il presidente del Consiglio, Bienerth, ringrazia gli oratori per gli elogi fatti al Governo che proseguirà nella linea di obbiettività e neutralità assolute verso tutte le nazionalità e continuerà gli sforzi per porre termine alla lotta tra tedeschi e czechi.

Il presidente del Consiglio espone la necessità di regolare gli accordi commerciali con gli Stati balcanici tanto dal punto di vista economico quanto da quello della politica internazionale ed esprime la speranza che, malgrado tutte le difficoltà sorte negli ultimi tempi, la Camera dei deputati riuscirà a condurre in porto la legge che autorizza il Governo a regolare i rapporti commerciali suddetti (Applausi).

Il bilancio è approvato in tutte le letture. Si approva pure una mozione che autorizza il Governo a chiedere il credito di 500,000 corone pel 1910 per destinarle allo sviluppo dell'aviazione.

BELGRADO, 26. — In seguito alle dimissioni del ministro dell'interno, Milosevojevic, anche il ministro del commercio, Prodanovic ha messo il suo portafoglio a disposizione del presidente del Consiglio.

MARSIGLIA, 23. — È intervenuto stasera l'accordo fra gli inscritti marittimi e gli armatori alla presenza del ministro della marina Picard. Quest'accordo pone fine allo sciopero.

Il lavoro sarà ripreso domani.

Il ministro della marina ripartirà domani per Parigi.

STOCOLMA, 26. — Il Re e la Regina col ministro Taube si sono recati incontro allo yacht imperiale russo *Standard*, che ha a bordo lo Czar e la Czarina ed il ministro russo degli affari esteri Iswolski.

L'incontro dei Sovrani russi e svedesi a bordo dello *Standard* è stato improntato a grande cordialità.

Lo yacht ha poi proseguito per Stoccolma ove i Sovrani sono sbarcati.

Formatosi il corteo, seguito da una scorta d'onore, si è diretto al Castello reale. Quivi si trovava ad attendere i Sovrani la Regina Madre Sofia.

Lo Czar portava l'uniforme della marina svedese ed il Re quella della marina russa.

STOCCOLMA, 27. — Iersera ebbe luogo alla reggia un pranzo di gala in onore dei Sovrani russi.

Il Re e lo Czar si scambiarono cordialissimi brindisi, esprimendo la speranza che le ottime relazioni esistenti fra le due nazioni consolideranno maggiormente.

Dopo il pranzo i Sovrani russi tornarono a bordo dello *Standard*.

VERSAILLES, 27. — Parlando in un banchetto, in occasione

centenario del generale Hoche, il ministro Pichon ha rilevato l'opera del partito repubblicano, che ha emancipato i cittadini ed ha rafforzato con alleanze e amicizie la potenza e il prestigio della Francia, la quale ha attraversato vittoriosamente tutte le crisi che in certe ore avevano messo in causa l'onore stesso della Francia.

TANGERI, 27. — L'Ambasciata marocchina diretta a Madrid è partita da Fez il 22.

Il Sultano Hafid manda inoltre Si Benasser Ghennam a portare le sue felicitazioni al Re Alfonso XIII per la nascita della principessa Beatrice.

LA GRANJA, 27. — Nel pomeriggio nella sala del trono della Reggia ha avuto luogo il solenne battesimo dell'Infante Beatrice.

L'Arciduca Federico ha tenuto la neonata al fonte battesimale.

BUDAPEST, 27. — Il *Correspondenz Bureau Ungherese* riceve da Vienna:

Il Re Francesco Giuseppe ha incaricato Lukacs di negoziare col partito dell'indipendenza circa la formazione del nuovo Gabinetto.

WILNA, 27. — Nella prigione di Wilna quattro detenuti hanno ucciso un sorvegliante e liberato altri sette prigionieri. È seguito poi, nel cortile della prigione, un combattimento, nel quale tre sorveglianti e sette detenuti sono rimasti uccisi, e quattro detenuti, un sergente ed un sorvegliante feriti.

STOCCOLMA, 28. — I Sovrani di Russia e di Svezia hanno fatto ieri un'escursione al castello di Tullgarn.

I Sovrani russi vi si recarono per mare a bordo dello yacht *Standard* e i Sovrani svedesi vi andarono in automobile.

Lo Czar ha elargito diecimila corone ai poveri di Stoccolma.

DRONTHEIM, 28. — Wellman, ritornato da Danskoe a bordo del vapore *Artic*, ha annunciato che il vento ha danneggiato il pallone con cui egli si proponeva di raggiungere il Polo. Perciò la partenza della spedizione è stata aggiornata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

27 giugno 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	5?.60.
Barometro a mezzodì	759,23.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 27.6.
	minimo 18.9.
Pioggia in 24 ore	—.

27 giugno 1909.

In Europa: pressione massima di 767 sui Pirenei e golfo di Guascogna, minima di 756 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque disceso, fino a 3 mm. sulle Puglie e Basilicata; temperatura diminuita al nord, centro e Sardegna, aumentata altrove, pioggie e temporali al nord e centro.

Barometro: massimo a 763 sulla Sicilia, minimo a 760 sulle coste adriatiche.

Probabilità: venti moderati del 4° quadrante sull'alta Italia e Sardegna, deboli o moderati vari altrove; cielo generalmente vario; qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 giugno 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	20 2	14 0
Genova	sereno	legg. mosso	21 1	14 3
Spezia	sereno	legg. mosso	24 2	12 8
Cuneo	sereno	—	20 8	10 8
Torino	sereno	—	19 6	10 3
Alessandria	sereno	—	23 2	11 4
Novara	sereno	—	23 6	10 3
Domodossola	sereno	—	19 8	7 0
Pavia	sereno	—	25 8	19 3
Milano	sereno	—	24 5	11 0
Como	sereno	—	22 0	11 4
Sondrio	sereno	—	18 3	9 8
Bergamo	sereno	—	21 5	8 8
Brescia	sereno	—	23 7	11 7
Cremona	sereno	—	26 4	13 8
Mantova	sereno	—	25 9	15 0
Verona	sereno	—	25 9	13 2
Belluno	$^{1}/_{2}$ coperto	—	19 9	11 5
Udine	piovoso	—	?	13 8
Treviso	piovoso	—	23 9	14 4
Venezia	coperto	calmo	23 3	15 4
Padova	$^{1}/_{4}$ coperto	—	25 6	15 0
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	sereno	—	24 8	11 0
Parma	sereno	—	24 5	14 9
Reggio Emilia	sereno	—	25 8	13 8
Modena	$^{1}/_{4}$ coperto	—	26 6	13 9
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 5	13 1
Bologna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	25 9	14 5
Ravenna	sereno	—	25 0	12 3
Forlì	$^{1}/_{2}$ coperto	—	27 4	17 6
Pesaro	sereno	mosso	27 6	14 0
Ancona	sereno	mosso	28 0	11 0
Urbino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	24 9	13 2
Macerata	$^{1}/_{4}$ coperto	—	27 3	13 8
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	19 0
Perugia	sereno	—	23 4	10 5
Camerino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	24 0	11 0
Lucca	$^{1}/_{4}$ coperto	—	24 1	14 9
Pisa	$^{1}/_{4}$ coperto	—	24 0	14 0
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	23 8	15 3
Firenze	coperto	—	26 8	14 0
Arezzo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 2	13 2
Siena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	23 9	13 0
Grosseto	sereno	—	27 0	15 2
Roma	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 0	18 9
Teramo	sereno	—	29 9	19 1
Chieti	sereno	—	24 3	19 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	23 9	11 3
Foggia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	31 0	16 2
Bari	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	23 8	18 0
Lecce	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 4	20 4
Caserta	$^{1}/_{2}$ coperto	—	27 8	15 0
Napoli	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	24 6	17 0
Benevento	$^{1}/_{4}$ coperto	—	28 2	13 3
Avellino	coperto	—	23 0	10 2
Caggiano	$^{1}/_{4}$ coperto	—	23 0	12 8
Potenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	22 0	13 2
Cosenza	sereno	—	28 5	19 6
Tiriolo	sereno	—	20 8	13 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	25 1	21 4
Palermo	coperto	calmo	27 6	19 6
Porto Empedocle	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	26 0	19 5
Caltanissetta	coperto	—	27 0	18 3
Messina	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	25 8	20 0
Catania	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	27 0	20 3
Siracusa	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	27 8	20 0
Cagliari	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	26 3	11 0
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	27 6	13 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate [illegible]UMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*